

2021

Conero e Stevi

MANSIONARIO + COMPITI 231
STEFANO SASSONE

Sommario

1. Mansionario e compiti 231.....	5
1.1. Introduzione	5
1.1.1. Le variabili organizzative	5
1.2.2. Il raggruppamento individuato per il Committente	6
1.3. Le prospettive organizzative future.....	8
1.1. Logistica	9
Compiti	9
Generali	9
Particolari.....	10
Rapporti con la struttura organizzativa	11
Compiti 231	12
Aree per cui non si riscontra rischio	21
1.2. Amministrazione.....	22
Compiti	22
Generali	22
Particolari.....	23
Rapporti con la struttura organizzativa	25
Compiti 231	26
Formazione.....	34
Aree per cui non si riscontra rischio	35
1.3. Aiuto processo produzione.....	36
Compiti	36
Generali	36
Particolari.....	36
Rapporti con la struttura organizzativa	37
Compiti 231	38
Formazione.....	43
Aree per cui non si riscontra rischio	44
1.4. Addetto stampaggio	45
Compiti	45
Generali	45
Particolari.....	46
Rapporti con la struttura organizzativa	47
Riscontrati.....	47
Compiti 231	47
Formazione.....	52
Aree per cui non si riscontra rischio	53
1.5. Addetto forme (I).....	54

Compiti	54
Generali	54
Particolari.....	54
Rapporti con la struttura organizzativa	55
Compiti 231	55
Formazione	60
Aree per cui non si riscontra rischio	61
1.6. Addetto forme (II).....	62
Compiti	62
Generali	62
Particolari.....	62
Rapporti con la struttura organizzativa	63
Compiti 231	63
Formazione	68
Aree per cui non si riscontra rischio	69
1.7. Sabbiatura e controllo qualità	70
Compiti	70
Generali	70
Particolari.....	71
Rapporti con la struttura organizzativa	71
Compiti 231	71
Formazione	77
Aree per cui non si riscontra rischio	78
1.8. Responsabile smerigliatura e lucidatura	79
Compiti	79
Generali	79
Particolari.....	80
Rapporti con la struttura organizzativa	81
Compiti 231	81
Formazione	86
Aree per cui non si riscontra rischio	87
1.9. Responsabile programmazione e logistica	88
Compiti	88
Generali	88
Particolari.....	89
Rapporti con la struttura organizzativa	91
Compiti 231	91
Formazione	97

Aree per cui non si riscontra rischio	98
1.10. Controllo qualità di processo.....	99
Compiti	99
Generali	99
Particolari.....	99
Rapporti con la struttura organizzativa	100
Compiti 231	100
Formazione.....	102
Aree per cui non si riscontra rischio	102
1.11. Addetto stampaggio (II).....	103
Compiti	103
Generali	103
Particolari.....	104
Rapporti con la struttura organizzativa	105
Compiti 231	105
Formazione	110
Aree per cui non si riscontra rischio	111
1.12. Responsabile smerigliatura e lucidatura (II) (Linus)	112
Compiti	112
Generali	112
Particolari.....	113
Rapporti con la struttura organizzativa	114
Compiti 231	114
Formazione.....	120
Aree per cui non si riscontra rischio	120
Appendice: le caratteristiche del Modello 231	121
A.1. Premessa	121
A.1.1. Che cos'è il "Modello 231" (MOG 231): definizione	121
A.1.2. La responsabilità amministrativa "231"	121
A.1.3. Cosa deve individuare un MOG 231.....	123
A.2. Whistleblowing.....	123
A.2.1. Definizione.....	123
A.2.2. Gli obblighi a carico del Committente.....	123
A.2.3. Indicazioni a carico del Committente.....	124
2.1.3. Regime sanzionatorio.....	124
A.3. Le categorie di reato.	125
A.3.1. Esiti della ricognizione.....	125
A.3.1. Committente: le potenziali aree di rischio escluse.	125

A.3.1. Committente: le potenziali aree di rischio incluse..... 126

1. Mansionario e compiti 231

1.1. Introduzione

1.1.1. Le variabili organizzative

La definizione di mansionario, organigramma e responsabilità 231 per i dipendenti di Conero & Stevi (indicata con il termine “Committente”), richiede alcune considerazioni di seguito esposte.

1.1.1.1. Motivo dell'analisi

La prima di queste riguarda la motivazione alla base delle variabili che incidono sull'assetto organizzativo dell'Azienda: infatti una organizzazione efficiente consente il raggiungimento degli obiettivi aziendali.

La struttura organizzativa è un fattore essenziale che consente alle organizzazioni di realizzare le strategie e conseguire gli obiettivi.

Molte aziende ricorrono a innovazioni strutturali¹ per ottenere il coordinamento e la flessibilità di cui hanno bisogno.

A causa della complessità del mondo attuale, molte organizzazioni risultano più complesse di quanto fossero in passato.

Le organizzazioni impiegano una grande varietà di soluzioni strutturali per raggiungere gli obiettivi e le finalità prefissate e quasi ogni azienda deve passare attraverso una riorganizzazione per rispondere alle nuove sfide.

1.1.1.2. Le categorie

Le modifiche all'assetto organizzativo solitamente vengono attuate e/o si rendono necessarie qualora l'Azienda intenda:

- a) sperimentare nuove strategie;
- b) rispondere a cambiamenti rispetto all'ambiente esterno ed interno

In particolare, in merito al secondo aspetto, le variabili che influenzano l'organizzazione, a tal fine, si possono articolare in due categorie:

- a) esogene, ovvero che non possono essere controllate dall'Azienda
- b) endogene, ovvero quelle che, al contrario, possono essere controllate dall'Azienda

Appartengono alla prima categoria, in relazione alla situazione del Committente:

1. ambiente;
2. tecnologia;
3. dimensioni;
4. ciclo di vita dei beni o servizi erogati;
5. cultura.

¹ Vedi i c.d. “team interfunzionali” e le “strutture a matrice”.

1.2.1.4. Il raggruppamento

Diverse sono le tipologie di raggruppamenti:

- funzionale;
- divisionale;
- multifocalizzato;
- a rete virtuale;
- olocratico basato sui team.

1.2.2. Il raggruppamento individuato per il Committente

Il raggruppamento funzionale è quello che, oltre ad essere, di fatto, esistente ed implementato presso il Committente, è, altresì, la configurazione organizzativa idonea nel momento storico attuale dell'impresa.

A tal proposito, occorre svolgere alcune brevi considerazioni.

Esso mette insieme dipendenti che svolgono funzioni o processi simili o che concentrano conoscenze e capacità analoghe (es.: addetti allo stampaggio; supporto logistica; ecc..): si tratta di una struttura funzionale, detta anche U-form (unitaria), in cui le attività vengono raggruppate in base a una funzione comune, dalla base fino al vertice dell'organizzazione.

Mediante una struttura funzionale, tutte le conoscenze e le capacità umane riguardo a specifiche attività vengono consolidate, fornendo all'organizzazione una preziosa conoscenza approfondita. Questa struttura è maggiormente efficace quando:

- la profondità dell'esperienza è critica per il raggiungimento degli obiettivi organizzativi;
- l'organizzazione necessita di essere controllata e coordinata attraverso la gerarchia;
- l'efficienza riveste un ruolo importante.

Si sottolinea come questa struttura sia abbastanza efficace e richieda scarso coordinamento "orizzontale".

1.2.2.1. Punti di forza

Con tale struttura, il Committente:

- potrà realizzare più facilmente economie di scala all'interno delle unità funzionali²;
- potrà sviluppare meglio, rispetto ad altre configurazioni, le conoscenze in possesso del Personale³;
- potrà conseguire, in misura maggiore, obiettivi funzionali (relativi, cioè, alle singole funzioni: es.: capo cantiere, responsabile impianto selezione e trattamento, ecc.).

La configurazione funzionale è raccomandata in relazione alle variabili organizzative di tipo esogeno, ed endogene, con riferimento, principalmente alla dimensione economico-finanziaria del Gruppo.

1.2.2.2. Punti di debolezza

Allo stesso tempo occorre sottolineare che tale modello può generare, nel lungo periodo, alcune criticità, come:

- il tempo di risposta lento di fronte ai cambiamenti ambientali sopra descritti;
- un accumulo di decisioni al vertice e il sovraccarico della gerarchia;
- uno scarso coordinamento orizzontale tra le unità organizzative;
- possibilità di un minore grado di innovazione dei servizi;
- adozione di una visione ristretta degli obiettivi organizzativi.

Il principale punto di debolezza della struttura funzionale è la lentezza di risposta a cambiamenti ambientali che richiedano un coordinamento tra le unità organizzative. In una tale organizzazione funzionale e centralizzata, il rischio è quello di accumulare le decisioni da prendere si accumulano e la difficoltà a reagire in maniera sufficientemente rapida ai mutamenti dell'ambiente esterno. Altri svantaggi sono rappresentati dalla lentezza dell'innovazione, a causa dello scarso coordinamento, e dalla limitata visione che i dipendenti hanno degli obiettivi generali.

² Un punto di forza della struttura funzionale è che essa promuove il raggiungimento di economie di scala all'interno delle varie funzioni. La presenza di economie di scala significa che tutti i dipendenti si trovano nello stesso luogo e possono condividere le stesse risorse.

³ La struttura funzionale facilita anche lo sviluppo delle capacità da parte dei dipendenti; questi ultimi sono infatti messi a contatto con un insieme di attività funzionali nell'ambito della loro unità di appartenenza.

1.3. Le prospettive organizzative future

Ad oggi il gruppo funziona in maniera efficace con la struttura esistente, quella funzionale e l'organizzazione per funzioni è ancora l'approccio prevalente alla progettazione organizzativa.

Tuttavia, nell'ipotesi che:

- 1) il Committente ampli le sue attività;
- 2) vengano a modificarsi le condizioni di fondo alla base della sua attività precedentemente descritte (l'ambiente operativo, le tecnologie applicate, il ciclo di vita dei prodotti).

Sarà senza dubbio necessario, come prima tappa evolutiva, quella di creare forme di collegamento orizzontale: pochissime aziende possono sperare di avere successo mantenendo una struttura strettamente funzionale.

Infatti, nel caso di un'organizzazione di piccole dimensioni come il Committente, tale coordinamento informale funziona bene.

Allo stesso tempo, qualora dovesse acquisire dimensioni maggiori, avrà senza dubbio la necessità di meccanismi più forti di collegamento orizzontale, in modo tale da compensare la gerarchia funzionale verticale instaurando collegamenti orizzontali

1.1. Logistica

Compiti

Generali

Il ruolo:

- mette a disposizione dell’Azienda in generale le proprie competenze, la propria esperienza pratica nonché le proprie conoscenze per svolgere con responsabilità ed autonomia, sulla base di procedure e metodi operativi prestabiliti, le mansioni teorico-pratiche;
- mette a disposizione della Funzione Superiore (responsabile logistica e programmazione), e dell’Azienda le proprie conoscenze in attività esecutive, legislative di settore e amministrative, sulla base di procedure e metodi operativi prestabiliti, le quali richiedono preparazione professionale, supportata da adeguata conoscenza di tecnica del lavoro, anche acquisita mediante esperienza pratica con responsabilità ed autonomia operativa limitata alla corretta esecuzione del proprio lavoro, nell’ambito di istruzioni dettagliate e comunque di professionalità necessaria per l’esecuzione di mansioni polivalenti, in applicazione di conoscenze teorico-pratiche e di metodi operativi definiti.
- nello svolgimento dell’attività di logistica:
 - I. opera nel rispetto delle direttive ricevute e delle procedure aziendali e di gruppo, sostenendo con gli interlocutori l’immagine di serietà ed efficienza della Società, assicurando la regolarità, la qualità e la tempistica delle attività assegnate alla mansione;
 - II. applica le modalità di gestione, comprendente le fasi di identificazione, acquisizione e movimentazione interna nel rispetto di tutte delle leggi e normative di settore, delle autorizzazioni in capo alla azienda con particolare attenzione a quelle riguardanti le leggi cogenti del settore di attività e rilevanti per l’organizzazione, nonché le prescrizioni di carattere legislativo/normativo, in modo tale da garantirne il rispetto.

Nello svolgimento dell’attività di logistica, realizza il supporto all’attività di logistica e all’attività di programmazione dell’Azienda su indicazione e supervisione del responsabile logistica e programmazione, nei confronti del quale:

- rende di facile lettura, sia visiva che contabile, la situazione del magazzino, in modo da facilitare la circolazione interna delle merci in lavorazione presso i vari reparti (identificando ogni articolo con apposito cartellino con indicata quantità-cod. articolo-fase di lavorazione);
- rende possibile una consultazione precisa alla programmazione.

Inoltre:

- rende possibile il collegamento tra la fonderia e l’ufficio programmazione, che si concretizza nel controllare costantemente il quantitativo degli articoli stampati in funzione delle linee guida disposte;
- realizza la propria attività al meglio delle proprie possibilità, nel rispetto dei colleghi e del datore di lavoro, al fine di consentire il raggiungimento della massima soddisfazione della Clientela esterna.

Nella loro effettuazione opera nel rispetto di:

- direttive ricevute;

- procedure aziendali;
- normativa di riferimento in tema di salute e sicurezza sul lavoro;
- modello organizzativo e gestionale ex D.Lgs. n. 231/2001;
- sistemi di gestione di qualità adottati.

sulla base delle indicazioni fornite dalla documentazione predisposta all'uso dall'Azienda.

Particolari

In particolare, realizza:

- a) gestione logistica del magazzinaggio merci.

In particolare, nell'ambito dell'attività di magazzinaggio delle merci:

- 1) attua il carico/scarico merci all'interno del magazzino aziendale secondo e, nel corso di tale attività:
 - I. controlla le stesse merci in entrata ed effettua un primo controllo in merito alla qualità delle stesse;
 - II. effettua la pesatura delle merci in entrata;
 - III. effettua lo stoccaggio delle stesse merci, mediante opportuni macchinari (a titolo esemplificativo e non esaustivo: muletto, ecc.);
 - IV. provvede all'organizzazione interna del magazzino;
- 2) prepara le merci in partenza co/fornitori/clienti;
- 3) predispone le consegne ed i ritiri dei prodotti;
- b) supporto al processo di produzione

Nell'ambito delle attività di produzione, effettua un'attività di supporto, ed in particolare realizza:

- il rifornimento dei reparti secondo l'ordine di lavorazione stabilito (ODL) dal responsabile logistica e programmazione (a titolo esemplificativo e non esaustivo: provvede a movimentare il materiale grezzo e renderlo disponibile all'operatore a bordo macchina, che effettuerà il trasporto del medesimo presso i macchinari di pressofusione, al fine di consentire l'avviamento del processo di stampaggio dei prodotti);
 - ritira il prodotto finito scaturito dal processo di produzione e lo colloca nel magazzino aziendale;
 - effettua un'attività di supporto, fornendo proprie valutazioni alla funzione gerarchica superiore, nell'ambito della creazione del modulo relativo alle date di scadenza, per le tempistiche idonee alla realizzazione delle consegne da effettuare nei confronti della linea di produzione.
- c) gestione contabile del magazzino

Nell'ambito della gestione contabile del magazzino, provvede alla gestione documentale delle stesse, mediante opportuna strumentazione hardware e software, atta a registrare su piattaforma informatica i dati sensibili e riferiti alle operazioni svolte, ed in particolare provvede a:

- elaborare il documento di trasporto (DDT), a favore di fornitori e clienti;
- effettuare le annotazioni, all'interno del software gestionale, relative a:
 - I. carico delle merci in entrata;
 - II. carico delle merci in corso di lavorazione;
 - III. carico dei prodotti stampati con relativi avanzamenti di produzione;

- provvede alla stampa, in forma cartacea e laddove necessario per le operazioni di movimentazioni interne e nei rapporti con l'esterno, dei suddetti documenti.
- provvede ad effettuare:
 - con cadenza semestrale, l'inventario dei prodotti, sia grezzi che finiti;
 - con cadenza giornaliera, la compilazione del documento di registrazione del pezzo, sia grezzo che finito

In entrambe i casi, trasmette i dati elementari così raccolti al proprio responsabile per le valutazioni del caso, ovvero per agevolare lo svolgimento delle attività.

d) budgeting

Nell'ambito della definizione del budget aziendale dedicato allo svolgimento delle attività di cui sopra, contribuisce con indicazioni operative e strategiche alla definizione dello stesso per la funzione.

Rapporti con la struttura organizzativa

Dipendenza da:

- responsabile logistica e programmazione.

Compiti 231

Frode informatica

Al fine di evitare la commissione del reato di frode informatica non deve alterare, a vantaggio o nell'interesse del Committente, in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenire senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procurando a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno.

Delitti informatici e trattamento illecito di dati

Al fine di evitare la commissione del reato di delitti informatici e trattamento illecito di dati, non deve, nell'interesse o per il vantaggio del Committente:

- 1) introdursi abusivamente nel sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza (es.: password, pin), ovvero introdursi in esso senza la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo⁴;
- 2) procurarsi, diffondere, comunicare, consegnare codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornire indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo con due obiettivi possibili: a) procurare a sé o ad altri un profitto; b) arrecare ad altri un danno⁵;
- 3) procurarsi, produrre, riprodurre, importare, diffondere, comunicare, consegnare o, comunque, mettere a disposizione di altre apparecchiature, dispositivi o programmi informatici, con i seguenti obiettivi possibili: a) danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti; b) favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento;
- 4) distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici altrui⁶;
- 5) mediante le condotte di cui al punto precedente, ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento⁷;
- 6) se il fatto di cui al punto precedente è diretto a distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o ad ostacolarne gravemente il funzionamento⁸;
- 7) abusivamente procurarsi, riprodurre, diffondere, comunicare o consegnare codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo (al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno)⁹;
- 8) danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento, procurandosi, producendo, riproducendo, importando, diffondendo, comunicando, consegnando o, comunque, mettendo a disposizione di altre apparecchiature, dispositivi o programmi informatici¹⁰.

⁴ Art. 615-ter, cp, "Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico".

⁵ Art. 617-quater, cp, "Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici".

⁶ Art. 635-bis, cp, "Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici".

⁷ Art. 635-quater, cp, "Danneggiamento di sistemi informatici o telematici".

⁸ Art.635-quinquies, cp, "Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità"

⁹ Art.617-quater, cp, "Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici".

¹⁰ Art.615-quinquies, cp, " Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico" ..

Uso di valori di bollo contraffatti o alterati / riproduzione integrale del segno distintivo o una sua alterazione

Al fine di evitare la commissione delle fattispecie richiamate, il personale del Committente non deve porre in essere, nell'interesse o per il vantaggio del Committente, i seguenti comportamenti:

- 1) non deve fare uso di valori di bollo contraffatti o alterati;
- 2) non deve effettuare una riproduzione integrale del segno distintivo o una sua alterazione, imitazione fraudolenta o falsificazione parziale, in modo che possa confondersi con quello originario.

Omicidio colposo

Al fine di evitare la commissione del reato di omicidio colposo, non deve, nell'interesse o per il vantaggio del Committente, non deve porre alcuna azione e/o omissione finalizzata a provocare la morte del soggetto passivo, commesse in violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro (TU Sicurezza), realizzatosi (pur mancando l'intenzionalità dell'evento lesivo) a seguito della sua negligenza, imperizia, imprudenza (colpa generica) o per l'inosservanza di leggi e regolamenti (colpa specifica)¹¹.

Lesioni personali colpose

Al fine di evitare la commissione del reato di lesioni personali colpose, non deve, nell'interesse o per il vantaggio del Committente, non deve compiere alcun comportamento lesivo¹², ivi compreso anche quello di tipo morale (es.: minacce) o non violento (es.: contagio attraverso contatto), idoneo¹³ ad originare una malattia fisica e/o mentale¹⁴.

¹¹ La normativa sulla responsabilità amministrativa dell'Ente prevede, ad oggi, che viene ad essa attribuita, nel caso di omicidio colposo (Art. 25-septies), nel momento in cui avviene, da parte del Ruolo, una violazione delle generiche norme sulla tutela della salute e della sicurezza sul lavoro (anche in assenza di una generica o specifica o utilità derivante direttamente dal reato commesso dal Ruolo stesso: in relazione al delitto perpetrato con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro è infatti sufficiente che i presidi e le misure previsti dalla normativa sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro non siano stati implementati, determinando, in tal modo, un vantaggio economico indiretto per l'ente). Ne segue che, se da un lato il Ruolo, al fine di evitare in ogni caso una responsabilità a proprio carico per il delitto commesso e una responsabilità amministrativa per l'Ente, d'altro lato questo non deve porre in essere, a riguardo delle norme poste a tutela della sicurezza del lavoratore (attraverso, per esempio, la mancata valutazione dei rischi aziendali e/o della nomina del responsabile interno per la sicurezza), una condotta negligente sotto questo profilo, tale cioè da determinare il reato.

¹² Deve essere inteso come il compimento di un atto che arreca una lesione.

¹³ La normativa sulla responsabilità amministrativa dell'Ente prevede, ad oggi, che viene ad essa attribuita, nel caso di lesioni colpose (Art. 25-septies), nel momento in cui avviene, da parte del Ruolo, una violazione delle generiche norme sulla tutela della salute e della sicurezza sul lavoro (anche in assenza di una generica o specifica o utilità derivante direttamente dal reato commesso dal Ruolo stesso: in relazione al delitto perpetrato con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro è infatti sufficiente che i presidi e le misure previsti dalla normativa sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro non siano stati implementati, determinando, in tal modo, un vantaggio economico indiretto per l'ente). Ne segue che, se da un lato il Ruolo, al fine di evitare in ogni caso una responsabilità a proprio carico per il delitto commesso e una responsabilità amministrativa per l'Ente, d'altro lato questo non deve porre in essere, a riguardo delle norme poste a tutela della sicurezza del lavoratore (attraverso, per esempio, la mancata valutazione dei rischi aziendali e/o della nomina del responsabile interno per la sicurezza), una condotta negligente sotto questo profilo, tale cioè da determinare il reato.

¹⁴ Deve essere inteso come l'insorgenza di una malattia conseguenza della lesione stessa (le lesioni devono essere commesse, ai fini dell'attribuzione della responsabilità amministrativa 231 in capo all'Ente, solamente quelle in violazione delle norme per prevenzione degli infortuni sul lavoro., ove per malattia deve intendersi qualsiasi alterazione anatomica o funzionale dell'organismo ancorché localizzata e non influente sulle condizioni organiche generali. Tra le lesioni è possibile ricomprendere, ad esempio, le percosse, le alterazioni anatomiche di minima rilevanza, lo stress, la paura e l'angoscia. Per quanto concerne la durata della malattia, si ritiene che essa persista finché dura il processo di reazione dell'organismo. Si ricorda che, nonostante la norma prescriva la procedibilità a querela della persona offesa, se la violazione è commessa con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o abbia determinato una malattia professionale sussiste sempre la procedibilità d'ufficio.

Al fine di evitare la commissione del reato di violazione del diritto d'autore, non deve, nell'interesse o per il vantaggio del Committente:

1. mettere a disposizione del pubblico, in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta, o di parte di essa (es.: protocolli di selezione e trattamento realizzati da imprese diverse dal committente che vengono utilizzati o pubblicati, ad esempio sul proprio sito internet aziendale, o su altre reti telematiche come se fossero propri), oppure riguardanti opere altrui non destinate alla pubblicazione, qualora ne risulti offeso l'onore o la reputazione (es.: messaggi promozionali riguardanti l'erogazione di servizi realizzati da imprese diverse dal Committente, non ancora rese pubbliche, che vengono utilizzati o pubblicati, ad esempio sul proprio sito internet aziendale, o su altre reti telematiche come se fossero propri);
2. abusivamente duplicare, per trarne profitto, di programmi per elaboratore; non deve importare, distribuire, vendere, o detenere a scopo commerciale o imprenditoriale o concedere in locazione, programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE; non deve predisporre di mezzi per rimuovere o eludere i dispositivi di protezione di programmi per elaboratori (es.: chiunque, all'interno della struttura organizzativa del Committente, provvede all'abusiva duplicazione di programmi);
3. riprodurre, trasferire su altro supporto, distribuire, comunicare, presentare o dimostrare in pubblico, il contenuto di una banca dati¹⁵; oppure provvedere all'estrazione di dati o al reimpiego della banca dati; non devono distribuire, vendere o concedere in locazione banche di dati (es. : chiunque, nell'interesse o nel vantaggio del Committente, attraverso l'accesso a banche dati online, riproduca in tutto o in parte opere, documenti di interesse, al fine di trarne un vantaggio in termini di pubblicità).

¹⁵ Le raccolte di opere, dati o altri elementi indipendenti, sistematicamente o metodicamente disposti ed individualmente accessibili mediante mezzi elettronici o in altro modo, con esclusione dei contenuti e dei diritti sugli stessi esistenti.

Divieto di scarico di acque reflue industriali

Al fine di evitare la commissione delle fattispecie richiamate, il personale del Committente non deve attuare i seguenti comportamenti, ovvero non deve, nell'interesse o per il vantaggio del Committente, aprire oppure effettuare un nuovo scarichi di acque reflue industriali, senza autorizzazione; non deve continuare ad effettuare o mantenere detti scarichi dopo che l'autorizzazione sia stata sospesa o revocata. Il comportamento viene sanzionato maggiormente qualora le condotte utili ad effettuare le precedenti azioni riguardino gli scarichi di acque reflue industriali contenenti talune sostanze pericolose (quelle comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze ex Tabelle 5 e 3/A, Allegato 5, Parte III, TUA).

Il ruolo non deve effettuare uno scarico di acque reflue industriali, in relazione alla presenza delle sostanze indicate nella Tabella 5, Allegato 5, Parte III del TUA, determinando un superamento dei valori limite fissati nella tabella 3 o, nel caso di scarico sul suolo, nella tabella 4 dell'Allegato 5, Parte III, TUA, oppure i limiti più restrittivi fissati dalle regioni o dalle province autonome o dall'Autorità competente (ex art. 107, c.1, TUA). Non deve altrettanto cagionare il superamento dei valori limite fissati per le sostanze contenute nella tabella 3/A del medesimo Allegato 5.

Non deve, al di fuori dei casi richiamati appena sopra al precedente capoverso, effettuare uno scarico di acque reflue industriali contenenti talune sostanze pericolose (quelle comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze ex Tabelle 5 e 3/A, Allegato 5, Parte III, TUA), senza osservare le prescrizioni dell'autorizzazione, o le altre prescrizioni dell'autorità competente (ex art. 107, c. 1, e 108, c. 4 del TUA).

Si definisce scarico (art. 74, c.1, lett. f), TUA), qualsiasi immissione effettuata esclusivamente tramite un sistema stabile di collettamento che collega senza soluzione di continuità il ciclo di produzione del refluo con il corpo ricevente acque superficiali, nel suolo, nel sottosuolo e in rete fognaria, indipendentemente dalla loro natura inquinante, anche sottoposte a preventivo trattamento di depurazione. Sono esclusi i rilasci di acque previsti all'articolo 114, ovvero delle dighe.

Si definisce acque reflue industriali (art. 74, c.1, lett. h), TUA), qualsiasi tipo di acque reflue scaricate da edifici od impianti in cui si svolgono attività commerciali o di produzione di beni, diverse dalle acque reflue domestiche e dalle acque meteoriche di lavamento. In tal senso, non rileva, il grado o la natura dell'inquinamento delle acque, ma esclusivamente la natura dell'attività dalle quali esse provengono, così che qualunque tipo di acqua che deriva dallo svolgimento di un'attività produttiva rientra nella definizione di acque reflue industriali.

L'oggetto del reato deve essere costituito da scarichi di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose di cui alle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla Parte III del Decreto Legislativo.

Inquinamento ambientale

Al fine di evitare la commissione delle fattispecie richiamate, il personale del Committente non deve attuare i seguenti comportamenti, ovvero non deve provocare una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili: 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo; 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.

La "compromissione" si distingue dal "deterioramento" per la proiezione dinamica degli effetti, nel senso di una situazione tendenzialmente irrimediabile (compromessa appunto) che può perciò teoricamente ricomprendere condotte causali al tempo stesso minori o maggiori di un'azione di danneggiamento, ma che rispetto a questo abbiano un maggior contenuto di pregiudizio futuro.

Scarichi di acque reflue industriali

Al fine di evitare la commissione delle fattispecie richiamate, il personale del Committente non deve attuare i seguenti comportamenti, ovvero non deve, nell'interesse o per il vantaggio del Committente, aprire oppure effettuare un nuovo scarichi di acque reflue industriali, senza autorizzazione; non deve continuare ad effettuare o mantenere detti scarichi dopo che l'autorizzazione sia stata sospesa o revocata. Il comportamento viene sanzionato maggiormente qualora le condotte utili ad effettuare le precedenti azioni riguardino gli scarichi di acque reflue industriali contenenti talune sostanze pericolose (quelle comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze ex Tabelle 5 e 3/A, Allegato 5, Parte III, TUA).

Il ruolo non deve effettuare uno scarico di acque reflue industriali, in relazione alla presenza delle sostanze indicate nella Tabella 5, Allegato 5, Parte III del TUA, determinando un superamento dei valori limite fissati nella tabella 3 o, nel caso di scarico sul suolo, nella tabella 4 dell'Allegato 5, Parte III, TUA, oppure i limiti più restrittivi fissati dalle regioni o dalle province autonome o dall'Autorità competente (ex art. 107, c.1, TUA). Non deve altrettanto cagionare il superamento dei valori limite fissati per le sostanze contenute nella tabella 3/A del medesimo Allegato 5.

Non deve, al di fuori dei casi richiamati appena sopra al precedente capoverso, effettuare uno scarico di acque reflue industriali contenenti talune sostanze pericolose (quelle comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze ex Tabelle 5 e 3/A, Allegato 5, Parte III, TUA), senza osservare le prescrizioni dell'autorizzazione, o le altre prescrizioni dell'autorità competente (ex art. 107, c. 1, e 108, c. 4 del TUA).

Si definisce scarico (art. 74, c.1, lett. f), TUA), qualsiasi immissione effettuata esclusivamente tramite un sistema stabile di collettamento che collega senza soluzione di continuità il ciclo di produzione del refluo con il corpo ricettore acque superficiali, nel suolo, nel sottosuolo e in rete fognaria, indipendentemente dalla loro natura inquinante, anche sottoposte a preventivo trattamento di depurazione. Sono esclusi i rilasci di acque previsti all'articolo 114, ovvero delle dighe.

Si definisce acque reflue industriali (art. 74, c.1, lett. h), TUA), qualsiasi tipo di acque reflue scaricate da edifici od impianti in cui si svolgono attività commerciali o di produzione di beni, diverse dalle acque reflue domestiche e dalle acque meteoriche di lavamento. In tal senso, non rileva, il grado o la natura dell'inquinamento delle acque, ma esclusivamente la natura dell'attività dalle quali esse provengono, così che qualunque tipo di acqua che deriva dallo svolgimento di un'attività produttiva rientra nella definizione di acque reflue industriali.

L'oggetto del reato deve essere costituito da scarichi di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose di cui alle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla Parte III del Decreto Legislativo.

Miscelazione dei rifiuti

Al fine di evitare la commissione delle fattispecie richiamate, il personale del Committente non deve attuare i seguenti comportamenti¹⁶, ovvero non deve, nell'interesse o per il vantaggio del Committente, provvedere alla miscelazione dei rifiuti prodotti, ed in particolare della confusione dei rifiuti pericolosi con quelli non pericolosi. Per miscelazione si intende la "mescolanza, volontaria o involontaria, di due o più tipi di rifiuti aventi codici identificativi diversi, sì da dare origine ad una miscela per la quale non è previsto uno specifico codice identificativo" (Cass. sez. III, 19333/2009), che è penalmente rilevante in tutti i casi in cui le stesse siano effettuate in violazione del divieto di miscelazione di rifiuti pericolosi di cui all'art. 187 del TUA.

Deposito incontrollato i rifiuti

Al fine di evitare la commissione delle fattispecie richiamate, il personale del Committente non deve attuare i seguenti comportamenti, non deve, nell'interesse o per il vantaggio del Committente depositare in modo incontrollato i rifiuti originati dal processo produttivo e gestiti direttamente o su indicazione del responsabile in un determinato luogo diverso da quello costituito dalle apposite aree / contenitori adibiti al conferimento dei rifiuti, prima della raccolta e movimentazione verso l'esterno dell'unità locale da cui originano, oppure presso aree esterne. Per deposito incontrollato si deve intendere una forma di deposito temporaneo in merito al quale non vengono rispettate le condizioni¹⁷ fissate dalla normativa vigente (art. 185-bis). Se un deposito di rifiuti sul terreno, se non risulta consentito come deposito temporaneo o come stoccaggio deve essere considerato illecito (quale deposito incontrollato o abbandono) e, come tale, vietato. A maggior ragione se ricorrono le condizioni per ipotizzare una fattispecie di scarica abusiva¹⁸.

Abbandono dei rifiuti

¹⁶ Si sottolinea come tutte le condotte illecite sanzionate negli articoli richiamati presentano una indicazione in comune, con riferimento al fatto che devono essere perfezionate ai danni di un Ente pubblico.

¹⁷ Ricordato che, con deposito temporaneo si intende «il raggruppamento dei rifiuti e il deposito preliminare alla raccolta ai fini del trasporto di detti rifiuti in un impianto di trattamento, effettuati, prima della raccolta, nel luogo in cui gli stessi sono prodotti, da intendersi quale l'intera area in cui si svolge l'attività che ha determinato la produzione dei rifiuti o, per gli imprenditori agricoli di cui all' art. 2135 del codice civile , presso il sito che sia nella disponibilità giuridica della cooperativa agricola, ivi compresi i consorzi agrari, di cui gli stessi sono soci, alle seguenti condizioni: 1) i rifiuti contenenti gli inquinanti organici persistenti di cui al regolamento (CE) n. 850/2004, e successive modificazioni, devono essere depositati nel rispetto delle norme tecniche che regolano lo stoccaggio e l'imballaggio dei rifiuti contenenti sostanze pericolose e gestiti conformemente al suddetto regolamento; 2) i rifiuti devono essere raccolti ed avviati alle operazioni di recupero o di smaltimento secondo una delle seguenti modalità alternative, a scelta del produttore dei rifiuti: con cadenza almeno trimestrale, indipendentemente dalle quantità in deposito; quando il quantitativo di rifiuti in deposito raggiunga complessivamente i 30 metri cubi di cui al massimo 10 metri cubi di rifiuti pericolosi. In ogni caso, allorché il quantitativo di rifiuti non superi il predetto limite all'anno, il deposito temporaneo non può avere durata superiore ad un anno; 3) il "deposito temporaneo" deve essere effettuato per categorie omogenee di rifiuti e nel rispetto delle relative norme tecniche, nonché, per i rifiuti pericolosi, nel rispetto delle norme che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in essi contenute; 4) devono essere rispettate le norme che disciplinano l'imballaggio e l'etichettatura delle sostanze pericolose; 5) per alcune categorie di rifiuto, individuate con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministero per lo sviluppo economico, sono fissate le modalità di gestione del deposito temporaneo».

¹⁸ Conclusione che, tuttavia, va integrata con un elemento molto rilevante (non messo in risalto dalla sentenza in esame, incentrata, come si è detto, sulla problematica della natura istantanea o permanente del reato) di tipo temporale. Infatti, l'art. 2, comma 1, lett. g), d.lgs. n. 36/03 sulle discariche, fornendo la già richiamata nozione di «discarica», aggiunge che si considera tale anche «qualsiasi area ove i rifiuti sono sottoposti a deposito temporaneo per più di un anno. Sono esclusi da tale definizione gli impianti in cui i rifiuti sono scaricati al fine di essere preparati per il successivo trasporto in un impianto di recupero, trattamento o smaltimento, e lo stoccaggio di rifiuti in attesa di recupero o trattamento per un periodo inferiore a tre anni come norma generale, o lo stoccaggio di rifiuti in attesa di smaltimento per un periodo inferiore a un anno».

Con la conseguenza che il perdurare del deposito oltre un anno in caso di deposito temporaneo, oltre tre anni in caso di stoccaggio di rifiuti destinati a recupero o trattamento ovvero oltre un anno in caso di stoccaggio di rifiuti destinati a smaltimento comporterebbe, automaticamente, in assenza di autorizzazione, l'integrazione del reato più grave di scarica abusiva. Anche se, per motivi di coerenza sistematica, a tale conclusione si può pervenire, a nostro sommo avviso, solo se si tratta di fattispecie «rilevanti in termini spaziali e quantitativi», così come richiesto dalla costante giurisprudenza in tema di discariche.

Al fine di evitare la commissione delle fattispecie richiamate, il personale del Committente non deve attuare i seguenti comportamenti, ovvero non deve, nell'interesse o per il vantaggio del Committente abbandonare i rifiuti, originati dal processo produttivo e gestiti direttamente o su indicazione del responsabile in un determinato luogo diverso da quello costituito dalle apposite aree / contenitori adibiti al conferimento dei rifiuti, prima della raccolta e movimentazione verso l'esterno dell'unità locale da cui originano, oppure presso aree esterne¹⁹.

Immissione rifiuti in acque superficiali o sotterranee

Il ruolo non deve, nell'interesse o per il vantaggio del Committente immettere i rifiuti originati dal processo produttivo e gestiti direttamente o su indicazione del responsabile in acque superficiali o sotterranee, siano essi liquidi o solidi. Si fa presente che esso è differente rispetto all'attività di scarico (peraltro avente per oggetto un rifiuto, proveniente da attività di impresa, allo stato liquido), in quanto esso viene consentito, purché rispetti le condizioni fissate dalla normativa (v. Allegati Parte III, TUA), o comunque fissati nell'autorizzazione allo scarico.

Frodi contro le industrie nazionali

Al fine di evitare la commissione delle fattispecie richiamate, il personale del Committente non deve porre in essere, nell'interesse o per il vantaggio del Committente, i seguenti comportamenti, ovvero vendere o immettere altrimenti in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti a indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto²⁰.

¹⁹ Si fa notare che, con il termine abbandono dei rifiuti, si connota per i seguenti tratti distintivi: è un'attività caratterizzata dal disinteresse dell'autore per la sorte del rifiuto e dalla «mera occasionalità» dell'azione desumibile da elementi sintomatici quali le modalità della condotta (ad es. la sua estemporaneità o il mero collocamento dei rifiuti in un determinato luogo in assenza di attività prodromiche o successive al conferimento), la quantità di rifiuti abbandonata, l'unicità della condotta di abbandono. E' differente, quindi, dal reato di discarica abusiva proprio per queste ragioni: con questo si realizza, infatti, una condotta abituale (come nel caso di plurimi conferimenti) ovvero un'unica azione ma strutturata, anche se in modo grossolano e chiaramente finalizzata alla definitiva collocazione dei rifiuti in loco; rifacendosi, con tutta evidenza, alla giurisprudenza consolidata secondo cui la discarica abusiva si configura «tutte le volte in cui, per effetto di una condotta ripetuta, i rifiuti vengono scaricati in una determinata area, trasformata di fatto in deposito o ricettacolo di rifiuti con tendenziale carattere di definitività, in considerazione delle quantità considerevoli degli stessi e dello spazio occupato»; con la ulteriore precisazione che «sono sufficienti: l'accumulo ripetuto e non occasionale di rifiuti in un'area determinata; l'eterogeneità della massa dei materiali; la definitività del loro abbandono; il degrado, anche solo tendenziale, dello stato dei luoghi». Si fa presente che, quando l'abbandono dei rifiuti è reiterato nel tempo e rilevante in termini spaziali e quantitativi, il fenomeno può essere qualificato come discarica abusiva (Sez. III, n. 49911 del 10 novembre 2009, Manni, rv. 245.865) e il reato di discarica abusiva è configurabile anche in caso di accumulo di rifiuti che, per le loro caratteristiche, non risultino raccolti per ricevere nei tempi previsti una o più destinazioni conformi alla legge e comportino il degrado dell'area su cui insistono, anche se collocata all'interno dello stabilimento produttivo (Sez. III, n. 41351 del 18 settembre 2008, Fulgori, rv. 241.533).

²⁰ La contraffazione si realizza quando il marchio o gli altri segni distintivi vengano riprodotti abusivamente, più o meno pedissequamente, nei propri elementi essenziali, per essere apposti su prodotti affini non genuini in modo idoneo a confondere i consumatori sulla loro provenienza. Ai fini dell'integrazione degli elementi costitutivi della fattispecie criminosa all'esame, si precisa che: a) l'autore della condotta illecita deve avere consapevolezza che gli strumenti e segni di riconoscimento protetti dalla norma siano stati depositati, registrati, brevettati nelle forme di legge e la volontarietà della condotta di falsificazione; b) è necessario che siano state osservate le norme delle leggi interne o delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale. c) Il reato, ad esempio, potrebbe dirsi integrato qualora sul materiale dell'ente venga riprodotto abusivamente un marchio invero altrui (si pensi a brochure, presentazioni, ecc.).

Corruzione tra privati

Al fine di evitare la commissione delle fattispecie richiamate, il personale del Committente non deve porre in essere, nell'interesse o per il vantaggio del Committente, i seguenti comportamenti, ovvero, in qualità di amministratore, dirigente preposto, soggetto preposti alla redazione dei documenti contabili societari, anche per interposta persona²¹, non deve sollecitare o ricevere, per sé o per altri, denaro o altre utilità non dovuti, o accettare la promessa, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà²².

Istigazione alla corruzione tra privati

Al fine di evitare la commissione delle fattispecie richiamate, il personale del Committente non deve porre in essere, nell'interesse o per il vantaggio del Committente, i seguenti comportamenti, ovvero non deve offrire o promettere denaro od altre utilità non dovuti ad amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di altre società o enti privati (diverse, cioè dall'Ente / Committente), ed anche a chi svolge in essi un'attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, con l'obiettivo di fargli compiere, oppure omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà a vantaggio del Committente), i quali non accettano detta offerta o detta promessa²³.

Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza

Al fine di evitare la commissione delle fattispecie richiamate, il personale del Committente non deve porre in essere, nell'interesse o per il vantaggio del Committente, i seguenti comportamenti, non deve, in qualità di amministratore (oppure di direttore generale, di dirigente preposto alla redazione di documenti contabili societari (la normativa prevede anche sindaci e liquidatori di società o enti e gli altri soggetti)), sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza, o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali nelle comunicazioni alle predette autorità previste in base alla legge, per ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza, vanno ad esporre fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazione, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei sottoposti alla vigilanza ovvero, allo stesso fine, occultano con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte fatti che avrebbero dovuto comunicare, concernenti la situazione medesima²⁴.

²¹ Tra questi, la normativa richiama anche la figura del Direttore generale, non presente all'interno del Committente.

²² sono altresì responsabili del comportamento di questa fattispecie: a) chi, nell'ambito organizzativo della società o dell'ente privato esercita funzioni direttive diverse da quelle proprie dei soggetti appena elencati; b) chi compie tali attività, essendo sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti citati da inizio paragrafo.

²³ Sono altresì responsabili del comportamento di questa fattispecie: a) chi, nell'ambito organizzativo della società o dell'ente privato esercita funzioni direttive diverse da quelle proprie dei soggetti appena elencati; b) chi compie tali attività, essendo sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati ad inizio punto elenco. A titolo esemplificativo il reato in questione può essere integrato qualora: 1. l'amministratore o altro soggetto della Società corrompe il responsabile acquisti di un'altra società ottenendo in cambio la possibilità di effettuare un'importante fornitura a prezzi maggiorati; 2. il responsabile acquisti della Società corrompe il responsabile delle vendite di un fornitore ottenendo in cambio la possibilità di avere una fornitura a prezzi particolarmente ribassati; 4. l'amministratore della società o altro soggetto corrompe l'amministratore di un'altra società o il responsabile amministrativo al fine di concludere un accordo illecito finalizzato a transazioni economiche per operazioni inesistenti, destinate solo alla creazione di provviste di denaro; 5. l'amministratore o altro soggetto della società dà o promette a dirigenti di un potenziale cliente regali, omaggi o altre utilità che esulano dalle normali pratiche commerciali finalizzate esclusivamente all'ottenimento di un importante contratto di fornitura. In tali ipotesi risulta evidente come l'attività corruttiva posta in essere dal soggetto corruttore possa comportare, oltre ad una responsabilità individuale, anche una responsabilità amministrativa per la Società nel cui interesse e vantaggio il soggetto corruttore ha agito. Possono essere rilevanti anche ipotesi di operazioni infragruppo: 6. l'amministratore della società controllata corrompe l'amministratore della società capogruppo per concludere un'operazione di vendita di beni o servizi infragruppo al fine dell'abbattimento dell'imponibile attraverso una lievitazione dei costi.

²⁴ La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi (vengono altresì puniti, con la stessa pena i soggetti di cui sopra, i quali, in qualsiasi forma, anche omettendo le comunicazioni dovute alle predette autorità, consapevolmente ne ostacolano le funzioni).

Al fine di evitare la commissione del reato di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici, non deve, nell'interesse o per il vantaggio del Committente, non deve occultare o distruggere, in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto²⁵.

²⁵ Il delitto di occultamento o distruzione di documenti contabili è posto a tutela della "trasparenza fiscale" (Cass. Pen., Sez. III, n. 6752/2011), ossia dell'interesse dell'amministrazione finanziaria a che non vengano frapposti ostacoli all'accertamento dell'an e del quantum debeatur a titolo di imposta (bene giuridico protetto). Dal punto di vista dei soggetti attivi, si tratta di un reato comune, potendo essere commesso sia dal contribuente, con riguardo ai "documenti contabili" alla cui tenuta è obbligato, sia da soggetti diversi dal contribuente al quale tali documenti appartengono. Ciò trova conferma nel fatto che il dolo specifico richiesto dalla norma è, alternativamente, articolato nel "fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto" e nel fine "di consentire l'evasione a terzi", sicché il reato potrà essere commesso (oltre che dal contribuente) anche da un soggetto che agisca per consentire al contribuente di sottrarsi al pagamento delle imposte sui redditi o dell'IVA. L'oggetto materiale del reato è rappresentato dalle "scritture contabili" e dai "documenti di cui è obbligatoria la conservazione" (e.g. documenti commerciali, previdenziali). Ai fini dell'integrazione del reato è necessaria la distruzione o l'occultamento delle scritture contabili e dei documenti di cui è obbligatoria la conservazione secondo la Legge (Con riferimento all'obbligo di conservazione, l'art. 22 del D.P.R. n. 600/1973, dispone che: "Le scritture contabili obbligatorie ai sensi del presente decreto, di altre leggi tributarie, del codice civile o di leggi speciali devono essere conservate fino a quando non siano definiti gli accertamenti relativi al corrispondente periodo d'imposta, anche oltre al termine stabilito dall'art. 2220 del codice civile o da altre leggi tributarie, salvo il disposto di cui all'art. 2475 del codice civile. Gli eventuali supporti meccanografici, elettronici e similari devono essere conservati fino a quando i dati contabili in essi contenuti non siano stati stampati sui libri e registri previsti dalle vigenti disposizioni di legge. L'autorità adita in sede contenziosa può limitare l'obbligo di conservazione alle scritture rilevanti per la risoluzione della controversia in corso").

Aree per cui non si riscontra rischio

1.2. Amministrazione

Compiti

Generali

Il ruolo:

- mette a disposizione dell'Azienda in generale le proprie competenze, la propria esperienza pratica nonché le proprie conoscenze per svolgere con responsabilità ed autonomia, sulla base di procedure e metodi operativi prestabiliti, le mansioni teorico-pratiche;
- mette a disposizione della Funzione Superiore (responsabile logistica e programmazione) e dell'Azienda le proprie conoscenze in attività esecutive, legislative di settore e amministrative, sulla base di procedure e metodi operativi prestabiliti, le quali richiedono preparazione professionale, supportata da adeguata conoscenza di tecnica del lavoro, anche acquisita mediante esperienza pratica con responsabilità ed autonomia operativa limitata alla corretta esecuzione del proprio lavoro, nell'ambito di istruzioni dettagliate e comunque di professionalità necessaria per l'esecuzione promiscua di mansioni polivalenti, in applicazione di conoscenze teorico-pratiche e di metodi operativi definiti.
- nello svolgimento dell'attività:
 - I. opera nel rispetto delle direttive ricevute e delle procedure aziendali e di gruppo, sostenendo con gli interlocutori l'immagine di serietà ed efficienza della Società, assicurando la regolarità, la qualità e la tempistica delle attività assegnate alla mansione;
 - II. applica le modalità di gestione contabile nel rispetto di tutte delle leggi e normative di settore, delle autorizzazioni in capo alla azienda con particolare attenzione a quelle riguardanti le leggi cogenti del settore di attività e rilevanti per l'organizzazione, nonché le prescrizioni di carattere legislativo/normativo, in modo tale da garantirne il rispetto.

Nello svolgimento dell'attività di amministrazione, realizza le attività al meglio delle proprie possibilità, nel rispetto dei colleghi e del datore di lavoro, al fine di consentire il raggiungimento della massima soddisfazione della Clientela esterna.

Si occupa di:

- gestione amministrativa e contabile della società;
- stesura report finanziari ed economici;
- disposizioni bancarie;
- altre attività amministrative a supporto della proprietà;
- supporto alle funzioni gerarchicamente sovraordinate, attraverso la fornitura di dati costantemente aggiornati;
- fornitura dell'adeguato supporto per la redazione della contabilità ai fini civilistici, e predisposizione della documentazione e dai dati per la stesura del bilancio.

Nello svolgimento dell'attività di amministrazione, realizza le attività al meglio delle proprie possibilità, nel rispetto dei colleghi e del datore di lavoro, al fine di consentire il raggiungimento della massima soddisfazione della Clientela esterna. Nella loro effettuazione, opera nel rispetto di:

- direttive ricevute;
- procedure aziendali;
- normativa di riferimento in tema di salute e sicurezza sul lavoro;

- modello organizzativo e gestionale ex D.Lgs. n. 231/2001;
- sistemi di gestione di qualità adottati.

sulla base delle indicazioni fornite dalla documentazione predisposta all'uso dall'Azienda.

Particolari

In particolare, realizza:

a) Contabilità generale

Nello svolgimento dell'attività di contabilità aziendale, realizza:

- l'effettuazione delle registrazioni di ogni movimento contabile, ed in particolare:
 - i. tenuta della prima nota di cassa (ed in particolare provvede a recuperare la documentazione atta alla stesura del libro giornale);
 - ii. gestione delle entrate e dei pagamenti;
 - iii. registrazione delle fatture attive e passive (ed in particolare: l'emissione delle fatture attive, ed in particolare, ogni inizio di mese, o quando necessario e richiesto, provvede alla stesura e all'invio delle fatture attive, previo recupero dati inerenti da archivio dati gestionale; in particolare, quando necessario, effettua il controllo e la registrazione fatture passive, previo recupero documenti cartacei e dati inerenti da archivio dati gestionale);
 - iv. scritture di contabilità di base;
 - v. tenuta di libri contabili e fiscali;
 - vi. stesura del bilancio;
 - vii. adempimenti fiscali e previdenziali;
 - viii. corretto inserimento in prima nota della fatturazione attiva;
 - ix. report periodici sulla situazione contabile, con l'obiettivo di fornire un quadro chiaro della situazione economica dell'azienda e supportare l'Azienda nella realizzazione dell'attività di budgeting.
- l'elaborazione dei dati contabili rilevanti per l'assunzione delle decisioni strategiche d'impresa;
- la velocizzazione ("expediting") dell'incasso clienti; nell'assolvere a tale compito, deve ordinatamente:
 - a) verificare le scadenze dei crediti nei confronti dei soggetti debitori;
 - b) verificare se il credito è scaduto;
 - c) contattare direttamente il Cliente per effettuare un sollecito circa il rispetto delle scadenze.
- Verifica l'andamento di cassa (cash management) e predispone il reporting della situazione delle banche. Nell'assolvere a tale compito, deve ordinatamente:
 - a) il soddisfacimento delle richieste, inoltrate dal soggetto gerarchicamente sovraordinato attraverso le consuete modalità (es.: per via orale), secondo una cadenza temporale non prestabilita (es.: ogni giorno, ogni due giorni, ecc...);
 - b) la fornitura dei dati riguardanti la posizione contabile dell'Azienda presso gli istituti di credito, sulla base informazioni registrati su apposita maschera informatica (es.: foglio excel, ed in particolare su tabelle pivot, anche acquisendo i dati contabili dai gestionali "home banking" degli istituti di credito presso i quali sono stati aperti i conti);
 - c) l'effettuazione della valutazione collegiale della situazione contabile con i soggetti gerarchicamente subordinati, lasciando traccia scritta delle conclusioni della riunione effettuata;

- d) l'effettuazione delle azioni di cash management frutto dell'interazione collegiale, al fine di rispettare le scadenze previste, e predisporre, laddove richiesto dalla funzione superiore, opportuno report esplicativo della situazione contabile relativa all'istituto/i di credito con i quali l'Azienda intrattiene rapporti; predispone, eventualmente, report a favore del soggetto gerarchicamente sovraordinato.
- provvede, secondo gli obblighi di legge che impattano sulle attività economiche e giuridiche dell'azienda, siano esse in relazione a soggetti interni che esterni;
 - Controlla l'estratto conto;
 - Conciliazione l'estratto conto;
 - Preparazione documenti per il commercialista. Nell'assolvere a tale compito, deve ordinatamente:
 - i. Predisporre e/o preparare e/o controllare la documentazione contabile per il consulente aziendale esterno;
 - ii. Trasmettere, via posta ordinaria e/o via posta elettronica, la documentazione, secondo le scadenze prestabilite internamente e/o imposte dalla normativa, verso la funzione gerarchicamente sovraordinata, oppure direttamente verso il consulente esterno;
 - iii. Ricevere il documento che attesta l'avvenuta consegna presso il consulente aziendale esterno.
 - F 24/ note contabili. Nell'assolvere a tale compito, ed in particolare per quanto attiene al pagamento degli F24, deve ordinatamente:
 - i. Ricevere la documentazione dal responsabile delle risorse umane (F24);
 - ii. Effettuare la riconciliazione bancaria, ovvero verificare la disponibilità delle risorse finanziarie per il pagamento delle buste paga, mediante il confronto tra saldo disponibile come emerso dalla contabilità e il saldo disponibile, a livello bancario;
 - iii. Effettuare l'ordine di pagamento delle buste paga.
 - predisporre gli avvisi e cartelle
 - rapporti con amministrazioni comunali
 - Supervisione prima nota
 - Controllo scadenziari clienti

Inoltre, provvede a:

- redazione e stampa della documentazione fiscale obbligatoria e non;
- la gestione degli agenti rappresentanti; in particolare provvede, a tal fine, all'invio dei conteggi provvigionali, e alla gestione dei contributi previdenziali.

a) supporto responsabile del Personale

Nello svolgimento dell'attività di supporto al responsabile del Personale, contribuendo alla gestione del personale dipendente, ed in particolare realizza:

- la stesura, la compilazione e la corretta tenuta del registro delle presenze dei dipendenti; in particolare, a tal fine, ogni inizio del mese, provvede ad acquisire i dati essenziali all'uopo, trasmettendoli al responsabile del personale;

b) budgeting

Nello svolgimento dell'attività di definizione del budget aziendale ("budgeting"), realizza:

- la stesura dei budget finanziari; in particolare, sulla scorta dei dati elementari riscontrati, quelli presunti ed al progresso, provvede alla redazione del budget finanziari, secondo un orizzonte temporale predeterminato (a titolo esemplificativo e non esaustivo: con cadenza trimestrale), costantemente aggiornati in seguito all'acquisizioni di ulteriori dati ed informazioni;
- la stesura del rendiconto economico mensile; in particolare, in coincidenza della chiusura del mese contabile, provvede alla redazione di una documentazione predisposta ai fini del monitoraggio dell'andamento aziendale, che andrà a comporre il rendiconto economico annuale,
- la stesura del rendiconto economico annuale; in particolare, in coincidenza della chiusura dell'anno contabile, provvede alla redazione di una documentazione predisposta ai fini del monitoraggio dell'andamento aziendale, sulla base dei rendiconti economici mensili;

c) Ufficio acquisti

Nello svolgimento dell'attività di acquisto per conto dell'Azienda, sotto il profilo amministrativo, realizza, su indicazione della funzione superiore, esclusivamente sotto un profilo contabile:

- la gestione dei rapporti con i clienti esterni (Aziende e Fornitori) (a titolo esemplificativo e non esaustivo, provvede a: gestione dei resi gestione delle contestazioni, redazione di lettere di intento, ecc..., attività di front-office, che può consistere nell'effettuazione di chiamate e risposte telefoniche per conto dell'Azienda, gestione in entrata ed in uscita della posta elettronica aziendale, mediante strumenti hardware e software che implicano l'utilizzo di dati sensibili per l'Azienda);
- l'effettuazione dei pagamenti nei confronti dei Clienti esterni; in particolare, a tal fine, predisporre uno scadenziario/cronoprogramma, sulla base delle indicazioni fornite dalle funzioni superiori e da queste autorizzato; al fine di agevolare tale attività, può emettere documenti di natura finanziaria all'uopo (a titolo esemplificativo e non esaustivo, cura l'emissione dei c.d. "RIBA", ovvero attestazione di credito utili affinché gli istituti di credito possano concedere un anticipo dei crediti posseduti), curando il monitoraggio ed il buon esito delle procedure.

Rapporti con la struttura organizzativa

Dipendenza da:

- responsabile logistica e programmazione.

Compiti 231

Frode informatica

Al fine di evitare la commissione del reato di frode informatica non deve alterare, a vantaggio o nell'interesse del Committente, in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenire senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procurando a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno.

Delitti informatici e trattamento illecito di dati

Al fine di evitare la commissione del reato di delitti informatici e trattamento illecito di dati, non deve, nell'interesse o per il vantaggio del Committente:

- 9) introdursi abusivamente nel sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza (es.: password, pin), ovvero introdursi in esso senza la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo²⁶;
- 10) procurarsi, diffondere, comunicare, consegnare codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornire indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo con due obiettivi possibili: a) procurare a sé o ad altri un profitto; b) arrecare ad altri un danno²⁷;
- 11) procurarsi, produrre, riprodurre, importare, diffondere, comunicare, consegnare o, comunque, mettere a disposizione di altre apparecchiature, dispositivi o programmi informatici, con i seguenti obiettivi possibili: a) danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti; b) favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento;
- 12) distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici altrui²⁸;
- 13) mediante le condotte di cui al punto precedente, ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento²⁹;
- 14) se il fatto di cui al punto precedente è diretto a distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o ad ostacolarne gravemente il funzionamento³⁰;
- 15) abusivamente procurarsi, riprodurre, diffondere, comunicare o consegnare codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo (al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno)³¹;
- 16) danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento, procurandosi, producendo, riproducendo, importando, diffondendo, comunicando, consegnando o, comunque, mettendo a disposizione di altre apparecchiature, dispositivi o programmi informatici³².

²⁶ Art. 615-ter, cp, "Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico".

²⁷ Art. 617-quater, cp, "Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici".

²⁸ Art. 635-bis, cp, "Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici".

²⁹ Art. 635-quater, cp, "Danneggiamento di sistemi informatici o telematici".

³⁰ Art.635-quinquies, cp, "Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità"

³¹ Art.617-quater, cp, "Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici".

³² Art.615-quinquies, cp," Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico" ..

Uso di valori di bollo contraffatti o alterati / riproduzione integrale del segno distintivo o una sua alterazione

Al fine di evitare la commissione delle fattispecie richiamate, il personale del Committente non deve porre in essere, nell'interesse o per il vantaggio del Committente, i seguenti comportamenti:

- 3) non deve fare uso di valori di bollo contraffatti o alterati;
- 4) non deve effettuare una riproduzione integrale del segno distintivo o una sua alterazione, imitazione fraudolenta o falsificazione parziale, in modo che possa confondersi con quello originario.

Omicidio colposo

Al fine di evitare la commissione del reato di omicidio colposo, non deve, nell'interesse o per il vantaggio del Committente, non deve porre alcuna azione e/o omissione finalizzata a provocare la morte del soggetto passivo, commesse in violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro (TU Sicurezza), realizzatosi (pur mancando l'intenzionalità dell'evento lesivo) a seguito della sua negligenza, imperizia, imprudenza (colpa generica) o per l'inosservanza di leggi e regolamenti (colpa specifica)³³.

Lesioni personali colpose

Al fine di evitare la commissione del reato di lesioni personali colpose, non deve, nell'interesse o per il vantaggio del Committente, non deve compiere alcun comportamento lesivo³⁴, ivi compreso anche quello di tipo morale (es.: minacce) o non violento (es.: contagio attraverso contatto), idoneo³⁵ ad originare una malattia fisica e/o mentale³⁶.

³³ La normativa sulla responsabilità amministrativa dell'Ente prevede, ad oggi, che viene ad essa attribuita, nel caso di omicidio colposo (Art. 25-septies), nel momento in cui avviene, da parte del Ruolo, una violazione delle generiche norme sulla tutela della salute e della sicurezza sul lavoro (anche in assenza di una generica o specifica o utilità derivante direttamente dal reato commesso dal Ruolo stesso: in relazione al delitto perpetrato con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro è infatti sufficiente che i presidi e le misure previsti dalla normativa sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro non siano stati implementati, determinando, in tal modo, un vantaggio economico indiretto per l'ente). Ne segue che, se da un lato il Ruolo, al fine di evitare in ogni caso una responsabilità a proprio carico per il delitto commesso e una responsabilità amministrativa per l'Ente, d'altro lato questo non deve porre in essere, a riguardo delle norme poste a tutela della sicurezza del lavoratore (attraverso, per esempio, la mancata valutazione dei rischi aziendali e/o della nomina del responsabile interno per la sicurezza), una condotta negligente sotto questo profilo, tale cioè da determinare il reato.

³⁴ Deve essere inteso come il compimento di un atto che arreca una lesione.

³⁵ La normativa sulla responsabilità amministrativa dell'Ente prevede, ad oggi, che viene ad essa attribuita, nel caso di lesioni colpose (Art. 25-septies), nel momento in cui avviene, da parte del Ruolo, una violazione delle generiche norme sulla tutela della salute e della sicurezza sul lavoro (anche in assenza di una generica o specifica o utilità derivante direttamente dal reato commesso dal Ruolo stesso: in relazione al delitto perpetrato con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro è infatti sufficiente che i presidi e le misure previsti dalla normativa sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro non siano stati implementati, determinando, in tal modo, un vantaggio economico indiretto per l'ente). Ne segue che, se da un lato il Ruolo, al fine di evitare in ogni caso una responsabilità a proprio carico per il delitto commesso e una responsabilità amministrativa per l'Ente, d'altro lato questo non deve porre in essere, a riguardo delle norme poste a tutela della sicurezza del lavoratore (attraverso, per esempio, la mancata valutazione dei rischi aziendali e/o della nomina del responsabile interno per la sicurezza), una condotta negligente sotto questo profilo, tale cioè da determinare il reato.

³⁶ Deve essere inteso come l'insorgenza di una malattia conseguenza della lesione stessa (le lesioni devono essere commesse, ai fini dell'attribuzione della responsabilità amministrativa 231 in capo all'Ente, solamente quelle in violazione delle norme per prevenzione degli infortuni sul lavoro., ove per malattia deve intendersi qualsiasi alterazione anatomica o funzionale dell'organismo ancorché localizzata e non influente sulle condizioni organiche generali. Tra le lesioni è possibile ricomprendere, ad esempio, le percosse, le alterazioni anatomiche di minima rilevanza, lo stress, la paura e l'angoscia. Per quanto concerne la durata della malattia, si ritiene che essa persista finché dura il processo di reazione dell'organismo. Si ricorda che, nonostante la norma prescriva la procedibilità a querela della persona offesa, se la violazione è commessa con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o abbia determinato una malattia professionale sussiste sempre la procedibilità d'ufficio.

Violazione del diritto d'autore

Al fine di evitare la commissione del reato di violazione del diritto d'autore, non deve, nell'interesse o per il vantaggio del Committente:

4. mettere a disposizione del pubblico, in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta, o di parte di essa (es.: protocolli di selezione e trattamento realizzati da imprese diverse dal committente che vengono utilizzati o pubblicati, ad esempio sul proprio sito internet aziendale, o su altre reti telematiche come se fossero propri), oppure riguardanti opere altrui non destinate alla pubblicazione, qualora ne risulti offeso l'onore o la reputazione (es.: messaggi promozionali riguardanti l'erogazione di servizi realizzati da imprese diverse dal Committente, non ancora rese pubbliche, che vengono utilizzati o pubblicati, ad esempio sul proprio sito internet aziendale, o su altre reti telematiche come se fossero propri);
5. abusivamente duplicare, per trarne profitto, di programmi per elaboratore; non deve importare, distribuire, vendere, o detenere a scopo commerciale o imprenditoriale o concedere in locazione, programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE; non deve predisporre di mezzi per rimuovere o eludere i dispositivi di protezione di programmi per elaboratori (es.: chiunque, all'interno della struttura organizzativa del Committente, provvede all'abusiva duplicazione di programmi);
6. riprodurre, trasferire su altro supporto, distribuire, comunicare, presentare o dimostrare in pubblico, il contenuto di una banca dati³⁷; oppure provvedere all'estrazione di dati o al reimpiego della banca dati; non devono distribuire, vendere o concedere in locazione banche di dati (es. : chiunque, nell'interesse o nel vantaggio del Committente, attraverso l'accesso a banche dati online, riproduca in tutto o in parte opere, documenti di interesse, al fine di trarne un vantaggio in termini di pubblicità).

False comunicazioni sociali

Al fine di evitare la commissione delle fattispecie richiamate, il personale del Committente non deve porre in essere, nell'interesse o per il vantaggio del Committente, i seguenti comportamenti, con riferimento alla redazione di documenti contabili societari, ovvero nella predisposizione di bilanci, relazioni o altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, al fine di esporre consapevolmente fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero, ovvero omettere fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore.

Fatti di lieve entità

Al fine di evitare la commissione delle fattispecie richiamate, il personale del Committente non deve porre in essere, nell'interesse o per il vantaggio del Committente, i seguenti comportamenti, con riferimento ai medesimi comportamenti, ovvero compiere i medesimi reati di cui al punto precedente, anche se di lieve entità, valutati come tali in relazione alla natura e delle dimensioni della società e delle modalità o degli effetti della condotta³⁸.

³⁷ Le raccolte di opere, dati o altri elementi indipendenti, sistematicamente o metodicamente disposti ed individualmente accessibili mediante mezzi elettronici o in altro modo, con esclusione dei contenuti e dei diritti sugli stessi esistenti.

³⁸ In merito alla inclusione nelle fattispecie a rischio 231 a seguito del compito delle attività sopra richiamate per il ruolo, valgono le medesime considerazioni di cui sopra, opportunamente adattate al reato in esame.

Impedito controllo

Al fine di evitare la commissione delle fattispecie richiamate, il personale del Committente non deve porre in essere, nell'interesse o per il vantaggio del Committente, il reato di impedito controllo, ovvero occultare documenti o con altri idonei artifici, impedire o comunque ostacolare lo svolgimento delle attività di controllo legalmente attribuite ai soci o ad altri organi sociali.

Corruzione tra privati

Al fine di evitare la commissione delle fattispecie richiamate, il personale del Committente non deve porre in essere, nell'interesse o per il vantaggio del Committente, i seguenti comportamenti, ovvero, in qualità di amministratore, dirigente preposto, soggetto preposti alla redazione dei documenti contabili societari, anche per interposta persona³⁹, non deve sollecitare o ricevere, per sé o per altri, denaro o altre utilità non dovuti, o accettare la promessa, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà⁴⁰.

Istigazione alla corruzione tra privati

Al fine di evitare la commissione delle fattispecie richiamate, il personale del Committente non deve porre in essere, nell'interesse o per il vantaggio del Committente, i seguenti comportamenti, ovvero non deve offrire o promettere denaro od altre utilità non dovuti ad amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di altre società o enti privati (diverse, cioè dall'Ente / Committente), ed anche a chi svolge in essi un'attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, con l'obiettivo di fargli compiere, oppure omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà a vantaggio del Committente), i quali non accettano detta offerta o detta promessa⁴¹.

Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza

Al fine di evitare la commissione delle fattispecie richiamate, il personale del Committente non deve porre in essere, nell'interesse o per il vantaggio del Committente, i seguenti comportamenti, non deve, in qualità di amministratore (oppure di direttore generale, di dirigente preposto alla redazione di documenti contabili societari (la normativa prevede anche sindaci e liquidatori di società o enti e gli altri soggetti)), sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza, o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali nelle

³⁹ Tra questi, la normativa richiama anche la figura del Direttore generale, non presente all'interno del Committente.

⁴⁰ sono altresì responsabili del comportamento di questa fattispecie: a) chi, nell'ambito organizzativo della società o dell'ente privato esercita funzioni direttive diverse da quelle proprie dei soggetti appena elencati; b) chi compie tali attività, essendo sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti citati da inizio paragrafo.

⁴¹ Sono altresì responsabili del comportamento di questa fattispecie: a) chi, nell'ambito organizzativo della società o dell'ente privato esercita funzioni direttive diverse da quelle proprie dei soggetti appena elencati; b) chi compie tali attività, essendo sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati ad inizio punto elenco. A titolo esemplificativo il reato in questione può essere integrato qualora: 1. l'amministratore o altro soggetto della Società corrompe il responsabile acquisti di un'altra società ottenendo in cambio la possibilità di effettuare un'importante fornitura a prezzi maggiorati; 2. il responsabile acquisti della Società corrompe il responsabile delle vendite di un fornitore ottenendo in cambio la possibilità di avere una fornitura a prezzi particolarmente ribassati; 3. l'amministratore della società o altro soggetto corrompe l'amministratore di un'altra società o il responsabile amministrativo al fine di concludere un accordo illecito finalizzato a transazioni economiche per operazioni inesistenti, destinate solo alla creazione di provviste di denaro; 4. l'amministratore o altro soggetto della società dà o promette a dirigenti di un potenziale cliente regali, omaggi o altre utilità che esulano dalle normali pratiche commerciali finalizzate esclusivamente all'ottenimento di un importante contratto di fornitura. In tali ipotesi risulta evidente come l'attività corruttiva posta in essere dal soggetto corruttore possa comportare, oltre ad una responsabilità individuale, anche una responsabilità amministrativa per la Società nel cui interesse e vantaggio il soggetto corruttore ha agito. Possono essere rilevanti anche ipotesi di operazioni infragruppo: 5. l'amministratore della società controllata corrompe l'amministratore della società capogruppo per concludere un'operazione di vendita di beni o servizi infragruppo al fine dell'abbattimento dell'imponibile attraverso una lievitazione dei costi.

comunicazioni alle predette autorità previste in base alla legge, per ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza, vanno ad esporre fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazione, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei sottoposti alla vigilanza ovvero, allo stesso fine, occultano con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte fatti che avrebbero dovuto comunicare, concernenti la situazione medesima⁴².

Reato di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti

Al fine di evitare la commissione del reato di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, non deve, nell'interesse o per il vantaggio del Committente indicare elementi passivi fittizi in una delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi o alle imposte sul valore aggiunto, con finalità di evasione, mediante fatture ed altri documenti relativi ad operazioni inesistenti (reato di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti)⁴³.

Reato di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici

Al fine di evitare la commissione del reato di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici, non deve, nell'interesse o per il vantaggio del Committente, per evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, compiendo operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'amministrazione finanziaria, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi⁴⁴.

⁴² La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi (vengono altresì puniti, con la stessa pena i soggetti di cui sopra, i quali, in qualsiasi forma, anche omettendo le comunicazioni dovute alle predette autorità, consapevolmente ne ostacolano le funzioni).

⁴³ Il fatto si considera commesso avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti quando tali fatture o documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie, o sono detenuti a fine di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria. Il reato ha natura istantanea e si considera consumato con la presentazione della dichiarazione fiscale (relativa alle imposte sul reddito o all'IVA) (Cass. Pen, Sez. III, n. 15241/2020), nella quale il contribuente ha indicato gli elementi fittizi documentati da fatture o altri documenti falsi emessi a fronte di operazioni non realmente effettuate in tutto o in parte o che indicano corrispettivi o IVA in misura superiore a quella reale ovvero che riferiscono l'operazione a soggetti diversi da quelli effettivi, registrati nelle scritture contabili obbligatorie o, comunque, detenuti a fini di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria. La norma penale incriminatrice non richiede il superamento di alcuna soglia di punibilità e trova, di conseguenza, applicazione qualunque sia l'ammontare di imposta evasa (il bene giuridico protetto è rappresentato dalla tutela dell'interesse erariale all'integrale riscossione delle imposte). La prima fase, caratterizzata da una condotta necessariamente preparatoria, ossia l'acquisizione di fatture o altri documenti attestanti operazioni inesistenti. La seconda fase, invece, caratterizzata dalla registrazione di tali fatture o documenti in contabilità ovvero nella loro conservazione ai fini di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria. Ai fini dell'individuazione dell'area di rischio, si tenga conto della seguente considerazione: Il reato di dichiarazione fraudolenta mediante l'utilizzo di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti è un reato proprio, sebbene la norma esordisca con il pronome indefinito "chiunque". Il soggetto attivo del reato, infatti, considerata la natura di reato istantaneo, può essere esclusivamente il contribuente (ovvero il soggetto che lo rappresenta) che sottoscrive e presenta la dichiarazione dei redditi e/o dell'IVA, sia esso obbligato o meno alla tenuta delle scritture contabili. Con riferimento all'oggetto materiale del reato, esso è costituito dalla dichiarazione, dei redditi o IVA, che vede nella falsa documentazione di supporto l'elemento deviante volto ad ostacolare l'attività di accertamento dell'amministrazione finanziaria.

⁴⁴ Si devono, però, verificare le seguenti due condizioni a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro trentamila; b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, è superiore al cinque per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o comunque, è superiore a euro un milione cinquecentomila, ovvero qualora l'ammontare complessivo dei crediti e delle ritenute fittizie in diminuzione dell'imposta, è superiore al cinque per cento dell'ammontare dell'imposta medesima o comunque a euro comunque a euro trentamila. Il fatto si considera commesso avvalendosi di documenti falsi quando tali documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie o sono detenuti a fini di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria. Ai fini dell'applicazione della disposizione in calce, non costituiscono mezzi fraudolenti la mera violazione degli obblighi di fatturazione e di annotazione degli elementi attivi nelle scritture contabili o la sola indicazione nelle fatture o nelle annotazioni di elementi attivi inferiore a quelli reali. Si tratta di dichiarazioni fraudolente disposte sulla base di documenti diversi dalle fatture e/o privi della medesima rilevanza probatoria (ad esempio, un contratto di compravendita recante dati non conformi a verità). Il reato di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici, sebbene possa essere commesso da "chiunque", analogamente al reato di cui all'art. 2, D. Lgs. n. 74/2000, rappresenta un reato proprio, avendo come soggetto attivo "chiunque" sia obbligato alla presentazione della dichiarazione dei redditi o IVA. L'art. 3, D. Lgs. n. 74/2000, presenta una fattispecie a condotta "bifasica". La

Reato di delitto di occultamento o distruzione di documenti contabili

Al fine di evitare la commissione del reato di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici, non deve, nell'interesse o per il vantaggio del Committente, non deve occultare o distruggere, in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto⁴⁵.

Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari

Al fine di evitare la commissione del reato di violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari, deve verificare, nell'interesse o per il vantaggio del Committente:

- 1) i formulari di identificazione dei rifiuti vengano correttamente predisposti;
- 2) i certificati analitici, laddove richiesti dalla normativa in relazione al tipo di rifiuto e alla destinazione prescelta dal produttore (ovvero dal Committente), contengano corrette informazioni, rispondenti alle caratteristiche quantitative e qualitative relative al carico oggetto di movimentazione, oppure non siano falsificati.

prima fase si può realizzare attraverso tre modalità tipiche alternative: 1. il compimento di operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente (*seppur ineccepibilmente documentate sul piano formale e giuridico, ad esempio attraverso la stipula di un contratto o la formalizzazione di un atto costitutivo di società, entrambi validi ed autentici, erano risultate inesistenti sul piano economico, in quanto mai avvenute o poste in essere ovvero realizzate con modalità o tra parti differenti rispetto a quanto documentato*); 2. l'utilizzo di documenti falsi per operazioni in tutto o in parte inesistenti (*ad esempio attraverso l'impiego di contratti falsi, attestanti prestazioni diverse da quelle effettivamente realizzate, oppure di documentazione alterata al fine di riflettere una falsa rappresentazione nelle scritture contabili (Cass. Pen., Sez. III, n. 50308/2014)*). In via esemplificativa, la "falsità documentale" può anche esprimersi con riguardo alle dichiarazioni rilasciate dal legale rappresentante o alle perizie tecniche e agli attestati di conformità acquisiti al fine di beneficiare dell'iperammortamento (Art. 1, co. 60-65, Legge n. 145/2018) o del credito d'imposta per gli investimenti in beni strumentali (Art. 1, co. 184-197, Legge n. 160/2019); o, ancora, potrebbe essere riferita alle certificazioni attestanti l'effettivo sostenimento delle spese ammissibili (ossia, relative alle attività di ricerca fondamentale, industriale e sviluppo sperimentale nel campo scientifico e tecnologico) e la corrispondenza della documentazione contabile per usufruire dell'agevolazione del credito d'imposta per ricerca e sviluppo (Art. 1, co. 198-209, Legge n. 160/2019), ad esempio anche attraverso la falsificazione dei timesheet aziendali relativi all'effettivo numero di dipendenti impiegati nelle attività R&S o delle attestazioni relative ad attività di ricerca in realtà mai verificatesi o di tipologia diversa rispetto a quella specificamente richiesta; 3. il ricorso ad altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'amministrazione finanziaria (*Si pensi, ad esempio, al ricorso sistematico a mezzi di pagamento non conformi alle modalità previste da policy o ad un mendace utilizzo degli strumenti informatici per la tenuta della contabilità in forma digitale, idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'amministrazione finanziaria tramite l'utilizzo di procedure di accesso e codici informatici occulti, in grado di complicare l'immediata e completa reperibilità di tale documentazione*). L'autorità adita in sede contenziosa può limitare l'obbligo di conservazione alle scritture rilevanti per la risoluzione della controversia in corso".

⁴⁵ Il delitto di occultamento o distruzione di documenti contabili è posto a tutela della "trasparenza fiscale" (Cass. Pen., Sez. III, n. 6752/2011), ossia dell'interesse dell'amministrazione finanziaria a che non vengano frapposti ostacoli all'accertamento dell'an e del quantum debeatur a titolo di imposta (bene giuridico protetto). Dal punto di vista dei soggetti attivi, si tratta di un reato comune, potendo essere commesso sia dal contribuente, con riguardo ai "documenti contabili" alla cui tenuta è obbligato, sia da soggetti diversi dal contribuente al quale tali documenti appartengono. Ciò trova conferma nel fatto che il dolo specifico richiesto dalla norma è, alternativamente, articolato nel "fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto" e nel fine "di consentire l'evasione a terzi", sicché il reato potrà essere commesso (oltre che dal contribuente) anche da un soggetto che agisca per consentire al contribuente di sottrarsi al pagamento delle imposte sui redditi o dell'IVA. L'oggetto materiale del reato è rappresentato dalle "scritture contabili" e dai "documenti di cui è obbligatoria la conservazione" (e.g. documenti commerciali, previdenziali). Ai fini dell'integrazione del reato è necessaria la distruzione o l'occultamento delle scritture contabili e dei documenti di cui è obbligatoria la conservazione secondo la Legge (Con riferimento all'obbligo di conservazione, l'art. 22 del D.P.R. n. 600/1973, dispone che: "Le scritture contabili obbligatorie ai sensi del presente decreto, di altre leggi tributarie, del codice civile o di leggi speciali devono essere conservate fino a quando non siano definiti gli accertamenti relativi al corrispondente periodo d'imposta, anche oltre al termine stabilito dall'art. 2220 del codice civile o da altre leggi tributarie, salvo il disposto di cui all'art. 2475 del codice civile. Gli eventuali supporti meccanografici, elettronici e similari devono essere conservati fino a quando i dati contabili in essi contenuti non siano stati stampati sui libri e registri previsti dalle vigenti disposizioni di legge. L'autorità adita in sede contenziosa può limitare l'obbligo di conservazione alle scritture rilevanti per la risoluzione della controversia in corso".).

[VERIFICARE] Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare

Al fine di evitare la commissione di gestione del reato di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare non deve, nell'interesse o per il vantaggio del Committente occupare, alle proprie dipendenze, lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno previsto dal presente articolo, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato (art. 22, comma 12-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 28).

[VERIFICARE] Limiti di emissione

Al fine di evitare la commissione del reato di superamento dei limiti di emissione, non deve, nell'interesse o per il vantaggio del Committente, deve verificare che:

- 1) i limiti relativi alle emissioni prodotte a seguito delle attività svolte all'interno dell'impianto rispettino quelli fissati all'interno delle autorizzazioni riportate all'interno del titolo abilitativo;
- 2) le prescrizioni stabilite dal medesimo titolo abilitativo siano rispettate nello svolgimento delle attività prevista per la messa in esercizio dell'impianto.

Formazione

Aree per cui non si riscontra rischio

1.3. Aiuto processo produzione

Compiti

Generali

Il ruolo:

- mette a disposizione della Funzione Superiore e dell'Azienda in generale le proprie conoscenze in attività esecutive e tecniche, sulla base di procedure e metodi operativi prestabiliti, le quali richiedono preparazione professionale, supportata da adeguata conoscenza di tecnica del lavoro, anche acquisita mediante esperienza pratica con responsabilità ed autonomia operativa (limitata alla corretta esecuzione del proprio lavoro), nell'ambito di istruzioni dettagliate e comunque di professionalità necessaria per l'esecuzione di mansioni polivalenti, in applicazione di conoscenze teorico-pratiche e di metodi operativi definiti;
- svolge le attività esecutive di carattere tecnico di particolare rilievo, richiedente una professionalità adeguata all'applicazione di procedure e metodi prestabiliti, nonché specifiche conoscenze tecnico-teoriche, anche acquisite mediante addestramento o esperienze equivalenti con autonomia operativa connessa ad istruzioni non necessariamente dettagliate.

Nello svolgimento dell'attività di logistica, realizza il supporto all'attività di produzione su indicazione e supervisione del responsabile individuato per ciascuna fase del processo produttivo in cui viene impiegato (a titolo esemplificativo e non esaustivo, nell'attività di presso fusione, dal capoturno). Inoltre:

- rende possibile il collegamento tra la fonderia e l'ufficio programmazione, che si concretizza nello svolgimento delle attività a supporto delle fasi del processo di manifattura (a titolo esemplificativo e non esaustivo: supporto alle attività di stampaggio, sabbiatura, smerigliatura, burattatura, ecc...);
- realizza la propria attività al meglio delle proprie possibilità, nel rispetto dei colleghi e del datore di lavoro, al fine di consentire il raggiungimento della massima soddisfazione della Clientela esterna.

Nella loro effettuazione opera nel rispetto di:

- direttive ricevute;
- procedure aziendali;
- normativa di riferimento in tema di salute e sicurezza sul lavoro;
- modello organizzativo e gestionale ex D.Lgs. n. 231/2001;
- sistemi di gestione di qualità adottati,

sulla base delle indicazioni fornite dalla documentazione predisposta all'uso dall'Azienda.

Particolari

In particolare, può essere alternativamente impiegato in una o tutte le seguenti fasi del processo di produzione:

- 1) In merito all'attività di stampaggio, provvede alla movimentazione del materiale in ingresso allo stampo metallico ad alta pressione dove viene lavorato il metallo (alluminio) ed effettua il relativo caricamento, verificando, durante il corso della pressofusione, il soddisfacimento delle opportune condizioni di processo (a titolo esemplificativo e non esaustivo: verifica la correttezza del livello del liquido degli olii lubrificanti impiegati), assieme al capoturno, incaricato materialmente di avviare il suddetto e di preparare la pressa per l'attività;

- 2) In merito all'attività di smerigliatura laddove necessaria per esigenze di produzione, provvede alla movimentazione del materiale in uscita dall'attività di stampaggio, ovvero dallo stampo metallico, per consentire l'effettuazione della suddetta operazione
- 3) In merito all'attività di sabbiatura, laddove necessaria per esigenze di produzione, provvede alla movimentazione del materiale in uscita dall'attività di smerigliatura, per consentire l'effettuazione della suddetta operazione, o svolgerla direttamente egli stesso;
- 4) In merito all'attività di burattatura laddove necessaria per esigenze di produzione, provvede alla movimentazione del materiale in uscita dall'attività di sabbiatura.

Rapporti con la struttura organizzativa

Dipendenza da:

- responsabile logistica e programmazione.

Compiti 231

Frode informatica

Al fine di evitare la commissione del reato di frode informatica non deve alterare, a vantaggio o nell'interesse del Committente, in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenire senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procurando a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno.

Delitti informatici e trattamento illecito di dati

Al fine di evitare la commissione del reato di delitti informatici e trattamento illecito di dati, non deve, nell'interesse o per il vantaggio del Committente:

- 1) introdursi abusivamente nel sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza (es.: password, pin), ovvero introdursi in esso senza la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo⁴⁶;
- 2) procurarsi, diffondere, comunicare, consegnare codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornire indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo con due obiettivi possibili: a) procurare a sé o ad altri un profitto; b) arrecare ad altri un danno⁴⁷;
- 3) procurarsi, produrre, riprodurre, importare, diffondere, comunicare, consegnare o, comunque, mette a disposizione di altre apparecchiature, dispositivi o programmi informatici, con i seguenti obbiettivi possibili: a) danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti; b) favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento;
- 4) distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici altrui⁴⁸;
- 5) mediante le condotte di cui al punto precedente, ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento⁴⁹;
- 6) se il fatto di cui al punto precedente è diretto a distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o ad ostacolarne gravemente il funzionamento⁵⁰;
- 7) abusivamente procurarsi, riprodurre, diffondere, comunicare o consegnare codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo (al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno)⁵¹;
- 8) danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento, procurandosi, producendo, riproducendo, importando, diffondendo, comunicando, consegnando o, comunque, mettendo a disposizione di altre apparecchiature, dispositivi o programmi informatici⁵².

⁴⁶ Art. 615-ter, cp, "Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico".

⁴⁷ Art. 617-quater, cp, "Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici".

⁴⁸ Art. 635-bis, cp, "Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici".

⁴⁹ Art. 635-quater, cp, "Danneggiamento di sistemi informatici o telematici".

⁵⁰ Art.635-quinquies, cp, "Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità"

⁵¹ Art.617-quater, cp, "Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici".

⁵² Art.615-quinquies, cp," Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico" ..

Omicidio colposo

Al fine di evitare la commissione del reato di omicidio colposo, non deve, nell'interesse o per il vantaggio del Committente, non deve porre alcuna azione e/o omissione finalizzata a provocare la morte del soggetto passivo, commesse in violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro (TU Sicurezza), realizzatosi (pur mancando l'intenzionalità dell'evento lesivo) a seguito della sua negligenza, imperizia, imprudenza (colpa generica) o per l'inosservanza di leggi e regolamenti (colpa specifica)⁵³.

Lesioni personali colpose

Al fine di evitare la commissione del reato di lesioni personali colpose, non deve, nell'interesse o per il vantaggio del Committente, non deve compiere alcun comportamento lesivo⁵⁴, ivi compreso anche quello di tipo morale (es.: minacce) o non violento (es.: contagio attraverso contatto), idoneo⁵⁵ ad originare una malattia fisica e/o mentale⁵⁶.

Inquinamento ambientale

Al fine di evitare la commissione delle fattispecie richiamate, il personale del Committente non deve attuare i seguenti comportamenti, ovvero non deve provocare una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili: 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo; 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.

La "compromissione" si distingue dal "deterioramento" per la proiezione dinamica degli effetti, nel senso di una situazione tendenzialmente irrimediabile (compromessa appunto) che può perciò teoricamente ricomprendere condotte causali al tempo stesso minori o maggiori di un'azione di danneggiamento, ma che rispetto a questo abbiano un maggior contenuto di pregiudizio futuro.

⁵³ La normativa sulla responsabilità amministrativa dell'Ente prevede, ad oggi, che viene ad essa attribuita, nel caso di omicidio colposo (Art. 25-septies), nel momento in cui avviene, da parte del Ruolo, una violazione delle generiche norme sulla tutela della salute e della sicurezza sul lavoro (anche in assenza di una generica o specifica o utilità derivante direttamente dal reato commesso dal Ruolo stesso: in relazione al delitto perpetrato con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro è infatti sufficiente che i presidi e le misure previsti dalla normativa sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro non siano stati implementati, determinando, in tal modo, un vantaggio economico indiretto per l'ente). Ne segue che, se da un lato il Ruolo, al fine di evitare in ogni caso una responsabilità a proprio carico per il delitto commesso e una responsabilità amministrativa per l'Ente, d'altro lato questo non deve porre in essere, a riguardo delle norme poste a tutela della sicurezza del lavoratore (attraverso, per esempio, la mancata valutazione dei rischi aziendali e/o della nomina del responsabile interno per la sicurezza), una condotta negligente sotto questo profilo, tale cioè da determinare il reato.

⁵⁴ Deve essere inteso come il compimento di un atto che arreca una lesione.

⁵⁵ La normativa sulla responsabilità amministrativa dell'Ente prevede, ad oggi, che viene ad essa attribuita, nel caso di lesioni colpose (Art. 25-septies), nel momento in cui avviene, da parte del Ruolo, una violazione delle generiche norme sulla tutela della salute e della sicurezza sul lavoro (anche in assenza di una generica o specifica o utilità derivante direttamente dal reato commesso dal Ruolo stesso: in relazione al delitto perpetrato con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro è infatti sufficiente che i presidi e le misure previsti dalla normativa sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro non siano stati implementati, determinando, in tal modo, un vantaggio economico indiretto per l'ente). Ne segue che, se da un lato il Ruolo, al fine di evitare in ogni caso una responsabilità a proprio carico per il delitto commesso e una responsabilità amministrativa per l'Ente, d'altro lato questo non deve porre in essere, a riguardo delle norme poste a tutela della sicurezza del lavoratore (attraverso, per esempio, la mancata valutazione dei rischi aziendali e/o della nomina del responsabile interno per la sicurezza), una condotta negligente sotto questo profilo, tale cioè da determinare il reato.

⁵⁶ Deve essere inteso come l'insorgenza di una malattia conseguenza della lesione stessa (le lesioni devono essere commesse, ai fini dell'attribuzione della responsabilità amministrativa 231 in capo all'Ente, solamente quelle in violazione delle norme per prevenzione degli infortuni sul lavoro., ove per malattia deve intendersi qualsiasi alterazione anatomica o funzionale dell'organismo ancorché localizzata e non influente sulle condizioni organiche generali. Tra le lesioni è possibile ricomprendere, ad esempio, le percosse, le alterazioni anatomiche di minima rilevanza, lo stress, la paura e l'angoscia. Per quanto concerne la durata della malattia, si ritiene che essa persista finché dura il processo di reazione dell'organismo. Si ricorda che, nonostante la norma prescriva la procedibilità a querela della persona offesa, se la violazione è commessa con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o abbia determinato una malattia professionale sussiste sempre la procedibilità d'ufficio.

Divieto di scarico di acque reflue industriali

Al fine di evitare la commissione delle fattispecie richiamate, il personale del Committente non deve attuare i seguenti comportamenti, ovvero non deve, nell'interesse o per il vantaggio del Committente, aprire oppure effettuare un nuovo scarichi di acque reflue industriali, senza autorizzazione; non deve continuare ad effettuare o mantenere detti scarichi dopo che l'autorizzazione sia stata sospesa o revocata. Il comportamento viene sanzionato maggiormente qualora le condotte utili ad effettuare le precedenti azioni riguardino gli scarichi di acque reflue industriali contenenti talune sostanze pericolose (quelle comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze ex Tabelle 5 e 3/A, Allegato 5, Parte III, TUA).

Il ruolo non deve effettuare uno scarico di acque reflue industriali, in relazione alla presenza delle sostanze indicate nella Tabella 5, Allegato 5, Parte III del TUA, determinando un superamento dei valori limite fissati nella tabella 3 o, nel caso di scarico sul suolo, nella tabella 4 dell'Allegato 5, Parte III, TUA, oppure i limiti più restrittivi fissati dalle regioni o dalle province autonome o dall'Autorità competente (ex art. 107, c.1, TUA). Non deve altrettanto cagionare il superamento dei valori limite fissati per le sostanze contenute nella tabella 3/A del medesimo Allegato 5.

Non deve, al di fuori dei casi richiamati appena sopra al precedente capoverso, effettuare uno scarico di acque reflue industriali contenenti talune sostanze pericolose (quelle comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze ex Tabelle 5 e 3/A, Allegato 5, Parte III, TUA), senza osservare le prescrizioni dell'autorizzazione, o le altre prescrizioni dell'autorità competente (ex art. 107, c. 1, e 108, c. 4 del TUA).

Si definisce scarico (art. 74, c.1, lett. f), TUA), qualsiasi immissione effettuata esclusivamente tramite un sistema stabile di collettamento che collega senza soluzione di continuità il ciclo di produzione del refluo con il corpo ricettore acque superficiali, nel suolo, nel sottosuolo e in rete fognaria, indipendentemente dalla loro natura inquinante, anche sottoposte a preventivo trattamento di depurazione. Sono esclusi i rilasci di acque previsti all'articolo 114, ovvero delle dighe.

Si definisce acque reflue industriali (art. 74, c.1, lett. h), TUA), qualsiasi tipo di acque reflue scaricate da edifici od impianti in cui si svolgono attività commerciali o di produzione di beni, diverse dalle acque reflue domestiche e dalle acque meteoriche di lavamento. In tal senso, non rileva, il grado o la natura dell'inquinamento delle acque, ma esclusivamente la natura dell'attività dalle quali esse provengono, così che qualunque tipo di acqua che deriva dallo svolgimento di un'attività produttiva rientra nella definizione di acque reflue industriali.

L'oggetto del reato deve essere costituito da scarichi di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose di cui alle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla Parte III del Decreto Legislativo.

Divieto di abbandono dei rifiuti

Al fine di evitare la commissione delle fattispecie richiamate, il personale del Committente non deve attuare i seguenti comportamenti, ovvero non deve, nell'interesse o per il vantaggio del Committente abbandonare i rifiuti, originati dal processo produttivo e gestiti direttamente o su indicazione del responsabile in un determinato luogo diverso da quello costituito dalle apposite aree / contenitori adibiti al conferimento dei rifiuti, prima della raccolta e movimentazione verso l'esterno dell'unità locale da cui originano, oppure presso aree esterne⁵⁷.

⁵⁷ Si fa notare che, con il termine abbandono dei rifiuti, si connota per i seguenti tratti distintivi: è un'attività caratterizzata dal disinteresse dell'autore per la sorte del rifiuto e dalla «mera occasionalità» dell'azione desumibile da elementi sintomatici quali le modalità della condotta (ad es. la sua estemporaneità o il mero collocamento dei rifiuti in un determinato luogo in assenza di attività prodromiche o successive al conferimento), la quantità di rifiuti abbandonata, l'unicità della condotta di abbandono. E' differente, quindi, dal reato di discarica abusiva proprio per queste ragioni: con questo si realizza, infatti, una condotta abituale (come nel caso di plurimi conferimenti) ovvero un'unica azione ma strutturata, anche se in modo grossolano e chiaramente

Divieto di deposito incontrollato i rifiuti

Al fine di evitare la commissione delle fattispecie richiamate, il personale del Committente non deve attuare i seguenti comportamenti, non deve, nell'interesse o per il vantaggio del Committente depositare in modo incontrollato i rifiuti originati dal processo produttivo e gestiti direttamente o su indicazione del responsabile in un determinato luogo diverso da quello costituito dalle apposite aree / contenitori adibiti al conferimento dei rifiuti, prima della raccolta e movimentazione verso l'esterno dell'unità locale da cui originano, oppure presso aree esterne. Per deposito incontrollato si deve intendere una forma di deposito temporaneo in merito al quale non vengono rispettate le condizioni⁵⁸ fissate dalla normativa vigente (art. 185-bis). Se un deposito di rifiuti sul terreno, se non risulta consentito come deposito temporaneo o come stoccaggio deve essere considerato illecito (quale deposito incontrollato o abbandono) e, come tale, vietato. A maggior ragione se ricorrono le condizioni per ipotizzare una fattispecie di discarica abusiva⁵⁹.

Divieto di Immissione rifiuti in acque superficiali o sotterranee

Il ruolo non deve, nell'interesse o per il vantaggio del Committente immettere i rifiuti originati dal processo produttivo e gestiti direttamente o su indicazione del responsabile in acque superficiali o sotterranee, siano

finalizzata alla definitiva collocazione dei rifiuti in loco; rifacendosi, con tutta evidenza, alla giurisprudenza consolidata secondo cui la discarica abusiva si configura «tutte le volte in cui, per effetto di una condotta ripetuta, i rifiuti vengono scaricati in una determinata area, trasformata di fatto in deposito o ricettacolo di rifiuti con tendenziale carattere di definitività, in considerazione delle quantità considerevoli degli stessi e dello spazio occupato»; con la ulteriore precisazione che «sono sufficienti: l'accumulo ripetuto e non occasionale di rifiuti in un'area determinata; l'eterogeneità della massa dei materiali; la definitività del loro abbandono; il degrado, anche solo tendenziale, dello stato dei luoghi». Si fa presente che, quando l'abbandono dei rifiuti è reiterato nel tempo e rilevante in termini spaziali e quantitativi, il fenomeno può essere qualificato come discarica abusiva (Sez. III, n. 49911 del 10 novembre 2009, Manni, rv. 245.865) e il reato di discarica abusiva è configurabile anche in caso di accumulo di rifiuti che, per le loro caratteristiche, non risultino raccolti per ricevere nei tempi previsti una o più destinazioni conformi alla legge e comportino il degrado dell'area su cui insistono, anche se collocata all'interno dello stabilimento produttivo (Sez. III, n. 41351 del 18 settembre 2008, Fulgori, rv. 241.533).

⁵⁸ Ricordato che, con deposito temporaneo si intende «il raggruppamento dei rifiuti e il deposito preliminare alla raccolta ai fini del trasporto di detti rifiuti in un impianto di trattamento, effettuati, prima della raccolta, nel luogo in cui gli stessi sono prodotti, da intendersi quale l'intera area in cui si svolge l'attività che ha determinato la produzione dei rifiuti o, per gli imprenditori agricoli di cui all' art. 2135 del codice civile, presso il sito che sia nella disponibilità giuridica della cooperativa agricola, ivi compresi i consorzi agrari, di cui gli stessi sono soci, alle seguenti condizioni: 1) i rifiuti contenenti gli inquinanti organici persistenti di cui al regolamento (CE) n. 850/2004, e successive modificazioni, devono essere depositati nel rispetto delle norme tecniche che regolano lo stoccaggio e l'imballaggio dei rifiuti contenenti sostanze pericolose e gestiti conformemente al suddetto regolamento; 2) i rifiuti devono essere raccolti ed avviati alle operazioni di recupero o di smaltimento secondo una delle seguenti modalità alternative, a scelta del produttore dei rifiuti: con cadenza almeno trimestrale, indipendentemente dalle quantità in deposito; quando il quantitativo di rifiuti in deposito raggiunga complessivamente i 30 metri cubi di cui al massimo 10 metri cubi di rifiuti pericolosi. In ogni caso, allorché il quantitativo di rifiuti non superi il predetto limite all'anno, il deposito temporaneo non può avere durata superiore ad un anno; 3) il "deposito temporaneo" deve essere effettuato per categorie omogenee di rifiuti e nel rispetto delle relative norme tecniche, nonché, per i rifiuti pericolosi, nel rispetto delle norme che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in essi contenute; 4) devono essere rispettate le norme che disciplinano l'imballaggio e l'etichettatura delle sostanze pericolose; 5) per alcune categorie di rifiuto, individuate con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministero per lo sviluppo economico, sono fissate le modalità di gestione del deposito temporaneo».

⁵⁹ Conclusione che, tuttavia, va integrata con un elemento molto rilevante (non messo in risalto dalla sentenza in esame, incentrata, come si è detto, sulla problematica della natura istantanea o permanente del reato) di tipo temporale. Infatti, l'art. 2, comma 1, lett. g), d.lgs. n. 36/03 sulle discariche, fornendo la già richiamata nozione di «discarica», aggiunge che si considera tale anche «qualsiasi area ove i rifiuti sono sottoposti a deposito temporaneo per più di un anno. Sono esclusi da tale definizione gli impianti in cui i rifiuti sono scaricati al fine di essere preparati per il successivo trasporto in un impianto di recupero, trattamento o smaltimento, e lo stoccaggio di rifiuti in attesa di recupero o trattamento per un periodo inferiore a tre anni come norma generale, o lo stoccaggio di rifiuti in attesa di smaltimento per un periodo inferiore a un anno».

Con la conseguenza che il perdurare del deposito oltre un anno in caso di deposito temporaneo, oltre tre anni in caso di stoccaggio di rifiuti destinati a recupero o trattamento ovvero oltre un anno in caso di stoccaggio di rifiuti destinati a smaltimento comporterebbe, automaticamente, in assenza di autorizzazione, l'integrazione del reato più grave di discarica abusiva. Anche se, per motivi di coerenza sistematica, a tale conclusione si può pervenire, a nostro sommo avviso, solo se si tratta di fattispecie «rilevanti in termini spaziali e quantitativi», così come richiesto dalla costante giurisprudenza in tema di discariche.

essi liquidi o solidi. Si fa presente che esso è differente rispetto all'attività di scarico (peraltro avente per oggetto un rifiuto, proveniente da attività di impresa, allo stato liquido), in quanto esso viene consentito, purché rispetti le condizioni fissate dalla normativa (v. Allegati Parte III, TUA), o comunque fissati nell'autorizzazione allo scarico.

Divieto di miscelazione dei rifiuti

Al fine di evitare la commissione delle fattispecie richiamate, il personale del Committente non deve attuare i seguenti comportamenti⁶⁰, ovvero non deve, nell'interesse o per il vantaggio del Committente, provvedere alla miscelazione dei rifiuti prodotti, ed in particolare della confusione dei rifiuti pericolosi con quelli non pericolosi. Per miscelazione si intende la "mescolanza, volontaria o involontaria, di due o più tipi di rifiuti aventi codici identificativi diversi, sì da dare origine ad una miscela per la quale non è previsto uno specifico codice identificativo" (Cass. sez. III, 19333/2009), che è penalmente rilevante in tutti i casi in cui le stesse siano effettuate in violazione del divieto di miscelazione di rifiuti pericolosi di cui all'art. 187 del TUA.

⁶⁰ Si sottolinea come tutte le condotte illecite sanzionate negli articoli richiamati presentano una indicazione in comune, con riferimento al fatto che devono essere perfezionate ai danni di un Ente pubblico.

Formazione

Aree per cui non si riscontra rischio

1.4. Addetto stampaggio

Compiti

Generali

Il ruolo:

- mette a disposizione della Funzione Superiore e dell'Azienda in generale le proprie conoscenze in attività esecutive e tecniche riguardanti l'attività di controllo del processo di pressofusione / stampaggio e di supporto allo svolgimento delle attività di produzione, sulla base di procedure e metodi operativi prestabiliti, le quali richiedono preparazione professionale, supportata da adeguata conoscenza di tecnica del lavoro, anche acquisita mediante esperienza pratica con responsabilità ed autonomia operativa (limitata alla corretta esecuzione del proprio lavoro), nell'ambito di istruzioni dettagliate e comunque di professionalità necessaria per l'esecuzione di mansioni polivalenti, in applicazione di conoscenze teorico-pratiche e di metodi operativi definiti;
- svolge le attività esecutive di carattere tecnico di particolare rilievo, richiedente una professionalità adeguata all'applicazione di procedure e metodi prestabiliti, nonché specifiche conoscenze tecnico-teoriche, anche acquisite mediante addestramento o esperienze equivalenti con autonomia operativa connessa ad istruzioni non necessariamente dettagliate.

Si occupa dello svolgimento delle attività di:

- 1) attività di stampaggio;
- 2) gestione degli scarti di processo;
- 3) attività di manovalanza varia.

Nello svolgimento delle suddette attività:

- realizza le stesse al meglio delle proprie possibilità, nel rispetto dei colleghi e del datore di lavoro, al fine di consentire il raggiungimento della massima soddisfazione della Clientela esterna.

Nella loro effettuazione opera nel rispetto di:

- direttive ricevute;
- procedure aziendali;
- normativa di riferimento in tema di salute e sicurezza sul lavoro, sulla base delle indicazioni fornite dalla documentazione predisposta dall'Azienda;
- modello organizzativo e gestionale ex D.Lgs. n. 231/2001, sulla base delle indicazioni fornite dalla documentazione predisposta dall'Azienda;
- sistemi di gestione di qualità adottati.

Particolari

In particolare, il ruolo svolge le seguenti attività:

1) attività di stampaggio

Nell'ambito delle attività di stampaggio (pressofusione) provvede all'avvio della lavorazione del materiale proveniente dal magazzino e preparato dal supporto alla logistica (stampo in alluminio) nello stampo metallico ad alta pressione dove viene lavorato, ed in dettaglio:

- I. aziona il macchinario dedicato (pressa), previa preparazione dello stesso;
- II. verifica, durante il corso della pressofusione, il soddisfacimento delle opportune condizioni di processo (a titolo esemplificativo e non esaustivo: conformità del pezzo in lavorazione rispetto ai requisiti richiesti per lo stesso), coordinando la propria attività con quella del supporto linea produttiva, cui fornisce le indicazioni utili a completare il processo;
- III. verifica, prima, durante e al termine dell'attività da lui svolta, mediante un'ispezione visiva, la qualità del pezzo, attuando eventuali interventi sull'output, in relazione al quale, stabilisce, anche in base alle indicazioni ricevute dal responsabile per la programmazione della produzione della fonderia, determinato attraverso un opportuno ordine di lavorazione (ODL), a quale fase del processo sottopone il pezzo lavorato (a titolo esemplificativo e non esaustivo: burattatura anziché smerigliatura, oppure direttamente sabbiatura), fornendo al soggetto successivo lungo la filiera, le indicazioni relative alla movimentazione verso la fase prescelta;
- IV. verifica il corretto funzionamento del macchinario attraverso il quale viene svolta l'attività di pressofusione, segnalando la necessità di un'attività di manutenzione laddove necessario nei confronti della funzione gerarchicamente superiore (a titolo esemplificativo e non esaustivo: qualora sia esaurito l'olio lubrificante necessario all'efficiente ed efficace funzionamento del macchinario interessato).

2) gestione degli scarti di processo

In merito alla gestione degli scarti di processo classificati come rifiuti, provvede a:

- a) Alla raccolta degli scarti prodotti nel corso del processo, e collocati all'interno del forno dove avviene lo stampaggio;
 - In merito procede, laddove istruite, specifiche raccolte separate dall'azienda, provvede a raccogliere lo scarto, conferendo in apposito contenitore (a titolo esemplificativo e non esaustivo: conferisce l'eventuale olio lubrificante risultante da perdite di processo, all'interno del contenitore dedicato)
- b) Alla raccolta degli scarti all'esterno del forno, anche accumulati sulla pavimentazione e prodotti nel corso del processo, i quali non prevedono successivo riutilizzo come sottoprodotto, ma sono esclusivamente classificati come rifiuti.

3) Attività di manovalanza varia

Nell'ambito delle attività inerenti il processo di produzione, può essere impiegato, in caso di necessità, alla realizzazione di tutte le attività complementari al suo corretto svolgimento (a titolo esemplificativo e non esaustivo: può essere impiegato nella riparazione delle componenti metalliche dei macchinari).

Rapporti con la struttura organizzativa

Riscontri

Dipendenza da:

- Responsabile ufficio programmazione

Compiti 231

Frode informatica

Al fine di evitare la commissione del reato di frode informatica non deve alterare, a vantaggio o nell'interesse del Committente, in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenire senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procurando a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno.

Delitti informatici e trattamento illecito di dati

Al fine di evitare la commissione del reato di delitti informatici e trattamento illecito di dati, non deve, nell'interesse o per il vantaggio del Committente:

- 1) introdursi abusivamente nel sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza (es.: password, pin), ovvero introdursi in esso senza la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo⁶¹;
- 2) procurarsi, diffondere, comunicare, consegnare codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornire indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo con due obiettivi possibili: a) procurare a sé o ad altri un profitto; b) arrecare ad altri un danno⁶²;
- 3) procurarsi, produrre, riprodurre, importare, diffondere, comunicare, consegnare o, comunque, mettere a disposizione di altre apparecchiature, dispositivi o programmi informatici, con i seguenti obiettivi possibili: a) danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti; b) favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento;
- 4) distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici altrui⁶³;
- 5) mediante le condotte di cui al punto precedente, ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento⁶⁴;
- 6) se il fatto di cui al punto precedente è diretto a distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o ad ostacolarne gravemente il funzionamento⁶⁵;

⁶¹ Art. 615-ter, cp, "Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico".

⁶² Art. 617-quater, cp, "Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici".

⁶³ Art. 635-bis, cp, "Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici".

⁶⁴ Art. 635-quater, cp, "Danneggiamento di sistemi informatici o telematici".

⁶⁵ Art.635-quinquies, cp, "Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità"

- 7) abusivamente procurarsi, riprodurre, diffondere, comunicare o consegnare codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo (al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno)⁶⁶;
- 8) danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento, procurandosi, producendo, riproducendo, importando, diffondendo, comunicando, consegnando o, comunque, mettendo a disposizione di altre apparecchiature, dispositivi o programmi informatici⁶⁷.

Omicidio colposo

Al fine di evitare la commissione del reato di omicidio colposo, non deve, nell'interesse o per il vantaggio del Committente, non deve porre alcuna azione e/o omissione finalizzata a provocare la morte del soggetto passivo, commesse in violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro (TU Sicurezza), realizzatosi (pur mancando l'intenzionalità dell'evento lesivo) a seguito della sua negligenza, imperizia, imprudenza (colpa generica) o per l'inosservanza di leggi e regolamenti (colpa specifica)⁶⁸.

Lesioni personali colpose

Al fine di evitare la commissione del reato di lesioni personali colpose, non deve, nell'interesse o per il vantaggio del Committente, non deve compiere alcun comportamento lesivo⁶⁹, ivi compreso anche quello di tipo morale (es.: minacce) o non violento (es.: contagio attraverso contatto), idoneo⁷⁰ ad originare una malattia fisica e/o mentale⁷¹.

⁶⁶ Art.617-quater, cp, "Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici".

⁶⁷ Art.615-quinquies, cp," Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico".

⁶⁸ La normativa sulla responsabilità amministrativa dell'Ente prevede, ad oggi, che viene ad essa attribuita, nel caso di omicidio colposo (Art. 25-septies), nel momento in cui avviene, da parte del Ruolo, una violazione delle generiche norme sulla tutela della salute e della sicurezza sul lavoro (anche in assenza di una generica o specifica o utilità derivante direttamente dal reato commesso dal Ruolo stesso: in relazione al delitto perpetrato con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro è infatti sufficiente che i presidi e le misure previsti dalla normativa sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro non siano stati implementati, determinando, in tal modo, un vantaggio economico indiretto per l'ente). Ne segue che, se da un lato il Ruolo, al fine di evitare in ogni caso una responsabilità a proprio carico per il delitto commesso e una responsabilità amministrativa per l'Ente, d'altro lato questo non deve porre in essere, a riguardo delle norme poste a tutela della sicurezza del lavoratore (attraverso, per esempio, la mancata valutazione dei rischi aziendali e/o della nomina del responsabile interno per la sicurezza), una condotta negligente sotto questo profilo, tale cioè da determinare il reato.

⁶⁹ Deve essere inteso come il compimento di un atto che arreca una lesione.

⁷⁰ La normativa sulla responsabilità amministrativa dell'Ente prevede, ad oggi, che viene ad essa attribuita, nel caso di lesioni colpose(Art. 25-septies), nel momento in cui avviene, da parte del Ruolo, una violazione delle generiche norme sulla tutela della salute e della sicurezza sul lavoro (anche in assenza di una generica o specifica o utilità derivante direttamente dal reato commesso dal Ruolo stesso: in relazione al delitto perpetrato con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro è infatti sufficiente che i presidi e le misure previsti dalla normativa sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro non siano stati implementati, determinando, in tal modo, un vantaggio economico indiretto per l'ente). Ne segue che, se da un lato il Ruolo, al fine di evitare in ogni caso una responsabilità a proprio carico per il delitto commesso e una responsabilità amministrativa per l'Ente, d'altro lato questo non deve porre in essere, a riguardo delle norme poste a tutela della sicurezza del lavoratore (attraverso, per esempio, la mancata valutazione dei rischi aziendali e/o della nomina del responsabile interno per la sicurezza), una condotta negligente sotto questo profilo, tale cioè da determinare il reato.

⁷¹ Deve essere inteso come l'insorgenza di una malattia conseguenza della lesione stessa (le lesioni devono essere commesse, ai fini dell'attribuzione della responsabilità amministrativa 231 in capo all'Ente, solamente quelle in violazione delle norme per prevenzione degli infortuni sul lavoro., ove per malattia deve intendersi qualsiasi alterazione anatomica o funzionale dell'organismo ancorché localizzata e non influente sulle condizioni organiche generali. Tra le lesioni è possibile ricomprendere, ad esempio, le percosse, le alterazioni anatomiche di minima rilevanza, lo stress, la paura e l'angoscia. Per quanto concerne la durata della malattia, si ritiene che essa persista finché dura il processo di reazione dell'organismo. Si ricorda che, nonostante la norma prescriva la procedibilità a querela della persona offesa, se la violazione è commessa con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o abbia determinato una malattia professionale sussiste sempre la procedibilità d'ufficio.

Inquinamento ambientale

Al fine di evitare la commissione delle fattispecie richiamate, il personale del Committente non deve attuare i seguenti comportamenti, ovvero non deve provocare una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili: 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo; 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.

La “compromissione” si distingue dal “deterioramento” per la proiezione dinamica degli effetti, nel senso di una situazione tendenzialmente irrimediabile (compromessa appunto) che può perciò teoricamente ricomprendere condotte causali al tempo stesso minori o maggiori di un’azione di danneggiamento, ma che rispetto a questo abbiano un maggior contenuto di pregiudizio futuro.

Divieto di scarico di acque reflue industriali

Al fine di evitare la commissione delle fattispecie richiamate, il personale del Committente non deve attuare i seguenti comportamenti, ovvero non deve, nell’interesse o per il vantaggio del Committente, aprire oppure effettuare un nuovo scarichi di acque reflue industriali, senza autorizzazione; non deve continuare ad effettuare o mantenere detti scarichi dopo che l'autorizzazione sia stata sospesa o revocata. Il comportamento viene sanzionato maggiormente qualora le condotte utili ad effettuare le precedenti azioni riguardino gli scarichi di acque reflue industriali contenenti talune sostanze pericolose (quelle comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze ex Tabelle 5 e 3/A, Allegato 5, Parte III, TUA).

Il ruolo non deve effettuare uno scarico di acque reflue industriali, in relazione alla presenza delle sostanze indicate nella Tabella 5, Allegato 5, Parte III del TUA, determinando un superamento dei valori limite fissati nella tabella 3 o, nel caso di scarico sul suolo, nella tabella 4 dell'Allegato 5, Parte III, TUA, oppure i limiti più restrittivi fissati dalle regioni o dalle province autonome o dall'Autorità competente (ex art. 107, c.1, TUA). Non deve altrettanto cagionare il superamento dei valori limite fissati per le sostanze contenute nella tabella 3/A del medesimo Allegato 5.

Non deve, al di fuori dei casi richiamati appena sopra al precedente capoverso, effettuare uno scarico di acque reflue industriali contenenti talune sostanze pericolose (quelle comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze ex Tabelle 5 e 3/A, Allegato 5, Parte III, TUA), senza osservare le prescrizioni dell'autorizzazione, o le altre prescrizioni dell'autorità competente (ex art. 107, c. 1, e 108, c. 4 del TUA).

Si definisce scarico (art. 74, c.1, lett. f), TUA), qualsiasi immissione effettuata esclusivamente tramite un sistema stabile di collettamento che collega senza soluzione di continuità il ciclo di produzione del refluo con il corpo ricettore acque superficiali, nel suolo, nel sottosuolo e in rete fognaria, indipendentemente dalla loro natura inquinante, anche sottoposte a preventivo trattamento di depurazione. Sono esclusi i rilasci di acque previsti all'articolo 114, ovvero delle dighe.

Si definisce acque reflue industriali (art. 74, c.1, lett. h), TUA), qualsiasi tipo di acque reflue scaricate da edifici od impianti in cui si svolgono attività commerciali o di produzione di beni, diverse dalle acque reflue domestiche e dalle acque meteoriche di lavamento. In tal senso, non rileva, il grado o la natura dell’inquinamento delle acque, ma esclusivamente la natura dell’attività dalle quali esse provengono, così che qualunque tipo di acqua che deriva dallo svolgimento di un’attività produttiva rientra nella definizione di acque reflue industriali.

L’oggetto del reato deve essere costituito da scarichi di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose di cui alle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla Parte III del Decreto Legislativo.

Divieto di abbandono dei rifiuti

Al fine di evitare la commissione delle fattispecie richiamate, il personale del Committente non deve attuare i seguenti comportamenti, ovvero non deve, nell'interesse o per il vantaggio del Committente abbandonare i rifiuti, originati dal processo produttivo e gestiti direttamente o su indicazione del responsabile in un determinato luogo diverso da quello costituito dalle apposite aree / contenitori adibiti al conferimento dei rifiuti, prima della raccolta e movimentazione verso l'esterno dell'unità locale da cui originano, oppure presso aree esterne⁷².

Divieto di deposito incontrollato i rifiuti

Al fine di evitare la commissione delle fattispecie richiamate, il personale del Committente non deve attuare i seguenti comportamenti, non deve, nell'interesse o per il vantaggio del Committente depositare in modo incontrollato i rifiuti originati dal processo produttivo e gestiti direttamente o su indicazione del responsabile in un determinato luogo diverso da quello costituito dalle apposite aree / contenitori adibiti al conferimento dei rifiuti, prima della raccolta e movimentazione verso l'esterno dell'unità locale da cui originano, oppure presso aree esterne. Per deposito incontrollato si deve intendere una forma di deposito temporaneo in merito al quale non vengono rispettate le condizioni⁷³ fissate dalla normativa vigente (art. 185-bis). Se un deposito di rifiuti sul terreno, se non risulta consentito come deposito temporaneo o come stoccaggio deve essere considerato illecito (quale deposito incontrollato o abbandono) e, come tale, vietato. A maggior ragione se ricorrono le condizioni per ipotizzare una fattispecie di discarica abusiva⁷⁴.

⁷² Si fa notare che, con il termine abbandono dei rifiuti, si connota per i seguenti tratti distintivi: è un'attività caratterizzata dal disinteresse dell'autore per la sorte del rifiuto e dalla «mera occasionalità» dell'azione desumibile da elementi sintomatici quali le modalità della condotta (ad es. la sua estemporaneità o il mero collocamento dei rifiuti in un determinato luogo in assenza di attività prodromiche o successive al conferimento), la quantità di rifiuti abbandonata, l'unicità della condotta di abbandono. E' differente, quindi, dal reato di discarica abusiva proprio per queste ragioni: con questo si realizza, infatti, una condotta abituale (come nel caso di plurimi conferimenti) ovvero un'unica azione ma strutturata, anche se in modo grossolano e chiaramente finalizzata alla definitiva collocazione dei rifiuti in loco; rifacendosi, con tutta evidenza, alla giurisprudenza consolidata secondo cui la discarica abusiva si configura «tutte le volte in cui, per effetto di una condotta ripetuta, i rifiuti vengono scaricati in una determinata area, trasformata di fatto in deposito o ricettacolo di rifiuti con tendenziale carattere di definitività, in considerazione delle quantità considerevoli degli stessi e dello spazio occupato»; con la ulteriore precisazione che «sono sufficienti: l'accumulo ripetuto e non occasionale di rifiuti in un'area determinata; l'eterogeneità della massa dei materiali; la definitività del loro abbandono; il degrado, anche solo tendenziale, dello stato dei luoghi». Si fa presente che, quando l'abbandono dei rifiuti è reiterato nel tempo e rilevante in termini spaziali e quantitativi, il fenomeno può essere qualificato come discarica abusiva (Sez. III, n. 49911 del 10 novembre 2009, Manni, rv. 245.865) e il reato di discarica abusiva è configurabile anche in caso di accumulo di rifiuti che, per le loro caratteristiche, non risultino raccolti per ricevere nei tempi previsti una o più destinazioni conformi alla legge e comportino il degrado dell'area su cui insistono, anche se collocata all'interno dello stabilimento produttivo (Sez. III, n. 41351 del 18 settembre 2008, Fulgori, rv. 241.533).

⁷³ Ricordato che, con deposito temporaneo si intende «il raggruppamento dei rifiuti e il deposito preliminare alla raccolta ai fini del trasporto di detti rifiuti in un impianto di trattamento, effettuati, prima della raccolta, nel luogo in cui gli stessi sono prodotti, da intendersi quale l'intera area in cui si svolge l'attività che ha determinato la produzione dei rifiuti o, per gli imprenditori agricoli di cui all' art. 2135 del codice civile, presso il sito che sia nella disponibilità giuridica della cooperativa agricola, ivi compresi i consorzi agrari, di cui gli stessi sono soci, alle seguenti condizioni: 1) i rifiuti contenenti gli inquinanti organici persistenti di cui al regolamento (CE) n. 850/2004, e successive modificazioni, devono essere depositati nel rispetto delle norme tecniche che regolano lo stoccaggio e l'imballaggio dei rifiuti contenenti sostanze pericolose e gestiti conformemente al suddetto regolamento; 2) i rifiuti devono essere raccolti ed avviati alle operazioni di recupero o di smaltimento secondo una delle seguenti modalità alternative, a scelta del produttore dei rifiuti: con cadenza almeno trimestrale, indipendentemente dalle quantità in deposito; quando il quantitativo di rifiuti in deposito raggiunga complessivamente i 30 metri cubi di cui al massimo 10 metri cubi di rifiuti pericolosi. In ogni caso, allorché il quantitativo di rifiuti non superi il predetto limite all'anno, il deposito temporaneo non può avere durata superiore ad un anno; 3) il "deposito temporaneo" deve essere effettuato per categorie omogenee di rifiuti e nel rispetto delle relative norme tecniche, nonché, per i rifiuti pericolosi, nel rispetto delle norme che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in essi contenute; 4) devono essere rispettate le norme che disciplinano l'imballaggio e l'etichettatura delle sostanze pericolose; 5) per alcune categorie di rifiuto, individuate con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministero per lo sviluppo economico, sono fissate le modalità di gestione del deposito temporaneo».

⁷⁴ Conclusione che, tuttavia, va integrata con un elemento molto rilevante (non messo in risalto dalla sentenza in esame, incentrata, come si è detto, sulla problematica della natura istantanea o permanente del reato) di tipo temporale. Infatti, l'art. 2, comma 1, lett. g), d.lgs. n. 36/03 sulle discariche, fornendo la già richiamata nozione di «discarica», aggiunge che si considera tale anche «qualsiasi area ove i rifiuti sono sottoposti a deposito temporaneo per più di un anno. Sono esclusi da tale definizione gli impianti in cui i rifiuti sono scaricati al fine di essere preparati per il successivo trasporto in un impianto di recupero, trattamento o

Divieto di Immissione rifiuti in acque superficiali o sotterranee

Il ruolo non deve, nell'interesse o per il vantaggio del Committente immettere i rifiuti originati dal processo produttivo e gestiti direttamente o su indicazione del responsabile in acque superficiali o sotterranee, siano essi liquidi o solidi. Si fa presente che esso è differente rispetto all'attività di scarico (peraltro avente per oggetto un rifiuto, proveniente da attività di impresa, allo stato liquido), in quanto esso viene consentito, purché rispetti le condizioni fissate dalla normativa (v. Allegati Parte III, TUA), o comunque fissati nell'autorizzazione allo scarico.

Divieto di miscelazione dei rifiuti

Al fine di evitare la commissione delle fattispecie richiamate, il personale del Committente non deve attuare i seguenti comportamenti⁷⁵, ovvero non deve, nell'interesse o per il vantaggio del Committente, provvedere alla miscelazione dei rifiuti prodotti, ed in particolare della confusione dei rifiuti pericolosi con quelli non pericolosi. Per miscelazione si intende la "mescolanza, volontaria o involontaria, di due o più tipi di rifiuti aventi codici identificativi diversi, sì da dare origine ad una miscela per la quale non è previsto uno specifico codice identificativo" (Cass. sez. III, 19333/2009), che è penalmente rilevante in tutti i casi in cui le stesse siano effettuate in violazione del divieto di miscelazione di rifiuti pericolosi di cui all'art. 187 del TUA.

smaltimento, e lo stoccaggio di rifiuti in attesa di recupero o trattamento per un periodo inferiore a tre anni come norma generale, o lo stoccaggio di rifiuti in attesa di smaltimento per un periodo inferiore a un anno».

Con la conseguenza che il perdurare del deposito oltre un anno in caso di deposito temporaneo, oltre tre anni in caso di stoccaggio di rifiuti destinati a smaltimento comporterebbe, automaticamente, in assenza di autorizzazione, l'integrazione del reato più grave di discarica abusiva. Anche se, per motivi di coerenza sistematica, a tale conclusione si può pervenire, a nostro sommo avviso, solo se si tratta di fattispecie «rilevanti in termini spaziali e quantitativi», così come richiesto dalla costante giurisprudenza in tema di discariche.

⁷⁵ Si sottolinea come tutte le condotte illecite sanzionate negli articoli richiamati presentano una indicazione in comune, con riferimento al fatto che devono essere perfezionate ai danni di un Ente pubblico.

Formazione

Aree per cui non si riscontra rischio

1.5. Addetto forme (I)

Compiti

Generali

Il ruolo:

- mette a disposizione della Funzione Superiore (funzione logistica e programmazione), e dell'Azienda in generale le proprie conoscenze in attività esecutive e tecniche, sulla base di procedure e metodi operativi prestabiliti, le quali richiedono preparazione professionale, supportata da adeguata conoscenza di tecnica del lavoro, anche acquisita mediante esperienza pratica con responsabilità ed autonomia operativa (limitata alla corretta esecuzione del proprio lavoro), nell'ambito di istruzioni dettagliate e comunque di professionalità necessaria per l'esecuzione di mansioni polivalenti, in applicazione di conoscenze teorico-pratiche e di metodi operativi definiti;
- svolge le attività esecutive di carattere tecnico di particolare rilievo, richiedente una professionalità adeguata all'applicazione di procedure e metodi prestabiliti, nonché specifiche conoscenze tecnico-teoriche, anche acquisite mediante addestramento o esperienze equivalenti con autonomia operativa connessa ad istruzioni non necessariamente dettagliate.

Nello svolgimento dell'attività di logistica, realizza l'attività di montaggio e smontaggio delle forme necessarie ad attuare lo stampaggio del materiale oggetto di pressofusione, su indicazione e supervisione dell'ufficio programmazione della produzione della Fonderia.

In particolare:

- rende possibile il collegamento tra le attività di stampaggio e le fasi successive ad esse, realizzando la propria attività sulla base delle indicazioni fornite dal Capoturno, in relazione alla conclusione del processo di pressofusione;
- realizza la propria attività al meglio delle proprie possibilità, nel rispetto dei colleghi e del datore di lavoro, al fine di consentire il raggiungimento della massima soddisfazione della Clientela esterna.

Nella loro effettuazione opera nel rispetto di:

- direttive ricevute;
- procedure aziendali;
- normativa di riferimento in tema di salute e sicurezza sul lavoro, sulla base delle indicazioni fornite dalla documentazione predisposta dall'Azienda;
- modello organizzativo e gestionale ex D.Lgs. n. 231/2001, sulla base delle indicazioni fornite dalla documentazione predisposta dall'Azienda;
- sistemi di gestione di qualità adottati.

sulla base delle indicazioni fornite dalla documentazione predisposta all'uso dall'Azienda.

Particolari

In particolare, viene impiegato esclusivamente in una fase del processo di produzione, con riferimento a quella di stampaggio, per cui provvede all'inserimento delle forme nell'apposito macchinario dedicato all'avvio della lavorazione del materiale, proveniente dal magazzino e preparato dal supporto alla logistica (stampo in alluminio), nello stampo metallico ad alta pressione dove viene lavorato, ed in dettaglio:

- a) colloca le forme nel macchinario dedicato (pressa);
- b) provvede alle attività di ordinaria e manutenzione collegata all'attività svolta (a titolo esemplificativo e non esaustivo, provvede alla sistemazione del macchinario interessato qualora si verificano problematiche per assicurarne il regolare funzionamento).

Rapporti con la struttura organizzativa

Dipendenza da:

- responsabile logistica e programmazione.

Compiti 231

Frode informatica

Al fine di evitare la commissione del reato di frode informatica non deve alterare, a vantaggio o nell'interesse del Committente, in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenire senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procurando a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno.

Delitti informatici e trattamento illecito di dati

Al fine di evitare la commissione del reato di delitti informatici e trattamento illecito di dati, non deve, nell'interesse o per il vantaggio del Committente:

- 1) introdursi abusivamente nel sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza (es.: password, pin), ovvero introdursi in esso senza la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo⁷⁶;
- 2) procurarsi, diffondere, comunicare, consegnare codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornire indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo con due obiettivi possibili: a) procurare a sé o ad altri un profitto; b) arrecare ad altri un danno⁷⁷;
- 3) procurarsi, produrre, riprodurre, importare, diffondere, comunicare, consegnare o, comunque, mettere a disposizione di altre apparecchiature, dispositivi o programmi informatici, con i seguenti obiettivi possibili: a) danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti; b) favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento;
- 4) distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici altrui⁷⁸;
- 5) mediante le condotte di cui al punto precedente, ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento⁷⁹;
- 6) se il fatto di cui al punto precedente è diretto a distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o ad ostacolarne gravemente il funzionamento⁸⁰;

⁷⁶ Art. 615-ter, cp, "Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico".

⁷⁷ Art. 617-quater, cp, "Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici".

⁷⁸ Art. 635-bis, cp, "Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici".

⁷⁹ Art. 635-quater, cp, "Danneggiamento di sistemi informatici o telematici".

⁸⁰ Art.635-quinquies, cp, "Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità"

- 7) abusivamente procurarsi, riprodurre, diffondere, comunicare o consegnare codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo (al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno)⁸¹;
- 8) danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento, procurandosi, producendo, riproducendo, importando, diffondendo, comunicando, consegnando o, comunque, mettendo a disposizione di altre apparecchiature, dispositivi o programmi informatici⁸².

Omicidio colposo

Al fine di evitare la commissione del reato di omicidio colposo, non deve, nell'interesse o per il vantaggio del Committente, non deve porre alcuna azione e/o omissione finalizzata a provocare la morte del soggetto passivo, commesse in violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro (TU Sicurezza), realizzatosi (pur mancando l'intenzionalità dell'evento lesivo) a seguito della sua negligenza, imperizia, imprudenza (colpa generica) o per l'inosservanza di leggi e regolamenti (colpa specifica)⁸³.

Lesioni personali colpose

Al fine di evitare la commissione del reato di lesioni personali colpose, non deve, nell'interesse o per il vantaggio del Committente, non deve compiere alcun comportamento lesivo⁸⁴, ivi compreso anche quello di tipo morale (es.: minacce) o non violento (es.: contagio attraverso contatto), idoneo⁸⁵ ad originare una malattia fisica e/o mentale⁸⁶.

⁸¹ Art.617-quater, cp, "Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici".

⁸² Art.615-quinquies, cp," Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico".

⁸³ La normativa sulla responsabilità amministrativa dell'Ente prevede, ad oggi, che viene ad essa attribuita, nel caso di omicidio colposo (Art. 25-septies), nel momento in cui avviene, da parte del Ruolo, una violazione delle generiche norme sulla tutela della salute e della sicurezza sul lavoro (anche in assenza di una generica o specifica o utilità derivante direttamente dal reato commesso dal Ruolo stesso: in relazione al delitto perpetrato con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro è infatti sufficiente che i presidi e le misure previsti dalla normativa sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro non siano stati implementati, determinando, in tal modo, un vantaggio economico indiretto per l'ente). Ne segue che, se da un lato il Ruolo, al fine di evitare in ogni caso una responsabilità a proprio carico per il delitto commesso e una responsabilità amministrativa per l'Ente, d'altro lato questo non deve porre in essere, a riguardo delle norme poste a tutela della sicurezza del lavoratore (attraverso, per esempio, la mancata valutazione dei rischi aziendali e/o della nomina del responsabile interno per la sicurezza), una condotta negligente sotto questo profilo, tale cioè da determinare il reato.

⁸⁴ Deve essere inteso come il compimento di un atto che arreca una lesione.

⁸⁵ La normativa sulla responsabilità amministrativa dell'Ente prevede, ad oggi, che viene ad essa attribuita, nel caso di lesioni colpose(Art. 25-septies), nel momento in cui avviene, da parte del Ruolo, una violazione delle generiche norme sulla tutela della salute e della sicurezza sul lavoro (anche in assenza di una generica o specifica o utilità derivante direttamente dal reato commesso dal Ruolo stesso: in relazione al delitto perpetrato con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro è infatti sufficiente che i presidi e le misure previsti dalla normativa sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro non siano stati implementati, determinando, in tal modo, un vantaggio economico indiretto per l'ente). Ne segue che, se da un lato il Ruolo, al fine di evitare in ogni caso una responsabilità a proprio carico per il delitto commesso e una responsabilità amministrativa per l'Ente, d'altro lato questo non deve porre in essere, a riguardo delle norme poste a tutela della sicurezza del lavoratore (attraverso, per esempio, la mancata valutazione dei rischi aziendali e/o della nomina del responsabile interno per la sicurezza), una condotta negligente sotto questo profilo, tale cioè da determinare il reato.

⁸⁶ Deve essere inteso come l'insorgenza di una malattia conseguenza della lesione stessa (le lesioni devono essere commesse, ai fini dell'attribuzione della responsabilità amministrativa 231 in capo all'Ente, solamente quelle in violazione delle norme per prevenzione degli infortuni sul lavoro., ove per malattia deve intendersi qualsiasi alterazione anatomica o funzionale dell'organismo ancorché localizzata e non influente sulle condizioni organiche generali. Tra le lesioni è possibile ricomprendere, ad esempio, le percosse, le alterazioni anatomiche di minima rilevanza, lo stress, la paura e l'angoscia. Per quanto concerne la durata della malattia, si ritiene che essa persista finché dura il processo di reazione dell'organismo. Si ricorda che, nonostante la norma prescriva la procedibilità a querela della persona offesa, se la violazione è commessa con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o abbia determinato una malattia professionale sussiste sempre la procedibilità d'ufficio.

Inquinamento ambientale

Al fine di evitare la commissione delle fattispecie richiamate, il personale del Committente non deve attuare i seguenti comportamenti, ovvero non deve provocare una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili: 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo; 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.

La “compromissione” si distingue dal “deterioramento” per la proiezione dinamica degli effetti, nel senso di una situazione tendenzialmente irrimediabile (compromessa appunto) che può perciò teoricamente ricomprendere condotte causali al tempo stesso minori o maggiori di un’azione di danneggiamento, ma che rispetto a questo abbiano un maggior contenuto di pregiudizio futuro.

Divieto di scarico di acque reflue industriali

Al fine di evitare la commissione delle fattispecie richiamate, il personale del Committente non deve attuare i seguenti comportamenti, ovvero non deve, nell’interesse o per il vantaggio del Committente, aprire oppure effettuare un nuovo scarichi di acque reflue industriali, senza autorizzazione; non deve continuare ad effettuare o mantenere detti scarichi dopo che l'autorizzazione sia stata sospesa o revocata. Il comportamento viene sanzionato maggiormente qualora le condotte utili ad effettuare le precedenti azioni riguardino gli scarichi di acque reflue industriali contenenti talune sostanze pericolose (quelle comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze ex Tabelle 5 e 3/A, Allegato 5, Parte III, TUA).

Il ruolo non deve effettuare uno scarico di acque reflue industriali, in relazione alla presenza delle sostanze indicate nella Tabella 5, Allegato 5, Parte III del TUA, determinando un superamento dei valori limite fissati nella tabella 3 o, nel caso di scarico sul suolo, nella tabella 4 dell'Allegato 5, Parte III, TUA, oppure i limiti più restrittivi fissati dalle regioni o dalle province autonome o dall'Autorità competente (ex art. 107, c.1, TUA). Non deve altrettanto cagionare il superamento dei valori limite fissati per le sostanze contenute nella tabella 3/A del medesimo Allegato 5.

Non deve, al di fuori dei casi richiamati appena sopra al precedente capoverso, effettuare uno scarico di acque reflue industriali contenenti talune sostanze pericolose (quelle comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze ex Tabelle 5 e 3/A, Allegato 5, Parte III, TUA), senza osservare le prescrizioni dell'autorizzazione, o le altre prescrizioni dell'autorità competente (ex art. 107, c. 1, e 108, c. 4 del TUA).

Si definisce scarico (art. 74, c.1, lett. f), TUA), qualsiasi immissione effettuata esclusivamente tramite un sistema stabile di collettamento che collega senza soluzione di continuità il ciclo di produzione del refluo con il corpo ricettore acque superficiali, nel suolo, nel sottosuolo e in rete fognaria, indipendentemente dalla loro natura inquinante, anche sottoposte a preventivo trattamento di depurazione. Sono esclusi i rilasci di acque previsti all'articolo 114, ovvero delle dighe.

Si definisce acque reflue industriali (art. 74, c.1, lett. h), TUA), qualsiasi tipo di acque reflue scaricate da edifici od impianti in cui si svolgono attività commerciali o di produzione di beni, diverse dalle acque reflue domestiche e dalle acque meteoriche di lavamento. In tal senso, non rileva, il grado o la natura dell’inquinamento delle acque, ma esclusivamente la natura dell’attività dalle quali esse provengono, così che qualunque tipo di acqua che deriva dallo svolgimento di un’attività produttiva rientra nella definizione di acque reflue industriali.

L’oggetto del reato deve essere costituito da scarichi di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose di cui alle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla Parte III del Decreto Legislativo.

Divieto di abbandono dei rifiuti

Al fine di evitare la commissione delle fattispecie richiamate, il personale del Committente non deve attuare i seguenti comportamenti, ovvero non deve, nell'interesse o per il vantaggio del Committente abbandonare i rifiuti, originati dal processo produttivo e gestiti direttamente o su indicazione del responsabile in un determinato luogo diverso da quello costituito dalle apposite aree / contenitori adibiti al conferimento dei rifiuti, prima della raccolta e movimentazione verso l'esterno dell'unità locale da cui originano, oppure presso aree esterne⁸⁷.

Divieto di deposito incontrollato i rifiuti

Al fine di evitare la commissione delle fattispecie richiamate, il personale del Committente non deve attuare i seguenti comportamenti, non deve, nell'interesse o per il vantaggio del Committente depositare in modo incontrollato i rifiuti originati dal processo produttivo e gestiti direttamente o su indicazione del responsabile in un determinato luogo diverso da quello costituito dalle apposite aree / contenitori adibiti al conferimento dei rifiuti, prima della raccolta e movimentazione verso l'esterno dell'unità locale da cui originano, oppure presso aree esterne. Per deposito incontrollato si deve intendere una forma di deposito temporaneo in merito al quale non vengono rispettate le condizioni⁸⁸ fissate dalla normativa vigente (art. 185-bis). Se un deposito di rifiuti sul terreno, se non risulta consentito come deposito temporaneo o come stoccaggio deve essere considerato illecito (quale deposito incontrollato o abbandono) e, come tale, vietato. A maggior ragione se ricorrono le condizioni per ipotizzare una fattispecie di discarica abusiva⁸⁹.

⁸⁷ Si fa notare che, con il termine abbandono dei rifiuti, si connota per i seguenti tratti distintivi: è un'attività caratterizzata dal disinteresse dell'autore per la sorte del rifiuto e dalla «mera occasionalità» dell'azione desumibile da elementi sintomatici quali le modalità della condotta (ad es. la sua estemporaneità o il mero collocamento dei rifiuti in un determinato luogo in assenza di attività prodromiche o successive al conferimento), la quantità di rifiuti abbandonata, l'unicità della condotta di abbandono. E' differente, quindi, dal reato di discarica abusiva proprio per queste ragioni: con questo si realizza, infatti, una condotta abituale (come nel caso di plurimi conferimenti) ovvero un'unica azione ma strutturata, anche se in modo grossolano e chiaramente finalizzata alla definitiva collocazione dei rifiuti in loco; rifacendosi, con tutta evidenza, alla giurisprudenza consolidata secondo cui la discarica abusiva si configura «tutte le volte in cui, per effetto di una condotta ripetuta, i rifiuti vengono scaricati in una determinata area, trasformata di fatto in deposito o ricettacolo di rifiuti con tendenziale carattere di definitività, in considerazione delle quantità considerevoli degli stessi e dello spazio occupato»; con la ulteriore precisazione che «sono sufficienti: l'accumulo ripetuto e non occasionale di rifiuti in un'area determinata; l'eterogeneità della massa dei materiali; la definitività del loro abbandono; il degrado, anche solo tendenziale, dello stato dei luoghi». Si fa presente che, quando l'abbandono dei rifiuti è reiterato nel tempo e rilevante in termini spaziali e quantitativi, il fenomeno può essere qualificato come discarica abusiva (Sez. III, n. 49911 del 10 novembre 2009, Manni, rv. 245.865) e il reato di discarica abusiva è configurabile anche in caso di accumulo di rifiuti che, per le loro caratteristiche, non risultino raccolti per ricevere nei tempi previsti una o più destinazioni conformi alla legge e comportino il degrado dell'area su cui insistono, anche se collocata all'interno dello stabilimento produttivo (Sez. III, n. 41351 del 18 settembre 2008, Fulgori, rv. 241.533).

⁸⁸ Ricordato che, con deposito temporaneo si intende «il raggruppamento dei rifiuti e il deposito preliminare alla raccolta ai fini del trasporto di detti rifiuti in un impianto di trattamento, effettuati, prima della raccolta, nel luogo in cui gli stessi sono prodotti, da intendersi quale l'intera area in cui si svolge l'attività che ha determinato la produzione dei rifiuti o, per gli imprenditori agricoli di cui all' art. 2135 del codice civile, presso il sito che sia nella disponibilità giuridica della cooperativa agricola, ivi compresi i consorzi agrari, di cui gli stessi sono soci, alle seguenti condizioni: 1) i rifiuti contenenti gli inquinanti organici persistenti di cui al regolamento (CE) n. 850/2004, e successive modificazioni, devono essere depositati nel rispetto delle norme tecniche che regolano lo stoccaggio e l'imballaggio dei rifiuti contenenti sostanze pericolose e gestiti conformemente al suddetto regolamento; 2) i rifiuti devono essere raccolti ed avviati alle operazioni di recupero o di smaltimento secondo una delle seguenti modalità alternative, a scelta del produttore dei rifiuti: con cadenza almeno trimestrale, indipendentemente dalle quantità in deposito; quando il quantitativo di rifiuti in deposito raggiunga complessivamente i 30 metri cubi di cui al massimo 10 metri cubi di rifiuti pericolosi. In ogni caso, allorché il quantitativo di rifiuti non superi il predetto limite all'anno, il deposito temporaneo non può avere durata superiore ad un anno; 3) il "deposito temporaneo" deve essere effettuato per categorie omogenee di rifiuti e nel rispetto delle relative norme tecniche, nonché, per i rifiuti pericolosi, nel rispetto delle norme che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in essi contenute; 4) devono essere rispettate le norme che disciplinano l'imballaggio e l'etichettatura delle sostanze pericolose; 5) per alcune categorie di rifiuto, individuate con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministero per lo sviluppo economico, sono fissate le modalità di gestione del deposito temporaneo».

⁸⁹ Conclusione che, tuttavia, va integrata con un elemento molto rilevante (non messo in risalto dalla sentenza in esame, incentrata, come si è detto, sulla problematica della natura istantanea o permanente del reato) di tipo temporale. Infatti, l'art. 2, comma 1, lett. g), d.lgs. n. 36/03 sulle discariche, fornendo la già richiamata nozione di «discarica», aggiunge che si considera tale anche «qualsiasi area ove i rifiuti sono sottoposti a deposito temporaneo per più di un anno. Sono esclusi da tale definizione gli impianti in cui i rifiuti sono scaricati al fine di essere preparati per il successivo trasporto in un impianto di recupero, trattamento o

Divieto di Immissione rifiuti in acque superficiali o sotterranee

Il ruolo non deve, nell'interesse o per il vantaggio del Committente immettere i rifiuti originati dal processo produttivo e gestiti direttamente o su indicazione del responsabile in acque superficiali o sotterranee, siano essi liquidi o solidi. Si fa presente che esso è differente rispetto all'attività di scarico (peraltro avente per oggetto un rifiuto, proveniente da attività di impresa, allo stato liquido), in quanto esso viene consentito, purché rispetti le condizioni fissate dalla normativa (v. Allegati Parte III, TUA), o comunque fissati nell'autorizzazione allo scarico.

Divieto di miscelazione dei rifiuti

Al fine di evitare la commissione delle fattispecie richiamate, il personale del Committente non deve attuare i seguenti comportamenti⁹⁰, ovvero non deve, nell'interesse o per il vantaggio del Committente, provvedere alla miscelazione dei rifiuti prodotti, ed in particolare della confusione dei rifiuti pericolosi con quelli non pericolosi. Per miscelazione si intende la "mescolanza, volontaria o involontaria, di due o più tipi di rifiuti aventi codici identificativi diversi, sì da dare origine ad una miscela per la quale non è previsto uno specifico codice identificativo" (Cass. sez. III, 19333/2009), che è penalmente rilevante in tutti i casi in cui le stesse siano effettuate in violazione del divieto di miscelazione di rifiuti pericolosi di cui all'art. 187 del TUA.

smaltimento, e lo stoccaggio di rifiuti in attesa di recupero o trattamento per un periodo inferiore a tre anni come norma generale, o lo stoccaggio di rifiuti in attesa di smaltimento per un periodo inferiore a un anno».

Con la conseguenza che il perdurare del deposito oltre un anno in caso di deposito temporaneo, oltre tre anni in caso di stoccaggio di rifiuti destinati a smaltimento comporterebbe, automaticamente, in assenza di autorizzazione, l'integrazione del reato più grave di discarica abusiva. Anche se, per motivi di coerenza sistematica, a tale conclusione si può pervenire, a nostro sommo avviso, solo se si tratta di fattispecie «rilevanti in termini spaziali e quantitativi», così come richiesto dalla costante giurisprudenza in tema di discariche.

⁹⁰ Si sottolinea come tutte le condotte illecite sanzionate negli articoli richiamati presentano una indicazione in comune, con riferimento al fatto che devono essere perfezionate ai danni di un Ente pubblico.

Formazione

Aree per cui non si riscontra rischio

1.6. Addetto forme (II)

Compiti

Generali

Il ruolo:

- mette a disposizione della Funzione Superiore e dell'Azienda in generale le proprie conoscenze in attività esecutive e tecniche, sulla base di procedure e metodi operativi prestabiliti, le quali richiedono preparazione professionale, supportata da adeguata conoscenza di tecnica del lavoro, anche acquisita mediante esperienza pratica con responsabilità ed autonomia operativa (limitata alla corretta esecuzione del proprio lavoro), nell'ambito di istruzioni dettagliate e comunque di professionalità necessaria per l'esecuzione promiscua di mansioni polivalenti, in applicazione di conoscenze teorico-pratiche e di metodi operativi definiti;
- svolge le attività esecutive di carattere tecnico di particolare rilievo, richiedente una professionalità adeguata all'applicazione di procedure e metodi prestabiliti, nonché specifiche conoscenze tecnico-teoriche, anche acquisite mediante addestramento o esperienze equivalenti con autonomia operativa connessa ad istruzioni non necessariamente dettagliate.

Nello svolgimento dell'attività di logistica, realizza l'attività di montaggio e smontaggio delle forme necessarie ad attuare lo stampaggio del materiale oggetto di pressofusione, su indicazione e supervisione dell'ufficio programmazione della produzione della Fonderia.

In particolare:

- rende possibile il collegamento tra le attività di stampaggio e le fasi successive ad esse, realizzando la propria attività sulla base delle indicazioni fornite dal Capoturno, in relazione alla conclusione del processo di pressofusione;
- realizza la propria attività al meglio delle proprie possibilità, nel rispetto dei colleghi e del datore di lavoro, al fine di consentire il raggiungimento della massima soddisfazione della Clientela esterna.

Nella loro effettuazione opera nel rispetto di:

- direttive ricevute;
- procedure aziendali;
- normativa di riferimento in tema di salute e sicurezza sul lavoro, sulla base delle indicazioni fornite dalla documentazione predisposta dall'Azienda;
- modello organizzativo e gestionale ex D.Lgs. n. 231/2001, sulla base delle indicazioni fornite dalla documentazione predisposta dall'Azienda;
- sistemi di gestione di qualità adottati.

sulla base delle indicazioni fornite dalla documentazione predisposta all'uso dall'Azienda.

Particolari

In particolare, viene impiegato esclusivamente in una fase del processo di produzione, con riferimento a quella di stampaggio, per cui provvede alla introduzione del materiale in ingresso allo stampo metallico ad alta pressione dove viene lavorato il metallo (alluminio) ed effettua il relativo caricamento, verificando, durante il corso della pressofusione, il soddisfacimento delle opportune condizioni di processo (a titolo esemplificativo e non esaustivo: verifica la correttezza del livello del liquido degli olii lubrificanti impiegati), assieme al capoturno, incaricato materialmente di avviare il suddetto e di preparare la pressa per l'attività.

Rapporti con la struttura organizzativa

Dipendenza da:

- Ufficio programmazione della produzione della Fonderia.

Compiti 231

Frode informatica

Al fine di evitare la commissione del reato di frode informatica non deve alterare, a vantaggio o nell'interesse del Committente, in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenire senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procurando a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno.

Delitti informatici e trattamento illecito di dati

Al fine di evitare la commissione del reato di delitti informatici e trattamento illecito di dati, non deve, nell'interesse o per il vantaggio del Committente:

- 1) introdursi abusivamente nel sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza (es.: password, pin), ovvero introdursi in esso senza la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo⁹¹;
- 2) procurarsi, diffondere, comunicare, consegnare codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornire indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo con due obiettivi possibili: a) procurare a sé o ad altri un profitto; b) arrecare ad altri un danno⁹²;
- 3) procurarsi, produrre, riprodurre, importare, diffondere, comunicare, consegnare o, comunque, mettere a disposizione di altre apparecchiature, dispositivi o programmi informatici, con i seguenti obiettivi possibili: a) danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti; b) favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento;
- 4) distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici altrui⁹³;
- 5) mediante le condotte di cui al punto precedente, ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento⁹⁴;
- 6) se il fatto di cui al punto precedente è diretto a distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o ad ostacolarne gravemente il funzionamento⁹⁵;
- 7) abusivamente procurarsi, riprodurre, diffondere, comunicare o consegnare codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo (al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno)⁹⁶;

⁹¹ Art. 615-ter, cp, "Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico".

⁹² Art. 617-quater, cp, "Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici".

⁹³ Art. 635-bis, cp, "Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici".

⁹⁴ Art. 635-quater, cp, "Danneggiamento di sistemi informatici o telematici".

⁹⁵ Art. 635-quinquies, cp, "Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità".

⁹⁶ Art. 617-quater, cp, "Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici".

- 8) danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento, procurandosi, producendo, riproducendo, importando, diffondendo, comunicando, consegnando o, comunque, mettendo a disposizione di altre apparecchiature, dispositivi o programmi informatici⁹⁷.

Omicidio colposo

Al fine di evitare la commissione del reato di omicidio colposo, non deve, nell'interesse o per il vantaggio del Committente, non deve porre alcuna azione e/o omissione finalizzata a provocare la morte del soggetto passivo, commesse in violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro (TU Sicurezza), realizzati (pur mancando l'intenzionalità dell'evento lesivo) a seguito della sua negligenza, imperizia, imprudenza (colpa generica) o per l'inosservanza di leggi e regolamenti (colpa specifica)⁹⁸.

Lesioni personali colpose

Al fine di evitare la commissione del reato di lesioni personali colpose, non deve, nell'interesse o per il vantaggio del Committente, non deve compiere alcun comportamento lesivo⁹⁹, ivi compreso anche quello di tipo morale (es.: minacce) o non violento (es.: contagio attraverso contatto), idoneo¹⁰⁰ ad originare una malattia fisica e/o mentale¹⁰¹.

Inquinamento ambientale

Al fine di evitare la commissione delle fattispecie richiamate, il personale del Committente non deve attuare i seguenti comportamenti, ovvero non deve provocare una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili: 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo; 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.

⁹⁷ Art.615-quinquies, cp, " Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico".

⁹⁸ La normativa sulla responsabilità amministrativa dell'Ente prevede, ad oggi, che viene ad essa attribuita, nel caso di omicidio colposo (Art. 25-septies), nel momento in cui avviene, da parte del Ruolo, una violazione delle generiche norme sulla tutela della salute e della sicurezza sul lavoro (anche in assenza di una generica o specifica o utilità derivante direttamente dal reato commesso dal Ruolo stesso: in relazione al delitto perpetrato con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro è infatti sufficiente che i presidi e le misure previsti dalla normativa sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro non siano stati implementati, determinando, in tal modo, un vantaggio economico indiretto per l'ente). Ne segue che, se da un lato il Ruolo, al fine di evitare in ogni caso una responsabilità a proprio carico per il delitto commesso e una responsabilità amministrativa per l'Ente, d'altro lato questo non deve porre in essere, a riguardo delle norme poste a tutela della sicurezza del lavoratore (attraverso, per esempio, la mancata valutazione dei rischi aziendali e/o della nomina del responsabile interno per la sicurezza), una condotta negligente sotto questo profilo, tale cioè da determinare il reato.

⁹⁹ Deve essere inteso come il compimento di un atto che arreca una lesione.

¹⁰⁰ La normativa sulla responsabilità amministrativa dell'Ente prevede, ad oggi, che viene ad essa attribuita, nel caso di lesioni colpose (Art. 25-septies), nel momento in cui avviene, da parte del Ruolo, una violazione delle generiche norme sulla tutela della salute e della sicurezza sul lavoro (anche in assenza di una generica o specifica o utilità derivante direttamente dal reato commesso dal Ruolo stesso: in relazione al delitto perpetrato con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro è infatti sufficiente che i presidi e le misure previsti dalla normativa sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro non siano stati implementati, determinando, in tal modo, un vantaggio economico indiretto per l'ente). Ne segue che, se da un lato il Ruolo, al fine di evitare in ogni caso una responsabilità a proprio carico per il delitto commesso e una responsabilità amministrativa per l'Ente, d'altro lato questo non deve porre in essere, a riguardo delle norme poste a tutela della sicurezza del lavoratore (attraverso, per esempio, la mancata valutazione dei rischi aziendali e/o della nomina del responsabile interno per la sicurezza), una condotta negligente sotto questo profilo, tale cioè da determinare il reato.

¹⁰¹ Deve essere inteso come l'insorgenza di una malattia conseguenza della lesione stessa (le lesioni devono essere commesse, ai fini dell'attribuzione della responsabilità amministrativa 231 in capo all'Ente, solamente quelle in violazione delle norme per prevenzione degli infortuni sul lavoro., ove per malattia deve intendersi qualsiasi alterazione anatomica o funzionale dell'organismo ancorché localizzata e non influente sulle condizioni organiche generali. Tra le lesioni è possibile ricomprendere, ad esempio, le percosse, le alterazioni anatomiche di minima rilevanza, lo stress, la paura e l'angoscia. Per quanto concerne la durata della malattia, si ritiene che essa persista finché dura il processo di reazione dell'organismo. Si ricorda che, nonostante la norma prescriva la procedibilità a querela della persona offesa, se la violazione è commessa con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o abbia determinato una malattia professionale sussiste sempre la procedibilità d'ufficio.

La “compromissione” si distingue dal “deterioramento” per la proiezione dinamica degli effetti, nel senso di una situazione tendenzialmente irrimediabile (compromessa appunto) che può perciò teoricamente ricomprendere condotte causali al tempo stesso minori o maggiori di un’azione di danneggiamento, ma che rispetto a questo abbiano un maggior contenuto di pregiudizio futuro.

Divieto di scarico di acque reflue industriali

Al fine di evitare la commissione delle fattispecie richiamate, il personale del Committente non deve attuare i seguenti comportamenti, ovvero non deve, nell’interesse o per il vantaggio del Committente, aprire oppure effettuare un nuovo scarichi di acque reflue industriali, senza autorizzazione; non deve continuare ad effettuare o mantenere detti scarichi dopo che l'autorizzazione sia stata sospesa o revocata. Il comportamento viene sanzionato maggiormente qualora le condotte utili ad effettuare le precedenti azioni riguardino gli scarichi di acque reflue industriali contenenti talune sostanze pericolose (quelle comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze ex Tabelle 5 e 3/A, Allegato 5, Parte III, TUA).

Il ruolo non deve effettuare uno scarico di acque reflue industriali, in relazione alla presenza delle sostanze indicate nella Tabella 5, Allegato 5, Parte III del TUA, determinando un superamento dei valori limite fissati nella tabella 3 o, nel caso di scarico sul suolo, nella tabella 4 dell'Allegato 5, Parte III, TUA, oppure i limiti più restrittivi fissati dalle regioni o dalle province autonome o dall'Autorità competente (ex art. 107, c.1, TUA). Non deve altrettanto cagionare il superamento dei valori limite fissati per le sostanze contenute nella tabella 3/A del medesimo Allegato 5.

Non deve, al di fuori dei casi richiamati appena sopra al precedente capoverso, effettuare uno scarico di acque reflue industriali contenenti talune sostanze pericolose (quelle comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze ex Tabelle 5 e 3/A, Allegato 5, Parte III, TUA), senza osservare le prescrizioni dell'autorizzazione, o le altre prescrizioni dell'autorità competente (ex art. 107, c. 1, e 108, c. 4 del TUA).

Si definisce scarico (art. 74, c.1, lett. f), TUA), qualsiasi immissione effettuata esclusivamente tramite un sistema stabile di collettamento che collega senza soluzione di continuità il ciclo di produzione del refluo con il corpo ricettore acque superficiali, nel suolo, nel sottosuolo e in rete fognaria, indipendentemente dalla loro natura inquinante, anche sottoposte a preventivo trattamento di depurazione. Sono esclusi i rilasci di acque previsti all'articolo 114, ovvero delle dighe.

Si definisce acque reflue industriali (art. 74, c.1, lett. h), TUA), qualsiasi tipo di acque reflue scaricate da edifici od impianti in cui si svolgono attività commerciali o di produzione di beni, diverse dalle acque reflue domestiche e dalle acque meteoriche di lavamento. In tal senso, non rileva, il grado o la natura dell’inquinamento delle acque, ma esclusivamente la natura dell’attività dalle quali esse provengono, così che qualunque tipo di acqua che deriva dallo svolgimento di un’attività produttiva rientra nella definizione di acque reflue industriali.

L’oggetto del reato deve essere costituito da scarichi di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose di cui alle tabelle 5 e 3/A dell’Allegato 5 alla Parte III del Decreto Legislativo.

Divieto di abbandono dei rifiuti

Al fine di evitare la commissione delle fattispecie richiamate, il personale del Committente non deve attuare i seguenti comportamenti, ovvero non deve, nell’interesse o per il vantaggio del Committente abbandonare i rifiuti, originati dal processo produttivo e gestiti direttamente o su indicazione del responsabile in un determinato luogo diverso da quello costituito dalle apposite aree / contenitori adibiti al

conferimento dei rifiuti, prima della raccolta e movimentazione verso l'esterno dell'unità locale da cui originano, oppure presso aree esterne¹⁰².

Divieto di deposito incontrollato i rifiuti

Al fine di evitare la commissione delle fattispecie richiamate, il personale del Committente non deve attuare i seguenti comportamenti, non deve, nell'interesse o per il vantaggio del Committente depositare in modo incontrollato i rifiuti originati dal processo produttivo e gestiti direttamente o su indicazione del responsabile in un determinato luogo diverso da quello costituito dalle apposite aree / contenitori adibiti al conferimento dei rifiuti, prima della raccolta e movimentazione verso l'esterno dell'unità locale da cui originano, oppure presso aree esterne. Per deposito incontrollato si deve intendere una forma di deposito temporaneo in merito al quale non vengono rispettate le condizioni¹⁰³ fissate dalla normativa vigente (art. 185-bis). Se un deposito di rifiuti sul terreno, se non risulta consentito come deposito temporaneo o come stoccaggio deve essere considerato illecito (quale deposito incontrollato o abbandono) e, come tale, vietato. A maggior ragione se ricorrono le condizioni per ipotizzare una fattispecie di discarica abusiva¹⁰⁴.

¹⁰² Si fa notare che, con il termine abbandono dei rifiuti, si connota per i seguenti tratti distintivi: è un'attività caratterizzata dal disinteresse dell'autore per la sorte del rifiuto e dalla «mera occasionalità» dell'azione desumibile da elementi sintomatici quali le modalità della condotta (ad es. la sua estemporaneità o il mero collocamento dei rifiuti in un determinato luogo in assenza di attività prodromiche o successive al conferimento), la quantità di rifiuti abbandonata, l'unicità della condotta di abbandono. E' differente, quindi, dal reato di discarica abusiva proprio per queste ragioni: con questo si realizza, infatti, una condotta abituale (come nel caso di plurimi conferimenti) ovvero un'unica azione ma strutturata, anche se in modo grossolano e chiaramente finalizzata alla definitiva collocazione dei rifiuti in loco; rifacendosi, con tutta evidenza, alla giurisprudenza consolidata secondo cui la discarica abusiva si configura «tutte le volte in cui, per effetto di una condotta ripetuta, i rifiuti vengono scaricati in una determinata area, trasformata di fatto in deposito o ricettacolo di rifiuti con tendenziale carattere di definitività, in considerazione delle quantità considerevoli degli stessi e dello spazio occupato»; con la ulteriore precisazione che «sono sufficienti: l'accumulo ripetuto e non occasionale di rifiuti in un'area determinata; l'eterogeneità della massa dei materiali; la definitività del loro abbandono; il degrado, anche solo tendenziale, dello stato dei luoghi». Si fa presente che, quando l'abbandono dei rifiuti è reiterato nel tempo e rilevante in termini spaziali e quantitativi, il fenomeno può essere qualificato come discarica abusiva (Sez. III, n. 49911 del 10 novembre 2009, Manni, rv. 245.865) e il reato di discarica abusiva è configurabile anche in caso di accumulo di rifiuti che, per le loro caratteristiche, non risultino raccolti per ricevere nei tempi previsti una o più destinazioni conformi alla legge e comportino il degrado dell'area su cui insistono, anche se collocata all'interno dello stabilimento produttivo (Sez. III, n. 41351 del 18 settembre 2008, Fulgori, rv. 241.533).

¹⁰³ Ricordato che, con deposito temporaneo si intende «il raggruppamento dei rifiuti e il deposito preliminare alla raccolta ai fini del trasporto di detti rifiuti in un impianto di trattamento, effettuati, prima della raccolta, nel luogo in cui gli stessi sono prodotti, da intendersi quale l'intera area in cui si svolge l'attività che ha determinato la produzione dei rifiuti o, per gli imprenditori agricoli di cui all' art. 2135 del codice civile, presso il sito che sia nella disponibilità giuridica della cooperativa agricola, ivi compresi i consorzi agrari, di cui gli stessi sono soci, alle seguenti condizioni: 1) i rifiuti contenenti gli inquinanti organici persistenti di cui al regolamento (CE) n. 850/2004, e successive modificazioni, devono essere depositati nel rispetto delle norme tecniche che regolano lo stoccaggio e l'imballaggio dei rifiuti contenenti sostanze pericolose e gestiti conformemente al suddetto regolamento; 2) i rifiuti devono essere raccolti ed avviati alle operazioni di recupero o di smaltimento secondo una delle seguenti modalità alternative, a scelta del produttore dei rifiuti: con cadenza almeno trimestrale, indipendentemente dalle quantità in deposito; quando il quantitativo di rifiuti in deposito raggiunga complessivamente i 30 metri cubi di cui al massimo 10 metri cubi di rifiuti pericolosi. In ogni caso, allorché il quantitativo di rifiuti non superi il predetto limite all'anno, il deposito temporaneo non può avere durata superiore ad un anno; 3) il "deposito temporaneo" deve essere effettuato per categorie omogenee di rifiuti e nel rispetto delle relative norme tecniche, nonché, per i rifiuti pericolosi, nel rispetto delle norme che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in essi contenute; 4) devono essere rispettate le norme che disciplinano l'imballaggio e l'etichettatura delle sostanze pericolose; 5) per alcune categorie di rifiuto, individuate con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministero per lo sviluppo economico, sono fissate le modalità di gestione del deposito temporaneo».

¹⁰⁴ Conclusione che, tuttavia, va integrata con un elemento molto rilevante (non messo in risalto dalla sentenza in esame, incentrata, come si è detto, sulla problematica della natura istantanea o permanente del reato) di tipo temporale. Infatti, l'art. 2, comma 1, lett. g), d.lgs. n. 36/03 sulle discariche, fornendo la già richiamata nozione di «discarica», aggiunge che si considera tale anche «qualsiasi area ove i rifiuti sono sottoposti a deposito temporaneo per più di un anno. Sono esclusi da tale definizione gli impianti in cui i rifiuti sono scaricati al fine di essere preparati per il successivo trasporto in un impianto di recupero, trattamento o smaltimento, e lo stoccaggio di rifiuti in attesa di recupero o trattamento per un periodo inferiore a tre anni come norma generale, o lo stoccaggio di rifiuti in attesa di smaltimento per un periodo inferiore a un anno».

Con la conseguenza che il perdurare del deposito oltre un anno in caso di deposito temporaneo, oltre tre anni in caso di stoccaggio di rifiuti destinati a recupero o trattamento ovvero oltre un anno in caso di stoccaggio di rifiuti destinati a smaltimento comporterebbe, automaticamente, in assenza di autorizzazione, l'integrazione del reato più grave di discarica abusiva. Anche se,

Divieto di Immissione rifiuti in acque superficiali o sotterranee

Il ruolo non deve, nell'interesse o per il vantaggio del Committente immettere i rifiuti originati dal processo produttivo e gestiti direttamente o su indicazione del responsabile in acque superficiali o sotterranee, siano essi liquidi o solidi. Si fa presente che esso è differente rispetto all'attività di scarico (peraltro avente per oggetto un rifiuto, proveniente da attività di impresa, allo stato liquido), in quanto esso viene consentito, purché rispetti le condizioni fissate dalla normativa (v. Allegati Parte III, TUA), o comunque fissati nell'autorizzazione allo scarico.

Divieto di miscelazione dei rifiuti

Al fine di evitare la commissione delle fattispecie richiamate, il personale del Committente non deve attuare i seguenti comportamenti¹⁰⁵, ovvero non deve, nell'interesse o per il vantaggio del Committente, provvedere alla miscelazione dei rifiuti prodotti, ed in particolare della confusione dei rifiuti pericolosi con quelli non pericolosi. Per miscelazione si intende la "mescolanza, volontaria o involontaria, di due o più tipi di rifiuti aventi codici identificativi diversi, sì da dare origine ad una miscela per la quale non è previsto uno specifico codice identificativo" (Cass. sez. III, 19333/2009), che è penalmente rilevante in tutti i casi in cui le stesse siano effettuate in violazione del divieto di miscelazione di rifiuti pericolosi di cui all'art. 187 del TUA.

per motivi di coerenza sistematica, a tale conclusione si può pervenire, a nostro sommo avviso, solo se si tratta di fattispecie «rilevanti in termini spaziali e quantitativi», così come richiesto dalla costante giurisprudenza in tema di discariche.

¹⁰⁵ Si sottolinea come tutte le condotte illecite sanzionate negli articoli richiamati presentano una indicazione in comune, con riferimento al fatto che devono essere perfezionate ai danni di un Ente pubblico.

Formazione

Aree per cui non si riscontra rischio

1.7. Sabbiatura e controllo qualità

Compiti

Generali

Il ruolo:

- mette a disposizione della Funzione Superiore (responsabile logistica e programmazione), e dell'Azienda in generale le proprie conoscenze in attività esecutive e tecniche riguardanti sabbiatura di prodotto e relativo controllo di qualità, sulla base di procedure e metodi operativi prestabiliti, le quali richiedono preparazione professionale, supportata da adeguata conoscenza di tecnica del lavoro, anche acquisita mediante esperienza pratica con responsabilità ed autonomia operativa (limitata alla corretta esecuzione del proprio lavoro), nell'ambito di istruzioni dettagliate e comunque di professionalità necessaria per l'esecuzione di mansioni polivalenti, in applicazione di conoscenze teorico-pratiche e di metodi operativi definiti;
- svolge le attività esecutive di carattere tecnico di particolare rilievo, richiedente una professionalità adeguata all'applicazione di procedure e metodi prestabiliti, nonché specifiche conoscenze tecnico-teoriche, anche acquisite mediante addestramento o esperienze equivalenti con autonomia operativa connessa ad istruzioni non necessariamente dettagliate.

Nello svolgimento del processo di produzione del prodotto finito, si occupa di realizzare l'attività di sabbiatura e controllo qualità del prodotto finito, su indicazione e supervisione dell'ufficio programmazione della produzione della fonderia, che stabilisce opportuno piano di lavoro, rendendo possibile il collegamento tra le attività di stampaggio del prodotto realizzato in Azienda, e le fasi successive ad esse.

In particolare:

- effettua l'attività di sabbiatura, laddove essa si rende necessaria ai fini del raggiungimento della qualità del prodotto definita in fase di programmazione, realizzando contestualmente il controllo della qualità degli articoli prodotti a conclusione del processo di pressofusione (c.d. "intermedi");
- attua, altresì, il controllo della qualità degli articoli forniti da soggetti esterni all'Azienda (a titolo esemplificativo e non esaustivo: i fornitori);
- realizza la propria attività al meglio delle proprie possibilità, nel rispetto dei colleghi e del datore di lavoro, al fine di consentire il raggiungimento della massima soddisfazione della Clientela esterna.

Nella loro effettuazione opera nel rispetto di:

- direttive ricevute;
- procedure aziendali;
- normativa di riferimento in tema di salute e sicurezza sul lavoro, sulla base delle indicazioni fornite dalla documentazione predisposta dall'Azienda;
- modello organizzativo e gestionale ex D.Lgs. n. 231/2001, sulla base delle indicazioni fornite dalla documentazione predisposta dall'Azienda;
- sistemi di gestione di qualità adottati.

sulla base delle indicazioni fornite dalla documentazione predisposta all'uso dall'Azienda.

Particolari

In particolare, viene impiegato nella realizzazione di:

- a) attività di sabbiatura
 - laddove necessaria, sulla scorta delle indicazioni stabiliti a riguardo dei requisiti di qualità che deve possedere il prodotto finito da parte della funzione logistica e programmazione, precedendo l'eventuale perfezionamento del materiale da introdurre (a seguito delle attività di burattatura, smerigliatura e lucidatura), provvede a:
 - I. immettere il materiale nel macchinario (c.d. "sabbiatrice"), ricevuto e messo a disposizione dal supporto logistica, movimentandolo da contenitori all'uopo predisposti fino ad esso;
 - II. caricare, all'interno dello stesso, il prodotto oggetto di lavorazione;
 - III. avviare il processo di pulizia superficiale dei materiali metallici introdotti (i.e.: in alluminio), tramite abrasione a mezzo di un getto di sabbia (o altri materiali) ed aria;
 - IV. controllare il corretto svolgimento del ciclo/i di lavorazione previsti;
 - V. effettuare lo scarico del materiale sabbioso immesso al termine dell'operazione, e l'estrazione del materiale opportunamente lavorato;
 - VI. effettuare un'ispezione visiva ai fini del successivo controllo di qualità previsto al termine del processo.
- b) attività di controllo qualità
 - provvede ad effettuare il controllo di qualità del pezzo, al termine dell'attività di sabbiatura in uscita dal macchinario con il quale effettuare la sabbiatura, al fine di verificare il possesso dei requisiti stabiliti dalla funzione logistica e programmazione;
 - in relazione alle indicazioni fornite, provvede a effettuare tale attività a campione (esaminando un campione di prodotti intermedi sottoposti a sabbiatura), oppure in maniera orizzontale (esaminando l'intero lotto di prodotti intermedi sottoposti a sabbiatura);
- c) analisi degli scarti di processo
 - contestualmente all'attività di controllo della qualità della lavorazione, provvede a valutare le caratteristiche chimico-fisiche degli scarti di processo (a titolo esemplificativo e non esaustivo: alluminio, zama, ecc..), al fine di verificare se essi possono essere reintrodotti, o meno, nella linea di produzione, ed in particolare essere sottoposti all'attività di stampaggio mediante pressofusione, laddove non interferiscano (in qualità di frazioni estranee) con la positiva riuscita della stessa;
 - provvede, a tal fine, a separare, per natura degli stessi, gli scarti in contenitori, che saranno oggetto di successiva raccolta e movimentazione verso le fasi del processo di produzione individuate (classificazione come rifiuto, da smaltire oppure recuperare, oppure come sottoprodotto da riutilizzare nelle attività produttive).

Rapporti con la struttura organizzativa

Dipendenza da:

- responsabile logistica e programmazione.

Compiti 231

Frode informatica

Al fine di evitare la commissione del reato di frode informatica non deve alterare, a vantaggio o nell'interesse del Committente, in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenire senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procurando a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno.

Delitti informatici e trattamento illecito di dati

Al fine di evitare la commissione del reato di delitti informatici e trattamento illecito di dati, non deve, nell'interesse o per il vantaggio del Committente:

- 1) introdursi abusivamente nel sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza (es.: password, pin), ovvero introdursi in esso senza la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo¹⁰⁶;
- 2) procurarsi, diffondere, comunicare, consegnare codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornire indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo con due obiettivi possibili: a) procurare a sé o ad altri un profitto; b) arrecare ad altri un danno¹⁰⁷;
- 3) procurarsi, produrre, riprodurre, importare, diffondere, comunicare, consegnare o, comunque, mettere a disposizione di altre apparecchiature, dispositivi o programmi informatici, con i seguenti obbiettivi possibili: a) danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti; b) favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento;
- 4) distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici altrui¹⁰⁸;
- 5) mediante le condotte di cui al punto precedente, ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento¹⁰⁹;
- 6) se il fatto di cui al punto precedente è diretto a distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o ad ostacolarne gravemente il funzionamento¹¹⁰;
- 7) abusivamente procurarsi, riprodurre, diffondere, comunicare o consegnare codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo (al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno)¹¹¹;
- 8) danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento, procurandosi, producendo, riproducendo, importando, diffondendo, comunicando, consegnando o, comunque, mettendo a disposizione di altre apparecchiature, dispositivi o programmi informatici¹¹².

Omicidio colposo

¹⁰⁶ Art. 615-ter, cp, "Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico".

¹⁰⁷ Art. 617-quater, cp, "Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici".

¹⁰⁸ Art. 635-bis, cp, "Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici".

¹⁰⁹ Art. 635-quater, cp, "Danneggiamento di sistemi informatici o telematici".

¹¹⁰ Art.635-quinquies, cp, "Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità"

¹¹¹ Art.617-quater, cp, "Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici".

¹¹² Art.615-quinquies, cp, " Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico" ..

Al fine di evitare la commissione del reato di omicidio colposo, non deve, nell'interesse o per il vantaggio del Committente, non deve porre alcuna azione e/o omissione finalizzata a provocare la morte del soggetto passivo, commesse in violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro (TU Sicurezza), realizzatosi (pur mancando l'intenzionalità dell'evento lesivo) a seguito della sua negligenza, imperizia, imprudenza (colpa generica) o per l'inosservanza di leggi e regolamenti (colpa specifica)¹¹³.

Lesioni personali colpose

Al fine di evitare la commissione del reato di lesioni personali colpose, non deve, nell'interesse o per il vantaggio del Committente, non deve compiere alcun comportamento lesivo¹¹⁴, ivi compreso anche quello di tipo morale (es.: minacce) o non violento (es.: contagio attraverso contatto), idoneo¹¹⁵ ad originare una malattia fisica e/o mentale¹¹⁶.

Inquinamento ambientale

Al fine di evitare la commissione delle fattispecie richiamate, il personale del Committente non deve attuare i seguenti comportamenti, ovvero non deve provocare una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili: 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo; 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.

La "compromissione" si distingue dal "deterioramento" per la proiezione dinamica degli effetti, nel senso di una situazione tendenzialmente irrimediabile (compromessa appunto) che può perciò teoricamente ricomprendere condotte causali al tempo stesso minori o maggiori di un'azione di danneggiamento, ma che rispetto a questo abbiano un maggior contenuto di pregiudizio futuro.

Divieto di scarico di acque reflue industriali

¹¹³ La normativa sulla responsabilità amministrativa dell'Ente prevede, ad oggi, che viene ad essa attribuita, nel caso di omicidio colposo (Art. 25-septies), nel momento in cui avviene, da parte del Ruolo, una violazione delle generiche norme sulla tutela della salute e della sicurezza sul lavoro (anche in assenza di una generica o specifica o utilità derivante direttamente dal reato commesso dal Ruolo stesso: in relazione al delitto perpetrato con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro è infatti sufficiente che i presidi e le misure previsti dalla normativa sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro non siano stati implementati, determinando, in tal modo, un vantaggio economico indiretto per l'ente). Ne segue che, se da un lato il Ruolo, al fine di evitare in ogni caso una responsabilità a proprio carico per il delitto commesso e una responsabilità amministrativa per l'Ente, d'altro lato questo non deve porre in essere, a riguardo delle norme poste a tutela della sicurezza del lavoratore (attraverso, per esempio, la mancata valutazione dei rischi aziendali e/o della nomina del responsabile interno per la sicurezza), una condotta negligente sotto questo profilo, tale cioè da determinare il reato.

¹¹⁴ Deve essere inteso come il compimento di un atto che arreca una lesione.

¹¹⁵ La normativa sulla responsabilità amministrativa dell'Ente prevede, ad oggi, che viene ad essa attribuita, nel caso di lesioni colpose (Art. 25-septies), nel momento in cui avviene, da parte del Ruolo, una violazione delle generiche norme sulla tutela della salute e della sicurezza sul lavoro (anche in assenza di una generica o specifica o utilità derivante direttamente dal reato commesso dal Ruolo stesso: in relazione al delitto perpetrato con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro è infatti sufficiente che i presidi e le misure previsti dalla normativa sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro non siano stati implementati, determinando, in tal modo, un vantaggio economico indiretto per l'ente). Ne segue che, se da un lato il Ruolo, al fine di evitare in ogni caso una responsabilità a proprio carico per il delitto commesso e una responsabilità amministrativa per l'Ente, d'altro lato questo non deve porre in essere, a riguardo delle norme poste a tutela della sicurezza del lavoratore (attraverso, per esempio, la mancata valutazione dei rischi aziendali e/o della nomina del responsabile interno per la sicurezza), una condotta negligente sotto questo profilo, tale cioè da determinare il reato.

¹¹⁶ Deve essere inteso come l'insorgenza di una malattia conseguenza della lesione stessa (le lesioni devono essere commesse, ai fini dell'attribuzione della responsabilità amministrativa 231 in capo all'Ente, solamente quelle in violazione delle norme per prevenzione degli infortuni sul lavoro., ove per malattia deve intendersi qualsiasi alterazione anatomica o funzionale dell'organismo ancorché localizzata e non influente sulle condizioni organiche generali. Tra le lesioni è possibile ricomprendere, ad esempio, le percosse, le alterazioni anatomiche di minima rilevanza, lo stress, la paura e l'angoscia. Per quanto concerne la durata della malattia, si ritiene che essa persista finché dura il processo di reazione dell'organismo. Si ricorda che, nonostante la norma prescriva la procedibilità a querela della persona offesa, se la violazione è commessa con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o abbia determinato una malattia professionale sussiste sempre la procedibilità d'ufficio.

Al fine di evitare la commissione delle fattispecie richiamate, il personale del Committente non deve attuare i seguenti comportamenti, ovvero non deve, nell'interesse o per il vantaggio del Committente, aprire oppure effettuare un nuovo scarichi di acque reflue industriali, senza autorizzazione; non deve continuare ad effettuare o mantenere detti scarichi dopo che l'autorizzazione sia stata sospesa o revocata. Il comportamento viene sanzionato maggiormente qualora le condotte utili ad effettuare le precedenti azioni riguardino gli scarichi di acque reflue industriali contenenti talune sostanze pericolose (quelle comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze ex Tabelle 5 e 3/A, Allegato 5, Parte III, TUA).

Il ruolo non deve effettuare uno scarico di acque reflue industriali, in relazione alla presenza delle sostanze indicate nella Tabella 5, Allegato 5, Parte III del TUA, determinando un superamento dei valori limite fissati nella tabella 3 o, nel caso di scarico sul suolo, nella tabella 4 dell'Allegato 5, Parte III, TUA, oppure i limiti più restrittivi fissati dalle regioni o dalle province autonome o dall'Autorità competente (ex art. 107, c.1, TUA). Non deve altrettanto cagionare il superamento dei valori limite fissati per le sostanze contenute nella tabella 3/A del medesimo Allegato 5.

Non deve, al di fuori dei casi richiamati appena sopra al precedente capoverso, effettuare uno scarico di acque reflue industriali contenenti talune sostanze pericolose (quelle comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze ex Tabelle 5 e 3/A, Allegato 5, Parte III, TUA), senza osservare le prescrizioni dell'autorizzazione, o le altre prescrizioni dell'autorità competente (ex art. 107, c. 1, e 108, c. 4 del TUA).

Si definisce scarico (art. 74, c.1, lett. f), TUA), qualsiasi immissione effettuata esclusivamente tramite un sistema stabile di collettamento che collega senza soluzione di continuità il ciclo di produzione del refluo con il corpo ricettore acque superficiali, nel suolo, nel sottosuolo e in rete fognaria, indipendentemente dalla loro natura inquinante, anche sottoposte a preventivo trattamento di depurazione. Sono esclusi i rilasci di acque previsti all'articolo 114, ovvero delle dighe.

Si definisce acque reflue industriali (art. 74, c.1, lett. h), TUA), qualsiasi tipo di acque reflue scaricate da edifici od impianti in cui si svolgono attività commerciali o di produzione di beni, diverse dalle acque reflue domestiche e dalle acque meteoriche di lavamento. In tal senso, non rileva, il grado o la natura dell'inquinamento delle acque, ma esclusivamente la natura dell'attività dalle quali esse provengono, così che qualunque tipo di acqua che deriva dallo svolgimento di un'attività produttiva rientra nella definizione di acque reflue industriali.

L'oggetto del reato deve essere costituito da scarichi di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose di cui alle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla Parte III del Decreto Legislativo.

Divieto di abbandono dei rifiuti

Al fine di evitare la commissione delle fattispecie richiamate, il personale del Committente non deve attuare i seguenti comportamenti, ovvero non deve, nell'interesse o per il vantaggio del Committente abbandonare i rifiuti, originati dal processo produttivo e gestiti direttamente o su indicazione del responsabile in un determinato luogo diverso da quello costituito dalle apposite aree / contenitori adibiti al conferimento dei rifiuti, prima della raccolta e movimentazione verso l'esterno dell'unità locale da cui originano, oppure presso aree esterne¹¹⁷.

¹¹⁷ Si fa notare che, con il termine abbandono dei rifiuti, si connota per i seguenti tratti distintivi: è un'attività caratterizzata dal disinteresse dell'autore per la sorte del rifiuto e dalla «mera occasionalità» dell'azione desumibile da elementi sintomatici quali le modalità della condotta (ad es. la sua estemporaneità o il mero collocamento dei rifiuti in un determinato luogo in assenza di attività prodromiche o successive al conferimento), la quantità di rifiuti abbandonata, l'unicità della condotta di abbandono. E' differente, quindi, dal reato di discarica abusiva proprio per queste ragioni: con questo si realizza, infatti, una condotta abituale (come nel caso di plurimi conferimenti) ovvero un'unica azione ma strutturata, anche se in modo grossolano e chiaramente finalizzata alla definitiva collocazione dei rifiuti in loco; rifacendosi, con tutta evidenza, alla giurisprudenza consolidata secondo cui la discarica abusiva si configura «tutte le volte in cui, per effetto di una condotta ripetuta, i rifiuti vengono scaricati in una determinata area, trasformata di fatto in deposito o ricettacolo di rifiuti con tendenziale carattere di definitività, in considerazione

Divieto di deposito incontrollato i rifiuti

Al fine di evitare la commissione delle fattispecie richiamate, il personale del Committente non deve attuare i seguenti comportamenti, non deve, nell'interesse o per il vantaggio del Committente depositare in modo incontrollato i rifiuti originati dal processo produttivo e gestiti direttamente o su indicazione del responsabile in un determinato luogo diverso da quello costituito dalle apposite aree / contenitori adibiti al conferimento dei rifiuti, prima della raccolta e movimentazione verso l'esterno dell'unità locale da cui originano, oppure presso aree esterne. Per deposito incontrollato si deve intendere una forma di deposito temporaneo in merito al quale non vengono rispettate le condizioni¹¹⁸ fissate dalla normativa vigente (art. 185-bis). Se un deposito di rifiuti sul terreno, se non risulta consentito come deposito temporaneo o come stoccaggio deve essere considerato illecito (quale deposito incontrollato o abbandono) e, come tale, vietato. A maggior ragione se ricorrono le condizioni per ipotizzare una fattispecie di discarica abusiva¹¹⁹.

Divieto di Immissione rifiuti in acque superficiali o sotterranee

Il ruolo non deve, nell'interesse o per il vantaggio del Committente immettere i rifiuti originati dal processo produttivo e gestiti direttamente o su indicazione del responsabile in acque superficiali o sotterranee, siano essi liquidi o solidi. Si fa presente che esso è differente rispetto all'attività di scarico (peraltro avente per oggetto un rifiuto, proveniente da attività di impresa, allo stato liquido), in quanto esso viene consentito,

delle quantità considerevoli degli stessi e dello spazio occupato»; con la ulteriore precisazione che «sono sufficienti: l'accumulo ripetuto e non occasionale di rifiuti in un'area determinata; l'eterogeneità della massa dei materiali; la definitività del loro abbandono; il degrado, anche solo tendenziale, dello stato dei luoghi». Si fa presente che, quando l'abbandono dei rifiuti è reiterato nel tempo e rilevante in termini spaziali e quantitativi, il fenomeno può essere qualificato come discarica abusiva (Sez. III, n. 49911 del 10 novembre 2009, Manni, rv. 245.865) e il reato di discarica abusiva è configurabile anche in caso di accumulo di rifiuti che, per le loro caratteristiche, non risultino raccolti per ricevere nei tempi previsti una o più destinazioni conformi alla legge e comportino il degrado dell'area su cui insistono, anche se collocata all'interno dello stabilimento produttivo (Sez. III, n. 41351 del 18 settembre 2008, Fulgori, rv. 241.533).

¹¹⁸ Ricordato che, con deposito temporaneo si intende «il raggruppamento dei rifiuti e il deposito preliminare alla raccolta ai fini del trasporto di detti rifiuti in un impianto di trattamento, effettuati, prima della raccolta, nel luogo in cui gli stessi sono prodotti, da intendersi quale l'intera area in cui si svolge l'attività che ha determinato la produzione dei rifiuti o, per gli imprenditori agricoli di cui all' art. 2135 del codice civile, presso il sito che sia nella disponibilità giuridica della cooperativa agricola, ivi compresi i consorzi agrari, di cui gli stessi sono soci, alle seguenti condizioni: 1) i rifiuti contenenti gli inquinanti organici persistenti di cui al regolamento (CE) n. 850/2004, e successive modificazioni, devono essere depositati nel rispetto delle norme tecniche che regolano lo stoccaggio e l'imballaggio dei rifiuti contenenti sostanze pericolose e gestiti conformemente al suddetto regolamento; 2) i rifiuti devono essere raccolti ed avviati alle operazioni di recupero o di smaltimento secondo una delle seguenti modalità alternative, a scelta del produttore dei rifiuti: con cadenza almeno trimestrale, indipendentemente dalle quantità in deposito; quando il quantitativo di rifiuti in deposito raggiunga complessivamente i 30 metri cubi di cui al massimo 10 metri cubi di rifiuti pericolosi. In ogni caso, allorché il quantitativo di rifiuti non superi il predetto limite all'anno, il deposito temporaneo non può avere durata superiore ad un anno; 3) il "deposito temporaneo" deve essere effettuato per categorie omogenee di rifiuti e nel rispetto delle relative norme tecniche, nonché, per i rifiuti pericolosi, nel rispetto delle norme che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in essi contenute; 4) devono essere rispettate le norme che disciplinano l'imballaggio e l'etichettatura delle sostanze pericolose; 5) per alcune categorie di rifiuto, individuate con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministero per lo sviluppo economico, sono fissate le modalità di gestione del deposito temporaneo».

¹¹⁹ Conclusione che, tuttavia, va integrata con un elemento molto rilevante (non messo in risalto dalla sentenza in esame, incentrata, come si è detto, sulla problematica della natura istantanea o permanente del reato) di tipo temporale. Infatti, l'art. 2, comma 1, lett. g), d.lgs. n. 36/03 sulle discariche, fornendo la già richiamata nozione di «discarica», aggiunge che si considera tale anche «qualsiasi area ove i rifiuti sono sottoposti a deposito temporaneo per più di un anno. Sono esclusi da tale definizione gli impianti in cui i rifiuti sono scaricati al fine di essere preparati per il successivo trasporto in un impianto di recupero, trattamento o smaltimento, e lo stoccaggio di rifiuti in attesa di recupero o trattamento per un periodo inferiore a tre anni come norma generale, o lo stoccaggio di rifiuti in attesa di smaltimento per un periodo inferiore a un anno».

Con la conseguenza che il perdurare del deposito oltre un anno in caso di deposito temporaneo, oltre tre anni in caso di stoccaggio di rifiuti destinati a recupero o trattamento ovvero oltre un anno in caso di stoccaggio di rifiuti destinati a smaltimento comporterebbe, automaticamente, in assenza di autorizzazione, l'integrazione del reato più grave di discarica abusiva. Anche se, per motivi di coerenza sistematica, a tale conclusione si può pervenire, a nostro sommo avviso, solo se si tratta di fattispecie «rilevanti in termini spaziali e quantitativi», così come richiesto dalla costante giurisprudenza in tema di discariche.

purché rispetti le condizioni fissate dalla normativa (v. Allegati Parte III, TUA), o comunque fissati nell'autorizzazione allo scarico.

Divieto di miscelazione dei rifiuti

Al fine di evitare la commissione delle fattispecie richiamate, il personale del Committente non deve attuare i seguenti comportamenti¹²⁰, ovvero non deve, nell'interesse o per il vantaggio del Committente, provvedere alla miscelazione dei rifiuti prodotti, ed in particolare della confusione dei rifiuti pericolosi con quelli non pericolosi. Per miscelazione si intende la "mescolanza, volontaria o involontaria, di due o più tipi di rifiuti aventi codici identificativi diversi, sì da dare origine ad una miscela per la quale non è previsto uno specifico codice identificativo" (Cass. sez. III, 19333/2009), che è penalmente rilevante in tutti i casi in cui le stesse siano effettuate in violazione del divieto di miscelazione di rifiuti pericolosi di cui all'art. 187 del TUA.

¹²⁰ Si sottolinea come tutte le condotte illecite sanzionate negli articoli richiamati presentano una indicazione in comune, con riferimento al fatto che devono essere perfezionate ai danni di un Ente pubblico.

Formazione

Aree per cui non si riscontra rischio

1.8. Responsabile smerigliatura e lucidatura

Compiti

Generali

Il ruolo:

- mette a disposizione dell'Azienda in generale le proprie competenze, la propria esperienza pratica nonché le proprie conoscenze per svolgere con responsabilità ed autonomia, sulla base di procedure e metodi operativi prestabiliti, le mansioni teorico-pratiche;
 - mette a disposizione della Funzione Superiore (responsabile logistica e programmazione), e dell'Azienda le proprie conoscenze in attività esecutive, legislative di settore e amministrative, sulla base di procedure e metodi operativi prestabiliti, le quali richiedono preparazione professionale, supportata da adeguata conoscenza di tecnica del lavoro, anche acquisita mediante esperienza pratica con responsabilità ed autonomia operativa limitata alla corretta esecuzione del proprio lavoro, nell'ambito di istruzioni dettagliate e comunque di professionalità necessaria per l'esecuzione di mansioni polivalenti, in applicazione di conoscenze teorico-pratiche e di metodi operativi definiti.
 - nello svolgimento dell'attività di produzione:
- III. opera nel rispetto delle direttive ricevute e delle procedure aziendali e di gruppo, sostenendo con gli interlocutori l'immagine di serietà ed efficienza della Società, assicurando la regolarità, la qualità e la tempistica delle attività assegnate alla mansione;
- IV. opera nel rispetto di tutte delle leggi e normative di settore, delle autorizzazioni in capo alla azienda con particolare attenzione a quelle riguardanti le leggi cogenti del settore di attività e rilevanti per l'organizzazione, nonché le prescrizioni di carattere legislativo/normativo, in modo tale da garantirne il rispetto.

Nello svolgimento dell'attività di produzione, realizza le attività di lucidatura e smerigliatura dei pezzi, su indicazione e supervisione dell'ufficio programmazione. In tal senso:

- rende possibile il collegamento tra la fonderia e l'ufficio programmazione, che si concretizza nello svolgimento delle suddette attività, qualora esse si rendano necessarie ai fini del processo produttivo;
- realizza la propria attività al meglio delle proprie possibilità, nel rispetto dei colleghi e del datore di lavoro, al fine di consentire il raggiungimento della massima soddisfazione della Clientela esterna.

Nella loro effettuazione opera nel rispetto di:

- direttive ricevute;
- procedure aziendali;
- normativa di riferimento in tema di salute e sicurezza sul lavoro, sulla base delle indicazioni fornite dalla documentazione predisposta dall'Azienda;
- modello organizzativo e gestionale ex D.Lgs. n. 231/2001, sulla base delle indicazioni fornite dalla documentazione predisposta dall'Azienda;
- sistemi di gestione di qualità adottati.

Particolari

In particolare, esso provvede a svolgere i seguenti compiti:

- a) controllo di qualità dei pezzi provenienti dalle precedenti fasi di lavorazione.

A tal fine, provvede alla ricezione degli articoli provenienti dalle precedenti fasi di lavorazione (segnatamente dalle attività di stampaggio), effettuando un controllo di qualità sui medesimi, sulla scorta dei requisiti prefissati dall'ufficio programmazione, il quale può restituire un esito negativo, oppure positivo.

Nel primo caso suggerisce l'effettuazione di un nuovo ciclo di pressofusione.

Nel secondo caso, in relazione alle indicazioni fornite dalla funzione superiore, ovvero qualora non sia possibile effettuare le attività internamente in base ai carichi di lavoro prestabiliti dall'ufficio programmazione, definisce i casi in cui la lavorazione deve essere esternalizzata (ovvero il pezzo lavorato presso soggetti terzi solamente per ultimare l'attività nei tempi concordati e non in relazione all'assenza di appositi macchinari), oppure, nel caso contrario, essa vada conclusa internamente (a titolo esemplificativo e non esaustivo: può decidere, per conto dell'Azienda ed in coordinamento con la funzione superiore, il caso in cui la lavorazione dell'articolo deve essere ultimata presso soggetti terzi che dispongono di macchinari in grado di effettuarla in tempi più rapidi e/o modalità tali da consentire il raggiungimento di un migliore livello qualitativo e rispondere alle esigenze manifestate dalla Clientela).

- b) Ottimizzazione degli articoli.

In particolare, qualora l'esito del controllo di cui sopra sia positivo, e richieda una ottimizzazione utile a rispondere ai requisiti di qualità prefissati, provvede allo svolgimento di una delle seguenti fasi del processo di produzione:

- lucidatura: a tal fine, mediante l'utilizzo di opportuni macchinari, provvede, qualora necessaria, alla lucidatura meccanica dell'articolo grezzo, realizzando periodicamente la sostituzione dei pezzi di ricambio necessari ad ultimare con successo l'attività (a titolo esemplificativo e non esaustivo: periodicamente si adopera per sostituire i nastri utilizzati a tale scopo e divenuti progressivamente inefficaci; si adopera per inserire nel macchinario idonea strumentazione ad ultimare lavorazioni specifiche e restituire all'articolo l'aspetto desiderato ovvero i requisiti estetici e funzionali richiesti), e predisporli per eventuale lavorazione successiva (a titolo esemplificativo e non esaustivo: attività di smerigliatura);
- smerigliatura: a tal fine, mediante l'utilizzo di opportuni macchinari, provvede, qualora necessaria, alla lavorazione di finitura dei pezzi (c.d. "carteggiatura"), operazione nell'ambito della quale viene effettuata una lisciatura delle superfici (a titolo esemplificativo e non esaustivo: a tal fine può essere passata, manualmente o meccanicamente, una tela abrasiva, conosciuta ai più come cartavetrata, al corindone sui pezzi allo scopo di lisciarne le superfici), ripetuta una o più volte a seconda della qualità della superficie di partenza e del risultato atteso e predisporli per eventuale lavorazione successiva (a titolo esemplificativo e non esaustivo: attività di verniciatura).

In merito alla gestione degli scarti di processo classificati come rifiuti, provvede alla classificazione degli scarti prodotti nel corso delle attività di lucidatura e/o smerigliatura, di cui ne individua le successive fasi del ciclo di vita, che possono consistere alternativamente in:

- 1) collocamento all'interno di un contenitore all'uso dedicato, al fine di consentire una successiva attività (a titolo esemplificativo e non esaustivo: ulteriore attività di pressofusione, attività di verniciatura), qualora riutilizzabili nel ciclo produttivo (in tal senso assumono formalmente lo status di "sottoprodotti");

- 2) collocamento all'interno di un contenitore all'uso dedicato, al fine di consentirne il successivo smaltimento (c.d. rifiuti "non riciclabili", come, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le tele di cotone necessarie alla lucidatura degli articoli) (in tal senso assumono formalmente lo status di "rifiuti");
- In merito procede, laddove istruite, specifiche raccolte separate dall'azienda, provvede a raccogliere lo scarto, conferendo in apposito contenitore (a titolo esemplificativo e non esaustivo: conferisce l'eventuale olio lubrificante risultante da perdite di processo, all'interno del contenitore dedicato)
- 3) alla raccolta degli scarti all'esterno del forno, anche accumulatisi sulla pavimentazione e prodotti nel corso del processo, i quali non prevedono successivo riutilizzo come sottoprodotto, ma sono esclusivamente classificati come rifiuti.

Rapporti con la struttura organizzativa

Dipendenza da:

- Responsabile ufficio programmazione.

Compiti 231

Frode informatica

Al fine di evitare la commissione del reato di frode informatica non deve alterare, a vantaggio o nell'interesse del Committente, in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenire senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procurando a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno.

Delitti informatici e trattamento illecito di dati

Al fine di evitare la commissione del reato di delitti informatici e trattamento illecito di dati, non deve, nell'interesse o per il vantaggio del Committente:

- 1) introdursi abusivamente nel sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza (es.: password, pin), ovvero introdursi in esso senza la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo¹²¹;
- 2) procurarsi, diffondere, comunicare, consegnare codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornire indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo con due obiettivi possibili: a) procurare a sé o ad altri un profitto; b) arrecare ad altri un danno¹²²;
- 3) procurarsi, produrre, riprodurre, importare, diffondere, comunicare, consegnare o, comunque, mettere a disposizione di altre apparecchiature, dispositivi o programmi informatici, con i seguenti obiettivi possibili: a) danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti; b) favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento;

¹²¹ Art. 615-ter, cp, "Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico".

¹²² Art. 617-quater, cp, "Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici".

- 4) distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici altrui¹²³;
- 5) mediante le condotte di cui al punto precedente, ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento¹²⁴;
- 6) se il fatto di cui al punto precedente è diretto a distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o ad ostacolarne gravemente il funzionamento¹²⁵;
- 7) abusivamente procurarsi, riprodurre, diffondere, comunicare o consegnare codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo (al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno)¹²⁶;
- 8) danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento, procurandosi, producendo, riproducendo, importando, diffondendo, comunicando, consegnando o, comunque, mettendo a disposizione di altre apparecchiature, dispositivi o programmi informatici¹²⁷.

Omicidio colposo

Al fine di evitare la commissione del reato di omicidio colposo, non deve, nell'interesse o per il vantaggio del Committente, non deve porre alcuna azione e/o omissione finalizzata a provocare la morte del soggetto passivo, commesse in violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro (TU Sicurezza), realizzatosi (pur mancando l'intenzionalità dell'evento lesivo) a seguito della sua negligenza, imperizia, imprudenza (colpa generica) o per l'inosservanza di leggi e regolamenti (colpa specifica)¹²⁸.

Lesioni personali colpose

Al fine di evitare la commissione del reato di lesioni personali colpose, non deve, nell'interesse o per il vantaggio del Committente, non deve compiere alcun comportamento lesivo¹²⁹, ivi compreso anche quello di tipo morale (es.: minacce) o non violento (es.: contagio attraverso contatto), idoneo¹³⁰ ad originare una malattia fisica e/o mentale¹³¹.

¹²³ Art. 635-bis, cp, "Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici".

¹²⁴ Art. 635-quater, cp, "Danneggiamento di sistemi informatici o telematici".

¹²⁵ Art.635-quinquies, cp, "Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità"

¹²⁶ Art.617-quater, cp, "Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici".

¹²⁷ Art.615-quinquies, cp," Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico" ..

¹²⁸ La normativa sulla responsabilità amministrativa dell'Ente prevede, ad oggi, che viene ad essa attribuita, nel caso di omicidio colposo (Art. 25-septies), nel momento in cui avviene, da parte del Ruolo, una violazione delle generiche norme sulla tutela della salute e della sicurezza sul lavoro (anche in assenza di una generica o specifica o utilità derivante direttamente dal reato commesso dal Ruolo stesso: in relazione al delitto perpetrato con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro è infatti sufficiente che i presidi e le misure previsti dalla normativa sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro non siano stati implementati, determinando, in tal modo, un vantaggio economico indiretto per l'ente). Ne segue che, se da un lato il Ruolo, al fine di evitare in ogni caso una responsabilità a proprio carico per il delitto commesso e una responsabilità amministrativa per l'Ente, d'altro lato questo non deve porre in essere, a riguardo delle norme poste a tutela della sicurezza del lavoratore (attraverso, per esempio, la mancata valutazione dei rischi aziendali e/o della nomina del responsabile interno per la sicurezza), una condotta negligente sotto questo profilo, tale cioè da determinare il reato.

¹²⁹ Deve essere inteso come il compimento di un atto che arreca una lesione.

¹³⁰ La normativa sulla responsabilità amministrativa dell'Ente prevede, ad oggi, che viene ad essa attribuita, nel caso di lesioni colpose(Art. 25-septies), nel momento in cui avviene, da parte del Ruolo, una violazione delle generiche norme sulla tutela della salute e della sicurezza sul lavoro (anche in assenza di una generica o specifica o utilità derivante direttamente dal reato commesso dal Ruolo stesso: in relazione al delitto perpetrato con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro è infatti sufficiente che i presidi e le misure previsti dalla normativa sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro non siano stati implementati, determinando, in tal modo, un vantaggio economico indiretto per l'ente). Ne segue che, se da un lato il Ruolo, al fine di evitare in ogni caso una responsabilità a proprio carico per il delitto commesso e una responsabilità amministrativa per l'Ente, d'altro lato questo non deve porre in essere, a riguardo delle norme poste a tutela della sicurezza del lavoratore (attraverso, per

Inquinamento ambientale

Al fine di evitare la commissione delle fattispecie richiamate, il personale del Committente non deve attuare i seguenti comportamenti, ovvero non deve provocare una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili: 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo; 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.

La "compromissione" si distingue dal "deterioramento" per la proiezione dinamica degli effetti, nel senso di una situazione tendenzialmente irrimediabile (compromessa appunto) che può perciò teoricamente ricomprendere condotte causali al tempo stesso minori o maggiori di un'azione di danneggiamento, ma che rispetto a questo abbiano un maggior contenuto di pregiudizio futuro.

Divieto di scarico di acque reflue industriali

Al fine di evitare la commissione delle fattispecie richiamate, il personale del Committente non deve attuare i seguenti comportamenti, ovvero non deve, nell'interesse o per il vantaggio del Committente, aprire oppure effettuare un nuovo scarichi di acque reflue industriali, senza autorizzazione; non deve continuare ad effettuare o mantenere detti scarichi dopo che l'autorizzazione sia stata sospesa o revocata. Il comportamento viene sanzionato maggiormente qualora le condotte utili ad effettuare le precedenti azioni riguardino gli scarichi di acque reflue industriali contenenti talune sostanze pericolose (quelle comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze ex Tabelle 5 e 3/A, Allegato 5, Parte III, TUA).

Il ruolo non deve effettuare uno scarico di acque reflue industriali, in relazione alla presenza delle sostanze indicate nella Tabella 5, Allegato 5, Parte III del TUA, determinando un superamento dei valori limite fissati nella tabella 3 o, nel caso di scarico sul suolo, nella tabella 4 dell'Allegato 5, Parte III, TUA, oppure i limiti più restrittivi fissati dalle regioni o dalle province autonome o dall'Autorità competente (ex art. 107, c.1, TUA). Non deve altrettanto cagionare il superamento dei valori limite fissati per le sostanze contenute nella tabella 3/A del medesimo Allegato 5.

Non deve, al di fuori dei casi richiamati appena sopra al precedente capoverso, effettuare uno scarico di acque reflue industriali contenenti talune sostanze pericolose (quelle comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze ex Tabelle 5 e 3/A, Allegato 5, Parte III, TUA), senza osservare le prescrizioni dell'autorizzazione, o le altre prescrizioni dell'autorità competente (ex art. 107, c. 1, e 108, c. 4 del TUA).

Si definisce scarico (art. 74, c.1, lett. f), TUA), qualsiasi immissione effettuata esclusivamente tramite un sistema stabile di collettamento che collega senza soluzione di continuità il ciclo di produzione del refluo con il corpo ricevente acque superficiali, nel suolo, nel sottosuolo e in rete fognaria, indipendentemente dalla loro natura inquinante, anche sottoposte a preventivo trattamento di depurazione. Sono esclusi i rilasci di acque previsti all'articolo 114, ovvero delle dighe.

Si definisce acque reflue industriali (art. 74, c.1, lett. h), TUA), qualsiasi tipo di acque reflue scaricate da edifici od impianti in cui si svolgono attività commerciali o di produzione di beni, diverse dalle acque reflue domestiche e dalle acque meteoriche di lavamento. In tal senso, non rileva, il grado o la natura

esempio, la mancata valutazione dei rischi aziendali e/o della nomina del responsabile interno per la sicurezza), una condotta negligente sotto questo profilo, tale cioè da determinare il reato.

¹³¹ Deve essere inteso come l'insorgenza di una malattia conseguenza della lesione stessa (le lesioni devono essere commesse, ai fini dell'attribuzione della responsabilità amministrativa 231 in capo all'Ente, solamente quelle in violazione delle norme per prevenzione degli infortuni sul lavoro., ove per malattia deve intendersi qualsiasi alterazione anatomica o funzionale dell'organismo ancorché localizzata e non influente sulle condizioni organiche generali. Tra le lesioni è possibile ricomprendere, ad esempio, le percosse, le alterazioni anatomiche di minima rilevanza, lo stress, la paura e l'angoscia. Per quanto concerne la durata della malattia, si ritiene che essa persista finché dura il processo di reazione dell'organismo. Si ricorda che, nonostante la norma prescriva la procedibilità a querela della persona offesa, se la violazione è commessa con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o abbia determinato una malattia professionale sussiste sempre la procedibilità d'ufficio.

dell'inquinamento delle acque, ma esclusivamente la natura dell'attività dalle quali esse provengono, così che qualunque tipo di acqua che deriva dallo svolgimento di un'attività produttiva rientra nella definizione di acque reflue industriali.

L'oggetto del reato deve essere costituito da scarichi di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose di cui alle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla Parte III del Decreto Legislativo.

Divieto di abbandono dei rifiuti

Al fine di evitare la commissione delle fattispecie richiamate, il personale del Committente non deve attuare i seguenti comportamenti, ovvero non deve, nell'interesse o per il vantaggio del Committente abbandonare i rifiuti, originati dal processo produttivo e gestiti direttamente o su indicazione del responsabile in un determinato luogo diverso da quello costituito dalle apposite aree / contenitori adibiti al conferimento dei rifiuti, prima della raccolta e movimentazione verso l'esterno dell'unità locale da cui originano, oppure presso aree esterne¹³².

Divieto di deposito incontrollato i rifiuti

Al fine di evitare la commissione delle fattispecie richiamate, il personale del Committente non deve attuare i seguenti comportamenti, non deve, nell'interesse o per il vantaggio del Committente depositare in modo incontrollato i rifiuti originati dal processo produttivo e gestiti direttamente o su indicazione del responsabile in un determinato luogo diverso da quello costituito dalle apposite aree / contenitori adibiti al conferimento dei rifiuti, prima della raccolta e movimentazione verso l'esterno dell'unità locale da cui originano, oppure presso aree esterne. Per deposito incontrollato si deve intendere una forma di deposito temporaneo in merito al quale non vengono rispettate le condizioni¹³³ fissate dalla normativa vigente (art.

¹³² Si fa notare che, con il termine abbandono dei rifiuti, si connota per i seguenti tratti distintivi: è un'attività caratterizzata dal disinteresse dell'autore per la sorte del rifiuto e dalla «mera occasionalità» dell'azione desumibile da elementi sintomatici quali le modalità della condotta (ad es. la sua estemporaneità o il mero collocamento dei rifiuti in un determinato luogo in assenza di attività prodromiche o successive al conferimento), la quantità di rifiuti abbandonata, l'unicità della condotta di abbandono. E' differente, quindi, dal reato di discarica abusiva proprio per queste ragioni: con questo si realizza, infatti, una condotta abituale (come nel caso di plurimi conferimenti) ovvero un'unica azione ma strutturata, anche se in modo grossolano e chiaramente finalizzata alla definitiva collocazione dei rifiuti in loco; rifacendosi, con tutta evidenza, alla giurisprudenza consolidata secondo cui la discarica abusiva si configura «tutte le volte in cui, per effetto di una condotta ripetuta, i rifiuti vengono scaricati in una determinata area, trasformata di fatto in deposito o ricettacolo di rifiuti con tendenziale carattere di definitività, in considerazione delle quantità considerevoli degli stessi e dello spazio occupato»; con la ulteriore precisazione che «sono sufficienti: l'accumulo ripetuto e non occasionale di rifiuti in un'area determinata; l'eterogeneità della massa dei materiali; la definitività del loro abbandono; il degrado, anche solo tendenziale, dello stato dei luoghi». Si fa presente che, quando l'abbandono dei rifiuti è reiterato nel tempo e rilevante in termini spaziali e quantitativi, il fenomeno può essere qualificato come discarica abusiva (Sez. III, n. 49911 del 10 novembre 2009, Manni, rv. 245.865) e il reato di discarica abusiva è configurabile anche in caso di accumulo di rifiuti che, per le loro caratteristiche, non risultino raccolti per ricevere nei tempi previsti una o più destinazioni conformi alla legge e comportino il degrado dell'area su cui insistono, anche se collocata all'interno dello stabilimento produttivo (Sez. III, n. 41351 del 18 settembre 2008, Fulgori, rv. 241.533).

¹³³ Ricordato che, con deposito temporaneo si intende «il raggruppamento dei rifiuti e il deposito preliminare alla raccolta ai fini del trasporto di detti rifiuti in un impianto di trattamento, effettuati, prima della raccolta, nel luogo in cui gli stessi sono prodotti, da intendersi quale l'intera area in cui si svolge l'attività che ha determinato la produzione dei rifiuti o, per gli imprenditori agricoli di cui all' art. 2135 del codice civile, presso il sito che sia nella disponibilità giuridica della cooperativa agricola, ivi compresi i consorzi agrari, di cui gli stessi sono soci, alle seguenti condizioni: 1) i rifiuti contenenti gli inquinanti organici persistenti di cui al regolamento (CE) n. 850/2004, e successive modificazioni, devono essere depositati nel rispetto delle norme tecniche che regolano lo stoccaggio e l'imballaggio dei rifiuti contenenti sostanze pericolose e gestiti conformemente al suddetto regolamento; 2) i rifiuti devono essere raccolti ed avviati alle operazioni di recupero o di smaltimento secondo una delle seguenti modalità alternative, a scelta del produttore dei rifiuti: con cadenza almeno trimestrale, indipendentemente dalle quantità in deposito; quando il quantitativo di rifiuti in deposito raggiunga complessivamente i 30 metri cubi di cui al massimo 10 metri cubi di rifiuti pericolosi. In ogni caso, allorché il quantitativo di rifiuti non superi il predetto limite all'anno, il deposito temporaneo non può avere durata superiore ad un anno; 3) il "deposito temporaneo" deve essere effettuato per categorie omogenee di rifiuti e nel rispetto delle relative norme tecniche, nonché, per i rifiuti pericolosi, nel rispetto delle norme che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in essi contenute; 4) devono essere rispettate le norme che disciplinano l'imballaggio e l'etichettatura delle sostanze

185-bis). Se un deposito di rifiuti sul terreno, se non risulta consentito come deposito temporaneo o come stoccaggio deve essere considerato illecito (quale deposito incontrollato o abbandono) e, come tale, vietato. A maggior ragione se ricorrono le condizioni per ipotizzare una fattispecie di discarica abusiva¹³⁴.

Divieto di Immissione rifiuti in acque superficiali o sotterranee

Il ruolo non deve, nell'interesse o per il vantaggio del Committente immettere i rifiuti originati dal processo produttivo e gestiti direttamente o su indicazione del responsabile in acque superficiali o sotterranee, siano essi liquidi o solidi. Si fa presente che esso è differente rispetto all'attività di scarico (peraltro avente per oggetto un rifiuto, proveniente da attività di impresa, allo stato liquido), in quanto esso viene consentito, purché rispetti le condizioni fissate dalla normativa (v. Allegati Parte III, TUA), o comunque fissati nell'autorizzazione allo scarico.

Divieto di miscelazione dei rifiuti

Al fine di evitare la commissione delle fattispecie richiamate, il personale del Committente non deve attuare i seguenti comportamenti¹³⁵, ovvero non deve, nell'interesse o per il vantaggio del Committente, provvedere alla miscelazione dei rifiuti prodotti, ed in particolare della confusione dei rifiuti pericolosi con quelli non pericolosi. Per miscelazione si intende la "mescolanza, volontaria o involontaria, di due o più tipi di rifiuti aventi codici identificativi diversi, sì da dare origine ad una miscela per la quale non è previsto uno specifico codice identificativo" (Cass. sez. III, 19333/2009), che è penalmente rilevante in tutti i casi in cui le stesse siano effettuate in violazione del divieto di miscelazione di rifiuti pericolosi di cui all'art. 187 del TUA.

pericolose; 5) per alcune categorie di rifiuto, individuate con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministero per lo sviluppo economico, sono fissate le modalità di gestione del deposito temporaneo».

¹³⁴ Conclusione che, tuttavia, va integrata con un elemento molto rilevante (non messo in risalto dalla sentenza in esame, incentrata, come si è detto, sulla problematica della natura istantanea o permanente del reato) di tipo temporale. Infatti, l'art. 2, comma 1, lett. g), d.lgs. n. 36/03 sulle discariche, fornendo la già richiamata nozione di «discarica», aggiunge che si considera tale anche «qualsiasi area ove i rifiuti sono sottoposti a deposito temporaneo per più di un anno. Sono esclusi da tale definizione gli impianti in cui i rifiuti sono scaricati al fine di essere preparati per il successivo trasporto in un impianto di recupero, trattamento o smaltimento, e lo stoccaggio di rifiuti in attesa di recupero o trattamento per un periodo inferiore a tre anni come norma generale, o lo stoccaggio di rifiuti in attesa di smaltimento per un periodo inferiore a un anno».

Con la conseguenza che il perdurare del deposito oltre un anno in caso di deposito temporaneo, oltre tre anni in caso di stoccaggio di rifiuti destinati a recupero o trattamento ovvero oltre un anno in caso di stoccaggio di rifiuti destinati a smaltimento comporterebbe, automaticamente, in assenza di autorizzazione, l'integrazione del reato più grave di discarica abusiva. Anche se, per motivi di coerenza sistematica, a tale conclusione si può pervenire, a nostro sommo avviso, solo se si tratta di fattispecie «rilevanti in termini spaziali e quantitativi», così come richiesto dalla costante giurisprudenza in tema di discariche.

¹³⁵ Si sottolinea come tutte le condotte illecite sanzionate negli articoli richiamati presentano una indicazione in comune, con riferimento al fatto che devono essere perfezionate ai danni di un Ente pubblico.

Formazione

Aree per cui non si riscontra rischio

1.9. Responsabile programmazione e logistica

Compiti

Generali

Il ruolo:

- mette a disposizione dell'Azienda in generale le proprie competenze, la propria esperienza pratica nonché le proprie conoscenze per svolgere con responsabilità ed autonomia, sulla base di procedure e metodi operativi prestabiliti, le mansioni teorico-pratiche;
- mette a disposizione della Funzione Superiore (**presidente?**), e dell'Azienda le proprie conoscenze in attività esecutive, legislative di settore e amministrative, sulla base di procedure e metodi operativi prestabiliti, le quali richiedono preparazione professionale, supportata da adeguata conoscenza di tecnica del lavoro, anche acquisita mediante esperienza pratica con responsabilità ed autonomia operativa limitata alla corretta esecuzione del proprio lavoro, nell'ambito di istruzioni dettagliate e comunque di professionalità necessaria per l'esecuzione di mansioni polyvalenti, in applicazione di conoscenze teorico-pratiche e di metodi operativi definiti.
- nello svolgimento dell'attività di programmazione e logistica:
 - a) opera nel rispetto delle direttive ricevute e delle procedure aziendali e di gruppo, sostenendo con gli interlocutori l'immagine di serietà ed efficienza della Società, assicurando la regolarità, la qualità e la tempistica delle attività assegnate alla mansione;
 - b) opera nel rispetto di tutte delle leggi e normative di settore, delle autorizzazioni in capo alla azienda con particolare attenzione a quelle riguardanti le leggi cogenti del settore di attività e rilevanti per l'organizzazione, nonché le prescrizioni di carattere legislativo/normativo, in modo tale da garantirne il rispetto.

Si occupa dello svolgimento delle attività di:

- programmazione, per cui effettua l'attività di coordinamento dei ruoli impiegati nello svolgimento delle attività produttive (fonderia/ stampaggio, verniciatura, smerigliatura, sabbiatura, logistica), fornendo loro le indicazioni per il proficuo svolgimento delle stesse, ed effettua la gestione degli ordini dei clienti;
- logistica, per cui coordina le attività di movimentazione delle merci in ingresso ed in uscita, e coordina le spedizioni dei prodotti;
- approvvigionamento, per cui provvede all'effettuazione degli acquisti, per garantire le forniture dei materiali necessari allo svolgimento delle attività produttive al Personale impiegato;
- controllo della qualità, in merito agli articoli realizzati mediante l'attuazione dei processi di produzione;
- autorizzazioni ed iscrizioni ambientali, sotto il profilo amministrativo e procedurale.

Nello svolgimento delle suddette attività:

- realizza le stesse al meglio delle proprie possibilità, nel rispetto dei colleghi e del datore di lavoro, al fine di consentire il raggiungimento della massima soddisfazione della Clientela esterna.

Nella loro effettuazione opera nel rispetto di:

- direttive ricevute;
- procedure aziendali;

- normativa di riferimento in tema di salute e sicurezza sul lavoro, sulla base delle indicazioni fornite dalla documentazione predisposta dall'Azienda;
- modello organizzativo e gestionale ex D.Lgs. n. 231/2001, sulla base delle indicazioni fornite dalla documentazione predisposta dall'Azienda;
- sistemi di gestione di qualità adottati.

Particolari

In particolare, esso provvede a svolgere i seguenti compiti:

a) Programmazione

Nello svolgimento dell'attività di programmazione:

- fornisce le indicazioni generali a ciascun addetto lungo la linea di produzione sulla quantità e qualità del lavoro da svolgere – da questi realizzato in autonomia - sulla base delle indicazioni, a sua volta, recepite dai Clienti esterni, rivestendo, in tal senso, il ruolo di interfaccia con la domanda dei prodotti realizzati, per l'effettuazione di tutte le fasi della lavorazione interna dei prodotti, e, qualora necessario, della lavorazione esterna;
- recepisce le indicazioni dai Clienti esterni, definendo, a valle, gli aspetti qualitativi e quantitativi delle attività produttive svolte successivamente da ciascun addetto;
- rende possibile l'avanzamento dei lavori aventi ad oggetto gli articoli, lungo la medesima.

b) Logistica

Nello svolgimento dell'attività logistica effettua la programmazione dell'attività in relazione a determinati parametri; a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- quantità e qualità dei prodotti richiesti dalla Clientela esterna e tempo necessario a realizzarli;
- flusso di cassa previsto in ingresso ed in uscita;
- costo di produzione unitario delle lavorazioni effettuate all'interno e all'esterno dell'unità locale dove si svolgono le attività produttive;
- ecc...

Si occupa del coordinamento, sul piano generale, delle spedizioni degli articoli realizzati lungo il corso dell'attività produttiva, avvalendosi di opportune risorse per l'efficace e puntuale svolgimento dell'attività, che si occupano, in autonomia, dei rientri e delle uscite dei materiali, ovvero si occupa dell'attività di magazzinaggio delle merci (a titolo esemplificativo e non esaustivo, prodotti finiti in uscita dal processo di produzione, semilavorati e materie prime in ingresso per lo svolgimento degli stessi).

c) Approvvigionamento

Nello svolgimento dell'attività di approvvigionamento, effettua la programmazione degli ordini di acquisto del materiale necessario per l'effettuazione delle attività di lavorazione svolte nell'ambito delle linee produttive aziendali (a titolo esemplificativo e non esaustivo: programmazione ed effettuazione degli ordini per l'acquisto di materie prime, semilavorati, ecc...).

d) Controllo della qualità

Nello svolgimento dell'attività di controllo della qualità, sulla base delle indicazioni provenienti dalla Clientela esterna, definisce gli standard qualitativi dei prodotti, ovvero le caratteristiche secondo le quali devono essere svolte fasi di lavorazione di materie prime e semilavorati (attraverso le quali esse vengono

realizzati i prodotti finiti) per raggiungere tale scopo, e li comunica, per la corretta implementazione, ai soggetti interni addetti alle stesse lavorazioni, che si occupano di materialmente di attuarle - in autonomia - e verificare la rispondenza ai suddetti standard una volta ultimate, limitatamente agli aspetti di natura estetica (a titolo esemplificativo: la verifica della rispondenza degli articoli opportunamente burattati, qualora necessario, rispetto agli standard qualitativi prefissati, spetta al responsabile smerigliatura e lucidatura designato per lo svolgimento di tale attività; la verifica della qualità delle materie prime acquisite dall'esterno e funzionali allo svolgimento del processo, viene svolta dall'addetto alla logistica), e a soggetti esterni all'organizzazione per quanto attiene gli aspetti procedurali ed amministrativi (a titolo esemplificativo e non esaustivo, la verifica della rispondenza della qualità dei processi ai protocolli UNI-EN-ISO 14001, rispetto agli standard qualitativi prefissati da tale organizzazione internazionale, può essere attribuita, ovvero condotta, da collaboratori esterni all'organizzazione).

e) Autorizzazioni ed iscrizioni

Nell'ambito delle attività di produzione svolte dall'Azienda, si occupa degli aspetti che riguardano il rilascio delle opportune autorizzazioni (a titolo esemplificativo e non esaustivo: predispone la documentazione necessaria ed indispensabile per ottenere e/o rinnovare l'autorizzazione integrata ambientale, necessaria per poter realizzare le fasi di lavorazione), ed iscrizioni necessario al fine di svolgere legalmente le attività richieste per lo svolgimento delle attività produttive realizzate nelle unità locali dell'Azienda).

Rapporti con la struttura organizzativa

Dipendenza da:

- Direzione tecnica

Compiti 231

Frode informatica

Al fine di evitare la commissione del reato di frode informatica non deve alterare, a vantaggio o nell'interesse del Committente, in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenire senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procurando a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno.

Delitti informatici e trattamento illecito di dati

Al fine di evitare la commissione del reato di delitti informatici e trattamento illecito di dati, non deve, nell'interesse o per il vantaggio del Committente:

- 17) introdursi abusivamente nel sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza (es.: password, pin), ovvero introdursi in esso senza la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo¹³⁶;
- 18) procurarsi, diffondere, comunicare, consegnare codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornire indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo con due obiettivi possibili: a) procurare a sé o ad altri un profitto; b) arrecare ad altri un danno¹³⁷;
- 19) procurarsi, produrre, riprodurre, importare, diffondere, comunicare, consegnare o, comunque, mettere a disposizione di altre apparecchiature, dispositivi o programmi informatici, con i seguenti obiettivi possibili: a) danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti; b) favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento;
- 20) distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici altrui¹³⁸;
- 21) mediante le condotte di cui al punto precedente, ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento¹³⁹;
- 22) se il fatto di cui al punto precedente è diretto a distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o ad ostacolarne gravemente il funzionamento¹⁴⁰;
- 23) abusivamente procurarsi, riprodurre, diffondere, comunicare o consegnare codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo (al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno)¹⁴¹;

¹³⁶ Art. 615-ter, cp, "Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico".

¹³⁷ Art. 617-quater, cp, "Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici".

¹³⁸ Art. 635-bis, cp, "Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici".

¹³⁹ Art. 635-quater, cp, "Danneggiamento di sistemi informatici o telematici".

¹⁴⁰ Art. 635-quinquies, cp, "Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità".

¹⁴¹ Art. 617-quater, cp, "Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici".

- 24) danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento, procurandosi, producendo, riproducendo, importando, diffondendo, comunicando, consegnando o, comunque, mettendo a disposizione di altre apparecchiature, dispositivi o programmi informatici¹⁴².

Uso di valori di bollo contraffatti o alterati / riproduzione integrale del segno distintivo o una sua alterazione

Al fine di evitare la commissione delle fattispecie richiamate, il personale del Committente non deve porre in essere, nell'interesse o per il vantaggio del Committente, i seguenti comportamenti:

- 5) non deve fare uso di valori di bollo contraffatti o alterati;
- 6) non deve effettuare una riproduzione integrale del segno distintivo o una sua alterazione, imitazione fraudolenta o falsificazione parziale, in modo che possa confondersi con quello originario.

Omicidio colposo

Al fine di evitare la commissione del reato di omicidio colposo, non deve, nell'interesse o per il vantaggio del Committente, non deve porre alcuna azione e/o omissione finalizzata a provocare la morte del soggetto passivo, commesse in violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro (TU Sicurezza), realizzatosi (pur mancando l'intenzionalità dell'evento lesivo) a seguito della sua negligenza, imperizia, imprudenza (colpa generica) o per l'inosservanza di leggi e regolamenti (colpa specifica)¹⁴³.

Lesioni personali colpose

Al fine di evitare la commissione del reato di lesioni personali colpose, non deve, nell'interesse o per il vantaggio del Committente, non deve compiere alcun comportamento lesivo¹⁴⁴, ivi compreso anche quello di tipo morale (es.: minacce) o non violento (es.: contagio attraverso contatto), idoneo¹⁴⁵ ad originare una malattia fisica e/o mentale¹⁴⁶.

¹⁴² Art.615-quinquies, cp, " Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico" ..

¹⁴³ La normativa sulla responsabilità amministrativa dell'Ente prevede, ad oggi, che viene ad essa attribuita, nel caso di omicidio colposo (Art. 25-septies), nel momento in cui avviene, da parte del Ruolo, una violazione delle generiche norme sulla tutela della salute e della sicurezza sul lavoro (anche in assenza di una generica o specifica o utilità derivante direttamente dal reato commesso dal Ruolo stesso: in relazione al delitto perpetrato con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro è infatti sufficiente che i presidi e le misure previsti dalla normativa sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro non siano stati implementati, determinando, in tal modo, un vantaggio economico indiretto per l'ente). Ne segue che, se da un lato il Ruolo, al fine di evitare in ogni caso una responsabilità a proprio carico per il delitto commesso e una responsabilità amministrativa per l'Ente, d'altro lato questo non deve porre in essere, a riguardo delle norme poste a tutela della sicurezza del lavoratore (attraverso, per esempio, la mancata valutazione dei rischi aziendali e/o della nomina del responsabile interno per la sicurezza), una condotta negligente sotto questo profilo, tale cioè da determinare il reato.

¹⁴⁴ Deve essere inteso come il compimento di un atto che arreca una lesione.

¹⁴⁵ La normativa sulla responsabilità amministrativa dell'Ente prevede, ad oggi, che viene ad essa attribuita, nel caso di lesioni colpose(Art. 25-septies), nel momento in cui avviene, da parte del Ruolo, una violazione delle generiche norme sulla tutela della salute e della sicurezza sul lavoro (anche in assenza di una generica o specifica o utilità derivante direttamente dal reato commesso dal Ruolo stesso: in relazione al delitto perpetrato con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro è infatti sufficiente che i presidi e le misure previsti dalla normativa sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro non siano stati implementati, determinando, in tal modo, un vantaggio economico indiretto per l'ente). Ne segue che, se da un lato il Ruolo, al fine di evitare in ogni caso una responsabilità a proprio carico per il delitto commesso e una responsabilità amministrativa per l'Ente, d'altro lato questo non deve porre in essere, a riguardo delle norme poste a tutela della sicurezza del lavoratore (attraverso, per esempio, la mancata valutazione dei rischi aziendali e/o della nomina del responsabile interno per la sicurezza), una condotta negligente sotto questo profilo, tale cioè da determinare il reato.

¹⁴⁶ Deve essere inteso come l'insorgenza di una malattia conseguenza della lesione stessa (le lesioni devono essere commesse, ai fini dell'attribuzione della responsabilità amministrativa 231 in capo all'Ente, solamente quelle in violazione delle norme per prevenzione degli infortuni sul lavoro., ove per malattia deve intendersi qualsiasi alterazione anatomica o funzionale dell'organismo

ancorché localizzata e non influente sulle condizioni organiche generali. Tra le lesioni è possibile ricomprendere, ad esempio, le percosse, le alterazioni anatomiche di minima rilevanza, lo stress, la paura e l'angoscia. Per quanto concerne la durata della malattia, si ritiene che essa persista finché dura il processo di reazione dell'organismo. Si ricorda che, nonostante la norma prescriva la procedibilità a querela della persona offesa, se la violazione è commessa con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o abbia determinato una malattia professionale sussiste sempre la procedibilità d'ufficio.

Violazione del diritto d'autore

Al fine di evitare la commissione del reato di violazione del diritto d'autore, non deve, nell'interesse o per il vantaggio del Committente:

1. mettere a disposizione del pubblico, in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta, o di parte di essa (es.: protocolli di selezione e trattamento realizzati da imprese diverse dal committente che vengono utilizzati o pubblicati, ad esempio sul proprio sito internet aziendale, o su altre reti telematiche come se fossero propri), oppure riguardanti opere altrui non destinate alla pubblicazione, qualora ne risulti offeso l'onore o la reputazione (es.: messaggi promozionali riguardanti l'erogazione di servizi realizzati da imprese diverse dal Committente, non ancora rese pubbliche, che vengono utilizzati o pubblicati, ad esempio sul proprio sito internet aziendale, o su altre reti telematiche come se fossero propri);
2. abusivamente duplicare, per trarne profitto, di programmi per elaboratore; non deve importare, distribuire, vendere, o detenere a scopo commerciale o imprenditoriale o concedere in locazione, programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE; non deve predisporre di mezzi per rimuovere o eludere i dispositivi di protezione di programmi per elaboratori (es.: chiunque, all'interno della struttura organizzativa del Committente, provvede all'abusiva duplicazione di programmi);
3. riprodurre, trasferire su altro supporto, distribuire, comunicare, presentare o dimostrare in pubblico, il contenuto di una banca dati¹⁴⁷; oppure provvedere all'estrazione di dati o al reimpiego della banca dati; non devono distribuire, vendere o concedere in locazione banche di dati (es.: chiunque, nell'interesse o nel vantaggio del Committente, attraverso l'accesso a banche dati online, riproduca in tutto o in parte opere, documenti di interesse, al fine di trarne un vantaggio in termini di pubblicità).

[VERIFICARE] Divieto di scarico di acque reflue industriali

Al fine di evitare la commissione delle fattispecie richiamate, il Ruolo non deve attuare i seguenti comportamenti, ovvero non deve, nell'interesse o per il vantaggio del Committente, aprire oppure effettuare un nuovo scarichi di acque reflue industriali, senza autorizzazione; non deve continuare ad effettuare o mantenere detti scarichi dopo che l'autorizzazione sia stata sospesa o revocata. Il comportamento viene sanzionato maggiormente qualora le condotte utili ad effettuare le precedenti azioni riguardino gli scarichi di acque reflue industriali contenenti talune sostanze pericolose (quelle comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze ex Tabelle 5 e 3/A, Allegato 5, Parte III, TUA).

Il ruolo non deve effettuare uno scarico di acque reflue industriali, in relazione alla presenza delle sostanze indicate nella Tabella 5, Allegato 5, Parte III del TUA, determinando un superamento dei valori limite fissati nella tabella 3 o, nel caso di scarico sul suolo, nella tabella 4 dell'Allegato 5, Parte III, TUA, oppure i limiti più restrittivi fissati dalle regioni o dalle province autonome o dall'Autorità competente (ex art. 107, c.1, TUA). Non deve altrettanto cagionare il superamento dei valori limite fissati per le sostanze contenute nella tabella 3/A del medesimo Allegato 5.

Non deve, al di fuori dei casi richiamati appena sopra al precedente capoverso, effettuare uno scarico di acque reflue industriali contenenti talune sostanze pericolose (quelle comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze ex Tabelle 5 e 3/A, Allegato 5, Parte III, TUA), senza osservare le prescrizioni dell'autorizzazione, o le altre prescrizioni dell'autorità competente (ex art. 107, c. 1, e 108, c. 4 del TUA).

Si definisce scarico (art. 74, c.1, lett. f), TUA), qualsiasi immissione effettuata esclusivamente tramite un sistema stabile di collettamento che collega senza soluzione di continuità il ciclo di produzione del refluo

¹⁴⁷ Le raccolte di opere, dati o altri elementi indipendenti, sistematicamente o metodicamente disposti ed individualmente accessibili mediante mezzi elettronici o in altro modo, con esclusione dei contenuti e dei diritti sugli stessi esistenti.

con il corpo ricettore acque superficiali, nel suolo, nel sottosuolo e in rete fognaria, indipendentemente dalla loro natura inquinante, anche sottoposte a preventivo trattamento di depurazione. Sono esclusi i rilasci di acque previsti all'articolo 114, ovvero delle dighe.

Si definisce acque reflue industriali (art. 74, c.1, lett. h), TUA), qualsiasi tipo di acque reflue scaricate da edifici od impianti in cui si svolgono attività commerciali o di produzione di beni, diverse dalle acque reflue domestiche e dalle acque meteoriche di lavamento. In tal senso, non rileva, il grado o la natura dell'inquinamento delle acque, ma esclusivamente la natura dell'attività dalle quali esse provengono, così che qualunque tipo di acqua che deriva dallo svolgimento di un'attività produttiva rientra nella definizione di acque reflue industriali.

L'oggetto del reato deve essere costituito da scarichi di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose di cui alle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla Parte III del Decreto Legislativo.

Corruzione tra privati

Al fine di evitare la commissione delle fattispecie richiamate, il personale del Committente non deve porre in essere, nell'interesse o per il vantaggio del Committente, i seguenti comportamenti, ovvero, in qualità di amministratore, dirigente preposto, soggetto preposti alla redazione dei documenti contabili societari, anche per interposta persona¹⁴⁸, non deve sollecitare o ricevere, per sé o per altri, denaro o altre utilità non dovuti, o accettare la promessa, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà¹⁴⁹.

Istigazione alla corruzione tra privati

Al fine di evitare la commissione delle fattispecie richiamate, il personale del Committente non deve porre in essere, nell'interesse o per il vantaggio del Committente, i seguenti comportamenti, ovvero non deve offrire o promettere denaro od altre utilità non dovuti ad amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di altre società o enti privati (diverse, cioè dall'Ente / Committente), ed anche a chi svolge in essi un'attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, con l'obiettivo di fargli compiere, oppure omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà a vantaggio del Committente), i quali non accettano detta offerta o detta promessa¹⁵⁰.

¹⁴⁸ Tra questi, la normativa richiama anche la figura del Direttore generale, non presente all'interno del Committente.

¹⁴⁹ sono altresì responsabili del comportamento di questa fattispecie: a) chi, nell'ambito organizzativo della società o dell'ente privato esercita funzioni direttive diverse da quelle proprie dei soggetti appena elencati; b) chi compie tali attività, essendo sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti citati da inizio paragrafo.

¹⁵⁰ Sono altresì responsabili del comportamento di questa fattispecie: a) chi, nell'ambito organizzativo della società o dell'ente privato esercita funzioni direttive diverse da quelle proprie dei soggetti appena elencati; b) chi compie tali attività, essendo sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati ad inizio punto elenco. A titolo esemplificativo il reato in questione può essere integrato qualora: 1. l'amministratore o altro soggetto della Società corrompe il responsabile acquisti di un'altra società ottenendo in cambio la possibilità di effettuare un'importante fornitura a prezzi maggiorati; 2. il responsabile acquisti della Società corrompe il responsabile delle vendite di un fornitore ottenendo in cambio la possibilità di avere una fornitura a prezzi particolarmente ribassati; 3. l'amministratore della società o altro soggetto corrompe l'amministratore di un'altra società o il responsabile amministrativo al fine di concludere un accordo illecito finalizzato a transazioni economiche per operazioni inesistenti, destinate solo alla creazione di provviste di denaro; 4. l'amministratore o altro soggetto della società dà o promette a dirigenti di un potenziale cliente regali, omaggi o altre utilità che esulano dalle normali pratiche commerciali finalizzate esclusivamente all'ottenimento di un importante contratto di fornitura. In tali ipotesi risulta evidente come l'attività corruttiva posta in essere dal soggetto corruttore possa comportare, oltre ad una responsabilità individuale, anche una responsabilità amministrativa per la Società nel cui interesse e vantaggio il soggetto corruttore ha agito. Possono essere rilevanti anche ipotesi di operazioni infragruppo: 5. l'amministratore della società controllata corrompe l'amministratore della società capogruppo per concludere un'operazione di vendita di beni o servizi infragruppo al fine dell'abbattimento dell'imponibile attraverso una lievitazione dei costi.

Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza

Al fine di evitare la commissione delle fattispecie richiamate, il personale del Committente non deve porre in essere, nell'interesse o per il vantaggio del Committente, i seguenti comportamenti, non deve, in qualità di amministratore (oppure di direttore generale, di dirigente preposto alla redazione di documenti contabili societari (la normativa prevede anche sindaci e liquidatori di società o enti e gli altri soggetti)), sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza, o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali nelle comunicazioni alle predette autorità previste in base alla legge, per ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza, vanno ad esporre fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazione, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei sottoposti alla vigilanza ovvero, allo stesso fine, occultano con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte fatti che avrebbero dovuto comunicare, concernenti la situazione medesima¹⁵¹.

[VERIFICARE] Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari

Al fine di evitare la commissione del reato di violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari, deve verificare, nell'interesse o per il vantaggio del Committente:

- 3) i formulari di identificazione dei rifiuti vengano correttamente predisposti;
- 4) i certificati analitici, laddove richiesti dalla normativa in relazione al tipo di rifiuto e alla destinazione prescelta dal produttore (ovvero dal Committente), contengano corrette informazioni, rispondenti alle caratteristiche quantitative e qualitative relative al carico oggetto di movimentazione, oppure non siano falsificati.

[VERIFICARE] Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare

Al fine di evitare la commissione di gestione del reato di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare non deve, nell'interesse o per il vantaggio del Committente occupare, alle proprie dipendenze, lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno previsto dal presente articolo, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato (art. 22, comma 12-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 28).

[VERIFICARE] Limiti di emissione

Al fine di evitare la commissione del reato di superamento dei limiti di emissione, non deve, nell'interesse o per il vantaggio del Committente, deve verificare che:

- 3) i limiti relativi alle emissioni prodotte a seguito delle attività svolte all'interno dell'impianto rispettino quelli fissati all'interno delle autorizzazioni riportate all'interno del titolo abilitativo;
- 4) le prescrizioni stabilite dal medesimo titolo abilitativo siano rispettate nello svolgimento delle attività prevista per la messa in esercizio dell'impianto.

¹⁵¹ La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi (vengono altresì puniti, con la stessa pena i soggetti di cui sopra, i quali, in qualsiasi forma, anche omettendo le comunicazioni dovute alle predette autorità, consapevolmente ne ostacolano le funzioni).

Formazione

Aree per cui non si riscontra rischio

1.10. Controllo qualità di processo

Compiti

Generali

Il ruolo:

- mette a disposizione della Funzione Superiore e dell'Azienda in generale le proprie conoscenze in attività esecutive e tecniche riguardanti l'attività di controllo della qualità di processo e di supporto allo svolgimento delle attività di produzione, sulla base di procedure e metodi operativi prestabiliti, le quali richiedono preparazione professionale, supportata da adeguata conoscenza di tecnica del lavoro, anche acquisita mediante esperienza pratica con responsabilità ed autonomia operativa (limitata alla corretta esecuzione del proprio lavoro), nell'ambito di istruzioni dettagliate e comunque di professionalità necessaria per l'esecuzione di mansioni polivalenti, in applicazione di conoscenze teorico-pratiche e di metodi operativi definiti;
- svolge le attività esecutive di carattere tecnico di particolare rilievo, richiedente una professionalità adeguata all'applicazione di procedure e metodi prestabiliti, nonché specifiche conoscenze tecnico-teoriche, anche acquisite mediante addestramento o esperienze equivalenti con autonomia operativa connessa ad istruzioni non necessariamente dettagliate.

Si occupa dello svolgimento delle attività di:

- a) controllo della qualità dei processi di produzione aziendali;
- b) supporto al processo di produzione.

Nello svolgimento delle suddette attività:

- realizza le stesse al meglio delle proprie possibilità, nel rispetto dei colleghi e del datore di lavoro, al fine di consentire il raggiungimento della massima soddisfazione della Clientela esterna.

Nella loro effettuazione opera nel rispetto di:

- direttive ricevute;
- procedure aziendali;
- normativa di riferimento in tema di salute e sicurezza sul lavoro, sulla base delle indicazioni fornite dalla documentazione predisposta dall'Azienda;
- modello organizzativo e gestionale ex D.Lgs. n. 231/2001, sulla base delle indicazioni fornite dalla documentazione predisposta dall'Azienda;
- sistemi di gestione di qualità adottati.

Particolari

In particolare, esso provvede a svolgere i seguenti compiti:

- a) controllo della qualità.

Nello svolgimento dell'attività di controllo della qualità, al fine di poter consentire l'ottenimento di ciascun semilavorato / output di produzione che risponda ai requisiti qualitativi richiesti e fissati dal responsabile della programmazione, ed in base alle capacità e alle competenze di ciascun singolo addetto:

- predisporre le opportune procedure da implementare a cura di ciascun addetto per la singola fase di cui quest'ultimo è responsabile;
- definisce i piani di controllo relativi allo svolgimento dell'attività produttiva;
- predisporre la documentazione necessaria all'ottenimento della certificazione all'uopo necessaria (a titolo esemplificativo e non esaustivo: predisporre la documentazione utile all'ottenimento della certificazione UNI-EN-ISO 14 001 – 2015), verificando la rispondenza di ciascuna fase rispetto alle relative norme tecniche, ovvero che esse siano correttamente implementate, ed il relativo aggiornamento, qualora il processo stesso venga ad essere modificato negli aspetti quantitativi e qualitativi.

Rapporti con la struttura organizzativa

Dipendenza da:

- Ufficio programmazione

Compiti 231

Frode informatica

Al fine di evitare la commissione del reato di frode informatica non deve alterare, a vantaggio o nell'interesse del Committente, in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenire senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procurando a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno.

Delitti informatici e trattamento illecito di dati

Al fine di evitare la commissione del reato di delitti informatici e trattamento illecito di dati, non deve, nell'interesse o per il vantaggio del Committente:

- 1) introdursi abusivamente nel sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza (es.: password, pin), ovvero introdursi in esso senza la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo¹⁵²;
- 2) procurarsi, diffondere, comunicare, consegnare codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornire indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo con due obiettivi possibili: a) procurare a sé o ad altri un profitto; b) arrecare ad altri un danno¹⁵³;
- 3) procurarsi, produrre, riprodurre, importare, diffondere, comunicare, consegnare o, comunque, mettere a disposizione di altre apparecchiature, dispositivi o programmi informatici, con i seguenti obbiettivi possibili: a) danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti; b) favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento;
- 4) distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici altrui¹⁵⁴;
- 5) mediante le condotte di cui al punto precedente, ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento¹⁵⁵;

¹⁵² Art. 615-ter, cp, "Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico".

¹⁵³ Art. 617-quater, cp, "Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici".

¹⁵⁴ Art. 635-bis, cp, "Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici".

- 6) se il fatto di cui al punto precedente è diretto a distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o ad ostacolarne gravemente il funzionamento¹⁵⁶;
- 7) abusivamente procurarsi, riprodurre, diffondere, comunicare o consegnare codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo (al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno)¹⁵⁷;
- 8) danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento, procurandosi, producendo, riproducendo, importando, diffondendo, comunicando, consegnando o, comunque, mettendo a disposizione di altre apparecchiature, dispositivi o programmi informatici¹⁵⁸.

Omicidio colposo

Al fine di evitare la commissione del reato di omicidio colposo, non deve, nell'interesse o per il vantaggio del Committente, non deve porre alcuna azione e/o omissione finalizzata a provocare la morte del soggetto passivo, commesse in violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro (TU Sicurezza), realizzatosi (pur mancando l'intenzionalità dell'evento lesivo) a seguito della sua negligenza, imperizia, imprudenza (colpa generica) o per l'inosservanza di leggi e regolamenti (colpa specifica)¹⁵⁹.

Lesioni personali colpose

Al fine di evitare la commissione del reato di lesioni personali colpose, non deve, nell'interesse o per il vantaggio del Committente, non deve compiere alcun comportamento lesivo¹⁶⁰, ivi compreso anche quello di tipo morale (es.: minacce) o non violento (es.: contagio attraverso contatto), idoneo¹⁶¹ ad originare una malattia fisica e/o mentale¹⁶².

¹⁵⁵ Art. 635-quater, cp, "Danneggiamento di sistemi informatici o telematici".

¹⁵⁶ Art.635-quinquies, cp, "Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità"

¹⁵⁷ Art.617-quater, cp, "Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici".

¹⁵⁸ Art.615-quinquies, cp," Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico" ..

¹⁵⁹ La normativa sulla responsabilità amministrativa dell'Ente prevede, ad oggi, che viene ad essa attribuita, nel caso di omicidio colposo (Art. 25-septies), nel momento in cui avviene, da parte del Ruolo, una violazione delle generiche norme sulla tutela della salute e della sicurezza sul lavoro (anche in assenza di una generica o specifica o utilità derivante direttamente dal reato commesso dal Ruolo stesso: in relazione al delitto perpetrato con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro è infatti sufficiente che i presidi e le misure previsti dalla normativa sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro non siano stati implementati, determinando, in tal modo, un vantaggio economico indiretto per l'ente). Ne segue che, se da un lato il Ruolo, al fine di evitare in ogni caso una responsabilità a proprio carico per il delitto commesso e una responsabilità amministrativa per l'Ente, d'altro lato questo non deve porre in essere, a riguardo delle norme poste a tutela della sicurezza del lavoratore (attraverso, per esempio, la mancata valutazione dei rischi aziendali e/o della nomina del responsabile interno per la sicurezza), una condotta negligente sotto questo profilo, tale cioè da determinare il reato.

¹⁶⁰ Deve essere inteso come il compimento di un atto che arreca una lesione.

¹⁶¹ La normativa sulla responsabilità amministrativa dell'Ente prevede, ad oggi, che viene ad essa attribuita, nel caso di lesioni colpose(Art. 25-septies), nel momento in cui avviene, da parte del Ruolo, una violazione delle generiche norme sulla tutela della salute e della sicurezza sul lavoro (anche in assenza di una generica o specifica o utilità derivante direttamente dal reato commesso dal Ruolo stesso: in relazione al delitto perpetrato con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro è infatti sufficiente che i presidi e le misure previsti dalla normativa sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro non siano stati implementati, determinando, in tal modo, un vantaggio economico indiretto per l'ente). Ne segue che, se da un lato il Ruolo, al fine di evitare in ogni caso una responsabilità a proprio carico per il delitto commesso e una responsabilità amministrativa per l'Ente, d'altro lato questo non deve porre in essere, a riguardo delle norme poste a tutela della sicurezza del lavoratore (attraverso, per esempio, la mancata valutazione dei rischi aziendali e/o della nomina del responsabile interno per la sicurezza), una condotta negligente sotto questo profilo, tale cioè da determinare il reato.

¹⁶² Deve essere inteso come l'insorgenza di una malattia conseguenza della lesione stessa (le lesioni devono essere commesse, ai fini dell'attribuzione della responsabilità amministrativa 231 in capo all'Ente, solamente quelle in violazione delle norme per prevenzione degli infortuni sul lavoro., ove per malattia deve intendersi qualsiasi alterazione anatomica o funzionale dell'organismo ancorché localizzata e non influente sulle condizioni organiche generali. Tra le lesioni è possibile ricomprendere, ad esempio, le percosse, le alterazioni anatomiche di minima rilevanza, lo stress, la paura e l'angoscia. Per quanto concerne la durata della

Formazione

Aree per cui non si riscontra rischio

malattia, si ritiene che essa persista finché dura il processo di reazione dell'organismo. Si ricorda che, nonostante la norma prescriva la procedibilità a querela della persona offesa, se la violazione è commessa con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o abbia determinato una malattia professionale sussiste sempre la procedibilità d'ufficio.

1.11. Addetto stampaggio (II)

Compiti

Generali

Il ruolo:

- mette a disposizione della Funzione Superiore e dell'Azienda in generale le proprie conoscenze in attività esecutive e tecniche riguardanti l'attività di controllo del processo di pressofusione / stampaggio e di supporto allo svolgimento delle attività di produzione, sulla base di procedure e metodi operativi prestabiliti, le quali richiedono preparazione professionale, supportata da adeguata conoscenza di tecnica del lavoro, anche acquisita mediante esperienza pratica con responsabilità ed autonomia operativa (limitata alla corretta esecuzione del proprio lavoro), nell'ambito di istruzioni dettagliate e comunque di professionalità necessaria per l'esecuzione di mansioni polivalenti, in applicazione di conoscenze teorico-pratiche e di metodi operativi definiti;
- svolge le attività esecutive di carattere tecnico di particolare rilievo, richiedente una professionalità adeguata all'applicazione di procedure e metodi prestabiliti, nonché specifiche conoscenze tecnico-teoriche, anche acquisite mediante addestramento o esperienze equivalenti con autonomia operativa connessa ad istruzioni non necessariamente dettagliate.

Si occupa dello svolgimento delle attività di:

1. attività di stampaggio;
2. gestione degli scarti di processo;
3. attività di manovalanza varia.

Nello svolgimento delle suddette attività:

- realizza le stesse al meglio delle proprie possibilità, nel rispetto dei colleghi e del datore di lavoro, al fine di consentire il raggiungimento della massima soddisfazione della Clientela esterna.

Nella loro effettuazione opera nel rispetto di:

- direttive ricevute;
- procedure aziendali;
- normativa di riferimento in tema di salute e sicurezza sul lavoro, sulla base delle indicazioni fornite dalla documentazione predisposta dall'Azienda;
- modello organizzativo e gestionale ex D.Lgs. n. 231/2001, sulla base delle indicazioni fornite dalla documentazione predisposta dall'Azienda;
- sistemi di gestione di qualità adottati.

Particolari

In particolare, il ruolo svolge le seguenti attività:

1. attività di stampaggio

Nell'ambito delle attività di stampaggio (pressofusione) provvede all'avvio della lavorazione del materiale proveniente dal magazzino e preparato dal supporto alla logistica (stampo in alluminio) nello stampo metallico ad alta pressione dove viene lavorato, ed in dettaglio:

- V. aziona il macchinario dedicato (pressa), previa preparazione dello stesso;
- VI. verifica, durante il corso della pressofusione, il soddisfacimento delle opportune condizioni di processo (a titolo esemplificativo e non esaustivo: conformità del pezzo in lavorazione rispetto ai requisiti richiesti per lo stesso), coordinando la propria attività con quella del supporto linea produttiva, cui fornisce le indicazioni utili a completare il processo;
- VII. verifica, prima, durante e al termine dell'attività da lui svolta, mediante un'ispezione visiva, la qualità del pezzo, attuando eventuali interventi sull'output, in relazione al quale, stabilisce, anche in base alle indicazioni ricevute dal responsabile per la programmazione della produzione della fonderia, determinato attraverso un opportuno ordine di lavorazione (ODL), a quale fase del processo sottopone il pezzo lavorato (a titolo esemplificativo e non esaustivo: burattatura anziché smerigliatura, oppure direttamente sabbiatura), fornendo al soggetto successivo lungo la filiera, le indicazioni relative alla movimentazione verso la fase prescelta;
- VIII. verifica il corretto funzionamento del macchinario attraverso il quale viene svolta l'attività di pressofusione, segnalando la necessità di un'attività di manutenzione laddove necessario nei confronti della funzione gerarchicamente superiore (a titolo esemplificativo e non esaustivo: qualora sia esaurito l'olio lubrificante necessario all'efficiente ed efficace funzionamento del macchinario interessato).

2. gestione degli scarti di processo

In merito alla gestione degli scarti di processo classificati come rifiuti, provvede a:

- c) Alla raccolta degli scarti prodotti nel corso del processo, e collocati all'interno del forno dove avviene lo stampaggio;
 - In merito procede, laddove istruite, specifiche raccolte separate dall'azienda, provvede a raccogliere lo scarto, conferendo in apposito contenitore (a titolo esemplificativo e non esaustivo: conferisce l'eventuale olio lubrificante risultante da perdite di processo, all'interno del contenitore dedicato)
- d) Alla raccolta degli scarti all'esterno del forno, anche accumulati sulla pavimentazione e prodotti nel corso del processo, i quali non prevedono successivo riutilizzo come sottoprodotto, ma sono esclusivamente classificati come rifiuti.

3. Attività di manovalanza varia

Nell'ambito delle attività inerenti il processo di produzione, può essere impiegato, in caso di necessità, alla realizzazione di tutte le attività complementari al suo corretto svolgimento (a titolo esemplificativo e non esaustivo: può essere impiegato nella riparazione delle componenti metalliche dei macchinari).

Rapporti con la struttura organizzativa

Dipendenza da:

- Responsabile ufficio programmazione

Compiti 231

Frode informatica

Al fine di evitare la commissione del reato di frode informatica non deve alterare, a vantaggio o nell'interesse del Committente, in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenire senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procurando a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno.

Delitti informatici e trattamento illecito di dati

Al fine di evitare la commissione del reato di delitti informatici e trattamento illecito di dati, non deve, nell'interesse o per il vantaggio del Committente:

- 1) introdursi abusivamente nel sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza (es.: password, pin), ovvero introdursi in esso senza la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo¹⁶³;
- 2) procurarsi, diffondere, comunicare, consegnare codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornire indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo con due obiettivi possibili: a) procurare a sé o ad altri un profitto; b) arrecare ad altri un danno¹⁶⁴;
- 3) procurarsi, produrre, riprodurre, importare, diffondere, comunicare, consegnare o, comunque, mette a disposizione di altre apparecchiature, dispositivi o programmi informatici, con i seguenti obiettivi possibili: a) danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti; b) favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento;
- 4) distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici altrui¹⁶⁵;
- 5) mediante le condotte di cui al punto precedente, ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento¹⁶⁶;
- 6) se il fatto di cui al punto precedente è diretto a distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o ad ostacolarne gravemente il funzionamento¹⁶⁷;
- 7) abusivamente procurarsi, riprodurre, diffondere, comunicare o consegnare codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di

¹⁶³ Art. 615-ter, cp, "Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico".

¹⁶⁴ Art. 617-quater, cp, "Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici".

¹⁶⁵ Art. 635-bis, cp, "Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici".

¹⁶⁶ Art. 635-quater, cp, "Danneggiamento di sistemi informatici o telematici".

¹⁶⁷ Art.635-quinquies, cp, "Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità"

- sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo (al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno)¹⁶⁸;
- 8) danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento, procurandosi, producendo, riproducendo, importando, diffondendo, comunicando, consegnando o, comunque, mettendo a disposizione di altre apparecchiature, dispositivi o programmi informatici¹⁶⁹.

Omicidio colposo

Al fine di evitare la commissione del reato di omicidio colposo, non deve, nell'interesse o per il vantaggio del Committente, non deve porre alcuna azione e/o omissione finalizzata a provocare la morte del soggetto passivo, commesse in violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro (TU Sicurezza), realizzatosi (pur mancando l'intenzionalità dell'evento lesivo) a seguito della sua negligenza, imperizia, imprudenza (colpa generica) o per l'inosservanza di leggi e regolamenti (colpa specifica)¹⁷⁰.

Lesioni personali colpose

Al fine di evitare la commissione del reato di lesioni personali colpose, non deve, nell'interesse o per il vantaggio del Committente, non deve compiere alcun comportamento lesivo¹⁷¹, ivi compreso anche quello di tipo morale (es.: minacce) o non violento (es.: contagio attraverso contatto), idoneo¹⁷² ad originare una malattia fisica e/o mentale¹⁷³.

Inquinamento ambientale

¹⁶⁸ Art.617-quater, cp, "Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici".

¹⁶⁹ Art.615-quinquies, cp," Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico".

¹⁷⁰ La normativa sulla responsabilità amministrativa dell'Ente prevede, ad oggi, che viene ad essa attribuita, nel caso di omicidio colposo (Art. 25-septies), nel momento in cui avviene, da parte del Ruolo, una violazione delle generiche norme sulla tutela della salute e della sicurezza sul lavoro (anche in assenza di una generica o specifica o utilità derivante direttamente dal reato commesso dal Ruolo stesso: in relazione al delitto perpetrato con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro è infatti sufficiente che i presidi e le misure previsti dalla normativa sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro non siano stati implementati, determinando, in tal modo, un vantaggio economico indiretto per l'ente). Ne segue che, se da un lato il Ruolo, al fine di evitare in ogni caso una responsabilità a proprio carico per il delitto commesso e una responsabilità amministrativa per l'Ente, d'altro lato questo non deve porre in essere, a riguardo delle norme poste a tutela della sicurezza del lavoratore (attraverso, per esempio, la mancata valutazione dei rischi aziendali e/o della nomina del responsabile interno per la sicurezza), una condotta negligente sotto questo profilo, tale cioè da determinare il reato.

¹⁷¹ Deve essere inteso come il compimento di un atto che arreca una lesione.

¹⁷² La normativa sulla responsabilità amministrativa dell'Ente prevede, ad oggi, che viene ad essa attribuita, nel caso di lesioni colpose(Art. 25-septies), nel momento in cui avviene, da parte del Ruolo, una violazione delle generiche norme sulla tutela della salute e della sicurezza sul lavoro (anche in assenza di una generica o specifica o utilità derivante direttamente dal reato commesso dal Ruolo stesso: in relazione al delitto perpetrato con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro è infatti sufficiente che i presidi e le misure previsti dalla normativa sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro non siano stati implementati, determinando, in tal modo, un vantaggio economico indiretto per l'ente). Ne segue che, se da un lato il Ruolo, al fine di evitare in ogni caso una responsabilità a proprio carico per il delitto commesso e una responsabilità amministrativa per l'Ente, d'altro lato questo non deve porre in essere, a riguardo delle norme poste a tutela della sicurezza del lavoratore (attraverso, per esempio, la mancata valutazione dei rischi aziendali e/o della nomina del responsabile interno per la sicurezza), una condotta negligente sotto questo profilo, tale cioè da determinare il reato.

¹⁷³ Deve essere inteso come l'insorgenza di una malattia conseguenza della lesione stessa (le lesioni devono essere commesse, ai fini dell'attribuzione della responsabilità amministrativa 231 in capo all'Ente, solamente quelle in violazione delle norme per prevenzione degli infortuni sul lavoro., ove per malattia deve intendersi qualsiasi alterazione anatomica o funzionale dell'organismo ancorché localizzata e non influente sulle condizioni organiche generali. Tra le lesioni è possibile ricomprendere, ad esempio, le percosse, le alterazioni anatomiche di minima rilevanza, lo stress, la paura e l'angoscia. Per quanto concerne la durata della malattia, si ritiene che essa persista finché dura il processo di reazione dell'organismo. Si ricorda che, nonostante la norma prescriva la procedibilità a querela della persona offesa, se la violazione è commessa con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o abbia determinato una malattia professionale sussiste sempre la procedibilità d'ufficio.

Al fine di evitare la commissione delle fattispecie richiamate, il personale del Committente non deve attuare i seguenti comportamenti, ovvero non deve provocare una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili: 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo; 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.

La “compromissione” si distingue dal “deterioramento” per la proiezione dinamica degli effetti, nel senso di una situazione tendenzialmente irrimediabile (compromessa appunto) che può perciò teoricamente ricomprendere condotte causali al tempo stesso minori o maggiori di un’azione di danneggiamento, ma che rispetto a questo abbiano un maggior contenuto di pregiudizio futuro.

Divieto di scarico di acque reflue industriali

Al fine di evitare la commissione delle fattispecie richiamate, il personale del Committente non deve attuare i seguenti comportamenti, ovvero non deve, nell’interesse o per il vantaggio del Committente, aprire oppure effettuare un nuovo scarichi di acque reflue industriali, senza autorizzazione; non deve continuare ad effettuare o mantenere detti scarichi dopo che l'autorizzazione sia stata sospesa o revocata. Il comportamento viene sanzionato maggiormente qualora le condotte utili ad effettuare le precedenti azioni riguardino gli scarichi di acque reflue industriali contenenti talune sostanze pericolose (quelle comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze ex Tabelle 5 e 3/A, Allegato 5, Parte III, TUA).

Il ruolo non deve effettuare uno scarico di acque reflue industriali, in relazione alla presenza delle sostanze indicate nella Tabella 5, Allegato 5, Parte III del TUA, determinando un superamento dei valori limite fissati nella tabella 3 o, nel caso di scarico sul suolo, nella tabella 4 dell'Allegato 5, Parte III, TUA, oppure i limiti più restrittivi fissati dalle regioni o dalle province autonome o dall'Autorità competente (ex art. 107, c.1, TUA). Non deve altrettanto cagionare il superamento dei valori limite fissati per le sostanze contenute nella tabella 3/A del medesimo Allegato 5.

Non deve, al di fuori dei casi richiamati appena sopra al precedente capoverso, effettuare uno scarico di acque reflue industriali contenenti talune sostanze pericolose (quelle comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze ex Tabelle 5 e 3/A, Allegato 5, Parte III, TUA), senza osservare le prescrizioni dell'autorizzazione, o le altre prescrizioni dell'autorità competente (ex art. 107, c. 1, e 108, c. 4 del TUA).

Si definisce scarico (art. 74, c.1, lett. f), TUA), qualsiasi immissione effettuata esclusivamente tramite un sistema stabile di collettamento che collega senza soluzione di continuità il ciclo di produzione del refluo con il corpo ricettore acque superficiali, nel suolo, nel sottosuolo e in rete fognaria, indipendentemente dalla loro natura inquinante, anche sottoposte a preventivo trattamento di depurazione. Sono esclusi i rilasci di acque previsti all'articolo 114, ovvero delle dighe.

Si definisce acque reflue industriali (art. 74, c.1, lett. h), TUA), qualsiasi tipo di acque reflue scaricate da edifici od impianti in cui si svolgono attività commerciali o di produzione di beni, diverse dalle acque reflue domestiche e dalle acque meteoriche di lavamento. In tal senso, non rileva, il grado o la natura dell’inquinamento delle acque, ma esclusivamente la natura dell’attività dalle quali esse provengono, così che qualunque tipo di acqua che deriva dallo svolgimento di un’attività produttiva rientra nella definizione di acque reflue industriali.

L’oggetto del reato deve essere costituito da scarichi di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose di cui alle tabelle 5 e 3/A dell’Allegato 5 alla Parte III del Decreto Legislativo.

Divieto di abbandono dei rifiuti

Al fine di evitare la commissione delle fattispecie richiamate, il personale del Committente non deve attuare i seguenti comportamenti, ovvero non deve, nell’interesse o per il vantaggio del Committente

abbandonare i rifiuti, originati dal processo produttivo e gestiti direttamente o su indicazione del responsabile in un determinato luogo diverso da quello costituito dalle apposite aree / contenitori adibiti al conferimento dei rifiuti, prima della raccolta e movimentazione verso l'esterno dell'unità locale da cui originano, oppure presso aree esterne¹⁷⁴.

Divieto di deposito incontrollato i rifiuti

Al fine di evitare la commissione delle fattispecie richiamate, il personale del Committente non deve attuare i seguenti comportamenti, non deve, nell'interesse o per il vantaggio del Committente depositare in modo incontrollato i rifiuti originati dal processo produttivo e gestiti direttamente o su indicazione del responsabile in un determinato luogo diverso da quello costituito dalle apposite aree / contenitori adibiti al conferimento dei rifiuti, prima della raccolta e movimentazione verso l'esterno dell'unità locale da cui originano, oppure presso aree esterne. Per deposito incontrollato si deve intendere una forma di deposito temporaneo in merito al quale non vengono rispettate le condizioni¹⁷⁵ fissate dalla normativa vigente (art. 185-bis). Se un deposito di rifiuti sul terreno, se non risulta consentito come deposito temporaneo o come stoccaggio deve essere considerato illecito (quale deposito incontrollato o abbandono) e, come tale, vietato. A maggior ragione se ricorrono le condizioni per ipotizzare una fattispecie di discarica abusiva¹⁷⁶.

¹⁷⁴ Si fa notare che, con il termine abbandono dei rifiuti, si connota per i seguenti tratti distintivi: è un'attività caratterizzata dal disinteresse dell'autore per la sorte del rifiuto e dalla «mera occasionalità» dell'azione desumibile da elementi sintomatici quali le modalità della condotta (ad es. la sua estemporaneità o il mero collocamento dei rifiuti in un determinato luogo in assenza di attività prodromiche o successive al conferimento), la quantità di rifiuti abbandonata, l'unicità della condotta di abbandono. E' differente, quindi, dal reato di discarica abusiva proprio per queste ragioni: con questo si realizza, infatti, una condotta abituale (come nel caso di plurimi conferimenti) ovvero un'unica azione ma strutturata, anche se in modo grossolano e chiaramente finalizzata alla definitiva collocazione dei rifiuti in loco; rifacendosi, con tutta evidenza, alla giurisprudenza consolidata secondo cui la discarica abusiva si configura «tutte le volte in cui, per effetto di una condotta ripetuta, i rifiuti vengono scaricati in una determinata area, trasformata di fatto in deposito o ricettacolo di rifiuti con tendenziale carattere di definitività, in considerazione delle quantità considerevoli degli stessi e dello spazio occupato»; con la ulteriore precisazione che «sono sufficienti: l'accumulo ripetuto e non occasionale di rifiuti in un'area determinata; l'eterogeneità della massa dei materiali; la definitività del loro abbandono; il degrado, anche solo tendenziale, dello stato dei luoghi». Si fa presente che, quando l'abbandono dei rifiuti è reiterato nel tempo e rilevante in termini spaziali e quantitativi, il fenomeno può essere qualificato come discarica abusiva (Sez. III, n. 49911 del 10 novembre 2009, Manni, rv. 245.865) e il reato di discarica abusiva è configurabile anche in caso di accumulo di rifiuti che, per le loro caratteristiche, non risultino raccolti per ricevere nei tempi previsti una o più destinazioni conformi alla legge e comportino il degrado dell'area su cui insistono, anche se collocata all'interno dello stabilimento produttivo (Sez. III, n. 41351 del 18 settembre 2008, Fulgori, rv. 241.533).

¹⁷⁵ Ricordato che, con deposito temporaneo si intende «il raggruppamento dei rifiuti e il deposito preliminare alla raccolta ai fini del trasporto di detti rifiuti in un impianto di trattamento, effettuati, prima della raccolta, nel luogo in cui gli stessi sono prodotti, da intendersi quale l'intera area in cui si svolge l'attività che ha determinato la produzione dei rifiuti o, per gli imprenditori agricoli di cui all' art. 2135 del codice civile, presso il sito che sia nella disponibilità giuridica della cooperativa agricola, ivi compresi i consorzi agrari, di cui gli stessi sono soci, alle seguenti condizioni: 1) i rifiuti contenenti gli inquinanti organici persistenti di cui al regolamento (CE) n. 850/2004, e successive modificazioni, devono essere depositati nel rispetto delle norme tecniche che regolano lo stoccaggio e l'imballaggio dei rifiuti contenenti sostanze pericolose e gestiti conformemente al suddetto regolamento; 2) i rifiuti devono essere raccolti ed avviati alle operazioni di recupero o di smaltimento secondo una delle seguenti modalità alternative, a scelta del produttore dei rifiuti: con cadenza almeno trimestrale, indipendentemente dalle quantità in deposito; quando il quantitativo di rifiuti in deposito raggiunga complessivamente i 30 metri cubi di cui al massimo 10 metri cubi di rifiuti pericolosi. In ogni caso, allorché il quantitativo di rifiuti non superi il predetto limite all'anno, il deposito temporaneo non può avere durata superiore ad un anno; 3) il "deposito temporaneo" deve essere effettuato per categorie omogenee di rifiuti e nel rispetto delle relative norme tecniche, nonché, per i rifiuti pericolosi, nel rispetto delle norme che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in essi contenute; 4) devono essere rispettate le norme che disciplinano l'imballaggio e l'etichettatura delle sostanze pericolose; 5) per alcune categorie di rifiuto, individuate con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministero per lo sviluppo economico, sono fissate le modalità di gestione del deposito temporaneo».

¹⁷⁶ Conclusione che, tuttavia, va integrata con un elemento molto rilevante (non messo in risalto dalla sentenza in esame, incentrata, come si è detto, sulla problematica della natura istantanea o permanente del reato) di tipo temporale. Infatti, l'art. 2, comma 1, lett. g), d.lgs. n. 36/03 sulle discariche, fornendo la già richiamata nozione di «discarica», aggiunge che si considera tale anche «qualsiasi area ove i rifiuti sono sottoposti a deposito temporaneo per più di un anno. Sono esclusi da tale definizione gli impianti in cui i rifiuti sono scaricati al fine di essere preparati per il successivo trasporto in un impianto di recupero, trattamento o smaltimento, e lo stoccaggio di rifiuti in attesa di recupero o trattamento per un periodo inferiore a tre anni come norma generale, o lo stoccaggio di rifiuti in attesa di smaltimento per un periodo inferiore a un anno».

Con la conseguenza che il perdurare del deposito oltre un anno in caso di deposito temporaneo, oltre tre anni in caso di stoccaggio di rifiuti destinati a recupero o trattamento ovvero oltre un anno in caso di stoccaggio di rifiuti destinati a smaltimento

Divieto di Immissione rifiuti in acque superficiali o sotterranee

Il ruolo non deve, nell'interesse o per il vantaggio del Committente immettere i rifiuti originati dal processo produttivo e gestiti direttamente o su indicazione del responsabile in acque superficiali o sotterranee, siano essi liquidi o solidi. Si fa presente che esso è differente rispetto all'attività di scarico (peraltro avente per oggetto un rifiuto, proveniente da attività di impresa, allo stato liquido), in quanto esso viene consentito, purché rispetti le condizioni fissate dalla normativa (v. Allegati Parte III, TUA), o comunque fissati nell'autorizzazione allo scarico.

Divieto di miscelazione dei rifiuti

Al fine di evitare la commissione delle fattispecie richiamate, il personale del Committente non deve attuare i seguenti comportamenti¹⁷⁷, ovvero non deve, nell'interesse o per il vantaggio del Committente, provvedere alla miscelazione dei rifiuti prodotti, ed in particolare della confusione dei rifiuti pericolosi con quelli non pericolosi. Per miscelazione si intende la "mescolanza, volontaria o involontaria, di due o più tipi di rifiuti aventi codici identificativi diversi, sì da dare origine ad una miscela per la quale non è previsto uno specifico codice identificativo" (Cass. sez. III, 19333/2009), che è penalmente rilevante in tutti i casi in cui le stesse siano effettuate in violazione del divieto di miscelazione di rifiuti pericolosi di cui all'art. 187 del TUA.

comporterebbe, automaticamente, in assenza di autorizzazione, l'integrazione del reato più grave di discarica abusiva. Anche se, per motivi di coerenza sistematica, a tale conclusione si può pervenire, a nostro sommo avviso, solo se si tratta di fattispecie «rilevanti in termini spaziali e quantitativi», così come richiesto dalla costante giurisprudenza in tema di discariche.

¹⁷⁷ Si sottolinea come tutte le condotte illecite sanzionate negli articoli richiamati presentano una indicazione in comune, con riferimento al fatto che devono essere perfezionate ai danni di un Ente pubblico.

Formazione

Aree per cui non si riscontra rischio

1.12. Responsabile smerigliatura e lucidatura (II) (Linus)

Compiti

Generali

Il ruolo:

- mette a disposizione dell'Azienda in generale le proprie competenze, la propria esperienza pratica nonché le proprie conoscenze per svolgere con responsabilità ed autonomia, sulla base di procedure e metodi operativi prestabiliti, le mansioni teorico-pratiche;
- mette a disposizione della Funzione Superiore (responsabile logistica e programmazione), e dell'Azienda le proprie conoscenze in attività esecutive, legislative di settore e amministrative, sulla base di procedure e metodi operativi prestabiliti, le quali richiedono preparazione professionale, supportata da adeguata conoscenza di tecnica del lavoro, anche acquisita mediante esperienza pratica con responsabilità ed autonomia operativa limitata alla corretta esecuzione del proprio lavoro, nell'ambito di istruzioni dettagliate e comunque di professionalità necessaria per l'esecuzione di mansioni polivalenti, in applicazione di conoscenze teorico-pratiche e di metodi operativi definiti.
- nello svolgimento dell'attività di produzione:
 - V. opera nel rispetto delle direttive ricevute e delle procedure aziendali e di gruppo, sostenendo con gli interlocutori l'immagine di serietà ed efficienza della Società, assicurando la regolarità, la qualità e la tempistica delle attività assegnate alla mansione;
 - VI. opera nel rispetto di tutte delle leggi e normative di settore, delle autorizzazioni in capo alla azienda con particolare attenzione a quelle riguardanti le leggi cogenti del settore di attività e rilevanti per l'organizzazione, nonché le prescrizioni di carattere legislativo/normativo, in modo tale da garantirne il rispetto.

Nello svolgimento dell'attività di produzione, realizza le attività di lucidatura e smerigliatura dei pezzi, su indicazione e supervisione dell'ufficio programmazione. In tal senso:

- rende possibile il collegamento tra la fonderia e l'ufficio programmazione, che si concretizza nello svolgimento delle suddette attività, qualora esse si rendano necessarie ai fini del processo produttivo;
- realizza la propria attività al meglio delle proprie possibilità, nel rispetto dei colleghi e del datore di lavoro, al fine di consentire il raggiungimento della massima soddisfazione della Clientela esterna.

Nella loro effettuazione opera nel rispetto di:

- direttive ricevute;
- procedure aziendali;
- normativa di riferimento in tema di salute e sicurezza sul lavoro, sulla base delle indicazioni fornite dalla documentazione predisposta dall'Azienda;
- modello organizzativo e gestionale ex D.Lgs. n. 231/2001, sulla base delle indicazioni fornite dalla documentazione predisposta dall'Azienda;
- sistemi di gestione di qualità adottati.

Particolari

In particolare, esso provvede a svolgere i seguenti compiti:

- a) controllo di qualità dei pezzi provenienti dalle precedenti fasi di lavorazione.

A tal fine, provvede alla ricezione degli articoli provenienti dalle precedenti fasi di lavorazione (segnatamente dalle attività di stampaggio), effettuando un controllo di qualità sui medesimi, sulla scorta dei requisiti prefissati dall'ufficio programmazione, il quale può restituire un esito negativo, oppure positivo.

Nel primo caso suggerisce l'effettuazione di un nuovo ciclo di pressofusione.

Nel secondo caso, in relazione alle indicazioni fornite dalla funzione superiore, ovvero qualora non sia possibile effettuare le attività internamente in base ai carichi di lavoro prestabiliti dall'ufficio programmazione, definisce i casi in cui la lavorazione deve essere esternalizzata (ovvero il pezzo lavorato presso soggetti terzi solamente per ultimare l'attività nei tempi concordati e non in relazione all'assenza di appositi macchinari), oppure, nel caso contrario, essa vada conclusa internamente (a titolo esemplificativo e non esaustivo: può decidere, per conto dell'Azienda ed in coordinamento con la funzione superiore, il caso in cui la lavorazione dell'articolo deve essere ultimata presso soggetti terzi che dispongono di macchinari in grado di effettuarla in tempi più rapidi e/o modalità tali da consentire il raggiungimento di un migliore livello qualitativo e rispondere alle esigenze manifestate dalla Clientela).

- b) Ottimizzazione degli articoli.

In particolare, qualora l'esito del controllo di cui sopra sia positivo, e richieda una ottimizzazione utile a rispondere ai requisiti di qualità prefissati, provvede allo svolgimento di una delle seguenti fasi del processo di produzione:

- lucidatura: a tal fine, mediante l'utilizzo di opportuni macchinari, provvede, qualora necessaria, alla lucidatura meccanica dell'articolo grezzo, realizzando periodicamente la sostituzione dei pezzi di ricambio necessari ad ultimare con successo l'attività (a titolo esemplificativo e non esaustivo: periodicamente si adopera per sostituire i nastri utilizzati a tale scopo e divenuti progressivamente inefficaci; si adopera per inserire nel macchinario idonea strumentazione ad ultimare lavorazioni specifiche e restituire all'articolo l'aspetto desiderato ovvero i requisiti estetici e funzionali richiesti), e predisporli per eventuale lavorazione successiva (a titolo esemplificativo e non esaustivo: attività di smerigliatura);
- smerigliatura: a tal fine, mediante l'utilizzo di opportuni macchinari, provvede, qualora necessaria, alla lavorazione di finitura dei pezzi (c.d. "carteggiatura"), operazione nell'ambito della quale viene effettuata una lisciatura delle superfici (a titolo esemplificativo e non esaustivo: a tal fine può essere passata, manualmente o meccanicamente, una tela abrasiva, conosciuta ai più come cartavetrata, al corindone sui pezzi allo scopo di lisciarne le superfici), ripetuta una o più volte a seconda della qualità della superficie di partenza e del risultato atteso e predisporli per eventuale lavorazione successiva (a titolo esemplificativo e non esaustivo: attività di verniciatura).

In merito alla gestione degli scarti di processo classificati come rifiuti, provvede alla classificazione degli scarti prodotti nel corso delle attività di lucidatura e/o smerigliatura, di cui ne individua le successive fasi del ciclo di vita, che possono consistere alternativamente in:

- 1) collocamento all'interno di un contenitore all'uso dedicato, al fine di consentire una successiva attività (a titolo esemplificativo e non esaustivo: ulteriore attività di pressofusione, attività di verniciatura), qualora riutilizzabili nel ciclo produttivo (in tal senso assumono formalmente lo status di "sottoprodotti");

- 2) collocamento all'interno di un contenitore all'uso dedicato, al fine di consentirne il successivo smaltimento (c.d. rifiuti "non riciclabili", come, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le tele di cotone necessarie alla lucidatura degli articoli) (in tal senso assumono formalmente lo status di "rifiuti");
- In merito procede, laddove istruite, specifiche raccolte separate dall'azienda, provvede a raccogliere lo scarto, conferendo in apposito contenitore (a titolo esemplificativo e non esaustivo: conferisce l'eventuale olio lubrificante risultante da perdite di processo, all'interno del contenitore dedicato)
- 3) alla raccolta degli scarti all'esterno del forno, anche accumulatisi sulla pavimentazione e prodotti nel corso del processo, i quali non prevedono successivo riutilizzo come sottoprodotto, ma sono esclusivamente classificati come rifiuti.

Rapporti con la struttura organizzativa

Dipendenza da:

- Responsabile ufficio programmazione.

Compiti 231

Frode informatica

Al fine di evitare la commissione del reato di frode informatica non deve alterare, a vantaggio o nell'interesse del Committente, in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenire senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procurando a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno.

Delitti informatici e trattamento illecito di dati

Al fine di evitare la commissione del reato di delitti informatici e trattamento illecito di dati, non deve, nell'interesse o per il vantaggio del Committente:

- 1) introdursi abusivamente nel sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza (es.: password, pin), ovvero introdursi in esso senza la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo¹⁷⁸;
- 2) procurarsi, diffondere, comunicare, consegnare codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornire indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo con due obiettivi possibili: a) procurare a sé o ad altri un profitto; b) arrecare ad altri un danno¹⁷⁹;
- 3) procurarsi, produrre, riprodurre, importare, diffondere, comunicare, consegnare o, comunque, mette a disposizione di altre apparecchiature, dispositivi o programmi informatici, con i seguenti obiettivi possibili: a) danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti; b) favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento;

¹⁷⁸ Art. 615-ter, cp, "Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico".

¹⁷⁹ Art. 617-quater, cp, "Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici".

- 4) distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici altrui¹⁸⁰;
- 5) mediante le condotte di cui al punto precedente, ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento¹⁸¹;
- 6) se il fatto di cui al punto precedente è diretto a distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o ad ostacolarne gravemente il funzionamento¹⁸²;
- 7) abusivamente procurarsi, riprodurre, diffondere, comunicare o consegnare codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo (al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno)¹⁸³;
- 8) danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento, procurandosi, producendo, riproducendo, importando, diffondendo, comunicando, consegnando o, comunque, mettendo a disposizione di altre apparecchiature, dispositivi o programmi informatici¹⁸⁴.

Omicidio colposo

Al fine di evitare la commissione del reato di omicidio colposo, non deve, nell'interesse o per il vantaggio del Committente, non deve porre alcuna azione e/o omissione finalizzata a provocare la morte del soggetto passivo, commesse in violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro (TU Sicurezza), realizzatosi (pur mancando l'intenzionalità dell'evento lesivo) a seguito della sua negligenza, imperizia, imprudenza (colpa generica) o per l'inosservanza di leggi e regolamenti (colpa specifica)¹⁸⁵.

Lesioni personali colpose

Al fine di evitare la commissione del reato di lesioni personali colpose, non deve, nell'interesse o per il vantaggio del Committente, non deve compiere alcun comportamento lesivo¹⁸⁶, ivi compreso anche quello di tipo morale (es.: minacce) o non violento (es.: contagio attraverso contatto), idoneo¹⁸⁷ ad originare una malattia fisica e/o mentale¹⁸⁸.

¹⁸⁰ Art. 635-bis, cp, "Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici".

¹⁸¹ Art. 635-quater, cp, "Danneggiamento di sistemi informatici o telematici".

¹⁸² Art.635-quinquies, cp, "Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità"

¹⁸³ Art.617-quater, cp, "Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici".

¹⁸⁴ Art.615-quinquies, cp," Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico" ..

¹⁸⁵ La normativa sulla responsabilità amministrativa dell'Ente prevede, ad oggi, che viene ad essa attribuita, nel caso di omicidio colposo (Art. 25-septies), nel momento in cui avviene, da parte del Ruolo, una violazione delle generiche norme sulla tutela della salute e della sicurezza sul lavoro (anche in assenza di una generica o specifica o utilità derivante direttamente dal reato commesso dal Ruolo stesso: in relazione al delitto perpetrato con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro è infatti sufficiente che i presidi e le misure previsti dalla normativa sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro non siano stati implementati, determinando, in tal modo, un vantaggio economico indiretto per l'ente). Ne segue che, se da un lato il Ruolo, al fine di evitare in ogni caso una responsabilità a proprio carico per il delitto commesso e una responsabilità amministrativa per l'Ente, d'altro lato questo non deve porre in essere, a riguardo delle norme poste a tutela della sicurezza del lavoratore (attraverso, per esempio, la mancata valutazione dei rischi aziendali e/o della nomina del responsabile interno per la sicurezza), una condotta negligente sotto questo profilo, tale cioè da determinare il reato.

¹⁸⁶ Deve essere inteso come il compimento di un atto che arreca una lesione.

¹⁸⁷ La normativa sulla responsabilità amministrativa dell'Ente prevede, ad oggi, che viene ad essa attribuita, nel caso di lesioni colpose(Art. 25-septies), nel momento in cui avviene, da parte del Ruolo, una violazione delle generiche norme sulla tutela della salute e della sicurezza sul lavoro (anche in assenza di una generica o specifica o utilità derivante direttamente dal reato commesso dal Ruolo stesso: in relazione al delitto perpetrato con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro è infatti sufficiente che i presidi e le misure previsti dalla normativa sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro non siano stati implementati, determinando, in tal modo, un vantaggio economico indiretto per l'ente). Ne segue che, se da un lato il Ruolo, al fine di evitare in ogni caso una responsabilità a proprio carico per il delitto commesso e una responsabilità amministrativa per l'Ente, d'altro lato questo non deve porre in essere, a riguardo delle norme poste a tutela della sicurezza del lavoratore (attraverso, per

Inquinamento ambientale

Al fine di evitare la commissione delle fattispecie richiamate, il personale del Committente non deve attuare i seguenti comportamenti, ovvero non deve provocare una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili: 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo; 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.

La "compromissione" si distingue dal "deterioramento" per la proiezione dinamica degli effetti, nel senso di una situazione tendenzialmente irrimediabile (compromessa appunto) che può perciò teoricamente ricomprendere condotte causali al tempo stesso minori o maggiori di un'azione di danneggiamento, ma che rispetto a questo abbiano un maggior contenuto di pregiudizio futuro.

Divieto di scarico di acque reflue industriali

Al fine di evitare la commissione delle fattispecie richiamate, il personale del Committente non deve attuare i seguenti comportamenti, ovvero non deve, nell'interesse o per il vantaggio del Committente, aprire oppure effettuare un nuovo scarichi di acque reflue industriali, senza autorizzazione; non deve continuare ad effettuare o mantenere detti scarichi dopo che l'autorizzazione sia stata sospesa o revocata. Il comportamento viene sanzionato maggiormente qualora le condotte utili ad effettuare le precedenti azioni riguardino gli scarichi di acque reflue industriali contenenti talune sostanze pericolose (quelle comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze ex Tabelle 5 e 3/A, Allegato 5, Parte III, TUA).

Il ruolo non deve effettuare uno scarico di acque reflue industriali, in relazione alla presenza delle sostanze indicate nella Tabella 5, Allegato 5, Parte III del TUA, determinando un superamento dei valori limite fissati nella tabella 3 o, nel caso di scarico sul suolo, nella tabella 4 dell'Allegato 5, Parte III, TUA, oppure i limiti più restrittivi fissati dalle regioni o dalle province autonome o dall'Autorità competente (ex art. 107, c.1, TUA). Non deve altrettanto cagionare il superamento dei valori limite fissati per le sostanze contenute nella tabella 3/A del medesimo Allegato 5.

Non deve, al di fuori dei casi richiamati appena sopra al precedente capoverso, effettuare uno scarico di acque reflue industriali contenenti talune sostanze pericolose (quelle comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze ex Tabelle 5 e 3/A, Allegato 5, Parte III, TUA), senza osservare le prescrizioni dell'autorizzazione, o le altre prescrizioni dell'autorità competente (ex art. 107, c. 1, e 108, c. 4 del TUA).

Si definisce scarico (art. 74, c.1, lett. f), TUA), qualsiasi immissione effettuata esclusivamente tramite un sistema stabile di collettamento che collega senza soluzione di continuità il ciclo di produzione del refluo con il corpo ricettore acque superficiali, nel suolo, nel sottosuolo e in rete fognaria, indipendentemente dalla loro natura inquinante, anche sottoposte a preventivo trattamento di depurazione. Sono esclusi i rilasci di acque previsti all'articolo 114, ovvero delle dighe.

Si definisce acque reflue industriali (art. 74, c.1, lett. h), TUA), qualsiasi tipo di acque reflue scaricate da edifici od impianti in cui si svolgono attività commerciali o di produzione di beni, diverse dalle acque reflue

esempio, la mancata valutazione dei rischi aziendali e/o della nomina del responsabile interno per la sicurezza), una condotta negligente sotto questo profilo, tale cioè da determinare il reato.

¹⁸⁸ Deve essere inteso come l'insorgenza di una malattia conseguenza della lesione stessa (le lesioni devono essere commesse, ai fini dell'attribuzione della responsabilità amministrativa 231 in capo all'Ente, solamente quelle in violazione delle norme per prevenzione degli infortuni sul lavoro., ove per malattia deve intendersi qualsiasi alterazione anatomica o funzionale dell'organismo ancorché localizzata e non influente sulle condizioni organiche generali. Tra le lesioni è possibile ricomprendere, ad esempio, le percosse, le alterazioni anatomiche di minima rilevanza, lo stress, la paura e l'angoscia. Per quanto concerne la durata della malattia, si ritiene che essa persista finché dura il processo di reazione dell'organismo. Si ricorda che, nonostante la norma prescriva la procedibilità a querela della persona offesa, se la violazione è commessa con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o abbia determinato una malattia professionale sussiste sempre la procedibilità d'ufficio.

domestiche e dalle acque meteoriche di lavamento. In tal senso, non rileva, il grado o la natura dell'inquinamento delle acque, ma esclusivamente la natura dell'attività dalle quali esse provengono, così che qualunque tipo di acqua che deriva dallo svolgimento di un'attività produttiva rientra nella definizione di acque reflue industriali.

L'oggetto del reato deve essere costituito da scarichi di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose di cui alle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla Parte III del Decreto Legislativo.

Divieto di abbandono dei rifiuti

Al fine di evitare la commissione delle fattispecie richiamate, il personale del Committente non deve attuare i seguenti comportamenti, ovvero non deve, nell'interesse o per il vantaggio del Committente abbandonare i rifiuti, originati dal processo produttivo e gestiti direttamente o su indicazione del responsabile in un determinato luogo diverso da quello costituito dalle apposite aree / contenitori adibiti al conferimento dei rifiuti, prima della raccolta e movimentazione verso l'esterno dell'unità locale da cui originano, oppure presso aree esterne¹⁸⁹.

Divieto di deposito incontrollato i rifiuti

Al fine di evitare la commissione delle fattispecie richiamate, il personale del Committente non deve attuare i seguenti comportamenti, non deve, nell'interesse o per il vantaggio del Committente depositare in modo incontrollato i rifiuti originati dal processo produttivo e gestiti direttamente o su indicazione del responsabile in un determinato luogo diverso da quello costituito dalle apposite aree / contenitori adibiti al conferimento dei rifiuti, prima della raccolta e movimentazione verso l'esterno dell'unità locale da cui originano, oppure presso aree esterne. Per deposito incontrollato si deve intendere una forma di deposito temporaneo in merito al quale non vengono rispettate le condizioni¹⁹⁰ fissate dalla normativa vigente (art.

¹⁸⁹ Si fa notare che, con il termine abbandono dei rifiuti, si connota per i seguenti tratti distintivi: è un'attività caratterizzata dal disinteresse dell'autore per la sorte del rifiuto e dalla «mera occasionalità» dell'azione desumibile da elementi sintomatici quali le modalità della condotta (ad es. la sua estemporaneità o il mero collocamento dei rifiuti in un determinato luogo in assenza di attività prodromiche o successive al conferimento), la quantità di rifiuti abbandonata, l'unicità della condotta di abbandono. E' differente, quindi, dal reato di discarica abusiva proprio per queste ragioni: con questo si realizza, infatti, una condotta abituale (come nel caso di plurimi conferimenti) ovvero un'unica azione ma strutturata, anche se in modo grossolano e chiaramente finalizzata alla definitiva collocazione dei rifiuti in loco; rifacendosi, con tutta evidenza, alla giurisprudenza consolidata secondo cui la discarica abusiva si configura «tutte le volte in cui, per effetto di una condotta ripetuta, i rifiuti vengono scaricati in una determinata area, trasformata di fatto in deposito o ricettacolo di rifiuti con tendenziale carattere di definitività, in considerazione delle quantità considerevoli degli stessi e dello spazio occupato»; con la ulteriore precisazione che «sono sufficienti: l'accumulo ripetuto e non occasionale di rifiuti in un'area determinata; l'eterogeneità della massa dei materiali; la definitività del loro abbandono; il degrado, anche solo tendenziale, dello stato dei luoghi». Si fa presente che, quando l'abbandono dei rifiuti è reiterato nel tempo e rilevante in termini spaziali e quantitativi, il fenomeno può essere qualificato come discarica abusiva (Sez. III, n. 49911 del 10 novembre 2009, Manni, rv. 245.865) e il reato di discarica abusiva è configurabile anche in caso di accumulo di rifiuti che, per le loro caratteristiche, non risultino raccolti per ricevere nei tempi previsti una o più destinazioni conformi alla legge e comportino il degrado dell'area su cui insistono, anche se collocata all'interno dello stabilimento produttivo (Sez. III, n. 41351 del 18 settembre 2008, Fulgori, rv. 241.533).

¹⁹⁰ Ricordato che, con deposito temporaneo si intende «il raggruppamento dei rifiuti e il deposito preliminare alla raccolta ai fini del trasporto di detti rifiuti in un impianto di trattamento, effettuati, prima della raccolta, nel luogo in cui gli stessi sono prodotti, da intendersi quale l'intera area in cui si svolge l'attività che ha determinato la produzione dei rifiuti o, per gli imprenditori agricoli di cui all' art. 2135 del codice civile, presso il sito che sia nella disponibilità giuridica della cooperativa agricola, ivi compresi i consorzi agrari, di cui gli stessi sono soci, alle seguenti condizioni: 1) i rifiuti contenenti gli inquinanti organici persistenti di cui al regolamento (CE) n. 850/2004, e successive modificazioni, devono essere depositati nel rispetto delle norme tecniche che regolano lo stoccaggio e l'imballaggio dei rifiuti contenenti sostanze pericolose e gestiti conformemente al suddetto regolamento; 2) i rifiuti devono essere raccolti ed avviati alle operazioni di recupero o di smaltimento secondo una delle seguenti modalità alternative, a scelta del produttore dei rifiuti: con cadenza almeno trimestrale, indipendentemente dalle quantità in deposito; quando il quantitativo di rifiuti in deposito raggiunga complessivamente i 30 metri cubi di cui al massimo 10 metri cubi di rifiuti pericolosi. In ogni caso, allorché il quantitativo di rifiuti non superi il predetto limite all'anno, il deposito temporaneo non può avere durata superiore ad un anno; 3) il "deposito temporaneo" deve essere effettuato per categorie omogenee di rifiuti e nel rispetto delle relative norme tecniche, nonché, per i rifiuti pericolosi, nel rispetto delle norme che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in essi contenute; 4) devono essere rispettate le norme che disciplinano l'imballaggio e l'etichettatura delle sostanze

185-bis). Se un deposito di rifiuti sul terreno, se non risulta consentito come deposito temporaneo o come stoccaggio deve essere considerato illecito (quale deposito incontrollato o abbandono) e, come tale, vietato. A maggior ragione se ricorrono le condizioni per ipotizzare una fattispecie di discarica abusiva¹⁹¹.

Divieto di Immissione rifiuti in acque superficiali o sotterranee

Il ruolo non deve, nell'interesse o per il vantaggio del Committente immettere i rifiuti originati dal processo produttivo e gestiti direttamente o su indicazione del responsabile in acque superficiali o sotterranee, siano essi liquidi o solidi. Si fa presente che esso è differente rispetto all'attività di scarico (peraltro avente per oggetto un rifiuto, proveniente da attività di impresa, allo stato liquido), in quanto esso viene consentito, purché rispetti le condizioni fissate dalla normativa (v. Allegati Parte III, TUA), o comunque fissati nell'autorizzazione allo scarico.

Divieto di miscelazione dei rifiuti

Al fine di evitare la commissione delle fattispecie richiamate, il personale del Committente non deve attuare i seguenti comportamenti¹⁹², ovvero non deve, nell'interesse o per il vantaggio del Committente, provvedere alla miscelazione dei rifiuti prodotti, ed in particolare della confusione dei rifiuti pericolosi con quelli non pericolosi. Per miscelazione si intende la "mescolanza, volontaria o involontaria, di due o più tipi di rifiuti aventi codici identificativi diversi, sì da dare origine ad una miscela per la quale non è previsto uno specifico codice identificativo" (Cass. sez. III, 19333/2009), che è penalmente rilevante in tutti i casi in cui le stesse siano effettuate in violazione del divieto di miscelazione di rifiuti pericolosi di cui all'art. 187 del TUA.

pericolose; 5) per alcune categorie di rifiuto, individuate con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministero per lo sviluppo economico, sono fissate le modalità di gestione del deposito temporaneo».

¹⁹¹ Conclusione che, tuttavia, va integrata con un elemento molto rilevante (non messo in risalto dalla sentenza in esame, incentrata, come si è detto, sulla problematica della natura istantanea o permanente del reato) di tipo temporale. Infatti, l'art. 2, comma 1, lett. g), d.lgs. n. 36/03 sulle discariche, fornendo la già richiamata nozione di «discarica», aggiunge che si considera tale anche «qualsiasi area ove i rifiuti sono sottoposti a deposito temporaneo per più di un anno. Sono esclusi da tale definizione gli impianti in cui i rifiuti sono scaricati al fine di essere preparati per il successivo trasporto in un impianto di recupero, trattamento o smaltimento, e lo stoccaggio di rifiuti in attesa di recupero o trattamento per un periodo inferiore a tre anni come norma generale, o lo stoccaggio di rifiuti in attesa di smaltimento per un periodo inferiore a un anno».

Con la conseguenza che il perdurare del deposito oltre un anno in caso di deposito temporaneo, oltre tre anni in caso di stoccaggio di rifiuti destinati a recupero o trattamento ovvero oltre un anno in caso di stoccaggio di rifiuti destinati a smaltimento comporterebbe, automaticamente, in assenza di autorizzazione, l'integrazione del reato più grave di discarica abusiva. Anche se, per motivi di coerenza sistematica, a tale conclusione si può pervenire, a nostro sommo avviso, solo se si tratta di fattispecie «rilevanti in termini spaziali e quantitativi», così come richiesto dalla costante giurisprudenza in tema di discariche.

¹⁹² Si sottolinea come tutte le condotte illecite sanzionate negli articoli richiamati presentano una indicazione in comune, con riferimento al fatto che devono essere perfezionate ai danni di un Ente pubblico.

Formazione
Aree per cui non si riscontra rischio

Appendice: le caratteristiche del Modello 231

A.1. Premessa.

A.1.1. Che cos'è il "Modello 231" (MOG 231): definizione

Il modello di organizzazione e gestione (o "modello ex D. Lgs. N. 231/2001", o "MOG 231") consiste nella realizzazione di procedure organizzative e attribuzione di opportuni compiti al personale, adottato da persona giuridica, o associazione priva di personalità giuridica, volto a prevenire la responsabilità penale degli enti.

Il regime di responsabilità "da reato" è un regime introdotto dal D. Lgs. n. 231/2001 (c.d. "responsabilità amministrativa 231"), derivante dalla commissione o tentata commissione di determinate fattispecie di reato nell'interesse o a vantaggio degli enti stessi.

A.1.2. La responsabilità amministrativa "231"

La responsabilità ex D. Lgs. n. 231 si affianca alla responsabilità penale della persona fisica che ha commesso il reato.

L'introduzione di questo nuovo ed autonomo tipo di responsabilità consente di colpire direttamente il patrimonio degli enti che abbiano tratto un vantaggio dalla commissione di determinati reati¹⁹³ da parte delle persone fisiche autori materiali dell'illecito penalmente rilevante – che "impersonano" la società o che operano, comunque, nell'interesse di quest'ultimo.

A.1.2.1. Quando si manifesta

In base all'art. 5, comma 2, D. Lgs. n. 231/2001:

- Conero & Stevi (indicata altresì con il termine "Committente"), è responsabile per i reati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio, qualora essi siano compiuti, alternativamente, da persone fisiche che:
 - a) rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso (es.: amministratore unico);
 - b) sono sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui sopra (in altri termini: soggetti in posizione apicale o sottoposti) (es.: responsabile ufficio gare).

A.1.2.2. Quando non si manifesta

Viceversa, il Committente non risponde se le persone sopraindicate hanno agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi, ed anche se la sua responsabilità amministrativa in relazione a quel reato e le relative sanzioni non sono espressamente previste da una legge entrata in vigore prima della commissione del fatto¹⁹⁴.

¹⁹³ Le fattispecie di reato che (in base al D. Lgs. n. 231), possono configurare la responsabilità amministrativa della società sono soltanto quelle espressamente elencate dal legislatore, in tempi successivi e in via di ulteriore implementazione.

¹⁹⁴ Si precisa altresì che Il Committente non può essere ritenuto responsabile per un fatto che secondo una legge posteriore non costituisce più reato o in relazione al quale non è più prevista la responsabilità amministrativa dell'ente, e, se vi è stata condanna, ne cessano l'esecuzione e gli effetti giuridici. Se la legge del tempo in cui è stato commesso l'illecito e le successive sono diverse, si applica quella le cui disposizioni sono più favorevoli, salvo che sia intervenuta pronuncia irrevocabile.

Inoltre, in base all'art 26 ("Delitti tentati") del D. Lgs. n. 231/01, c.2, non risponde quando volontariamente impedisce il compimento dell'azione o la realizzazione dell'evento.

La normativa di riferimento da osservare nella determinazione, analisi dei modelli organizzativi viene basata da un lato da quella interna (il più volte citato Decreto 231, dal Testo Unico Ambientale, D. Lgs. n. 152/2006 Parte IV, dalla Normativa sulla sicurezza sui luoghi di lavoro, con riferimento al D. Lgs. n. 81/08) ed in parte sulla normativa sussidiaria, costituita dai protocolli UNI EN ISO.

A.1.2.3. Perimetro soggettivo

Pertanto, il Decreto 231 ha introdotto nell'ordinamento italiano un regime di responsabilità in sede penale a carico degli enti per alcuni reati commessi da posizioni apicali o da soggetti sottoposti (a vantaggio o nell'interesse dell'Ente), con riferimento a due categorie di soggetti:

- a) apicali (quelli con potere di amministrazione, gestione e direzione dell'ente, come gli Amministratori, i direttori generali, ecc...);
- b) subordinati (quelli sottoposti alla direzione e al controllo da parte dei precedenti, ovvero dei soggetti apicali, come i dipendenti dell'ente).

A.1.2.4. I criteri di imputazione dei reati

In particolare, i criteri di imputazione dei reati sono due:

- a) soggettivo (il Committente è tenuto a rispondere allorché il fatto di reato sia stato commesso da parte di un soggetto funzionalmente legato all'Ente e nell'interesse o a vantaggio dell'Ente medesimo, ovvero un risultato favorevole; gli autori del reato possono essere sia i soggetti in posizione apicale o i soggetti sottoposti, vedi esempi sopra citati);
- b) oggettivo (quando il Committente non adotta oppure non implementa efficacemente gli standard di gestione e di controllo adeguati al proprio settore di operatività).

A.1.2.5. I criteri di esenzione dei reati

L'implementazione di un modello organizzativo e gestionale "231" che, ad un certo istante, formalizzi procedure di tipo "esimente", e la correlata realizzazione di attività di controllo realizzate da soggetti in posizione di terzietà rispetto all'Ente ("organismo di vigilanza 231"), sono propriamente utili ad esonerare il Committente da eventuali responsabilità del genere.

In particolare, la normativa vigente chiarisce che tale esonero si verifica qualora:

- l'organo dirigente del Committente abbia adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi (appunto, la creazione del MOG 231);
- il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli di curare il loro aggiornamento è stato affidato a un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo (v. costituzione dell'organismo di vigilanza, "ODV").

Altrettanto, quando:

- le persone fisiche hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente il MOG 231 qui delineato;
- non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'ODV.

A.1.3. Cosa deve individuare un MOG 231

Per evitare un rischio di commissione dei reati, il MOG 231 elaborato per il Committente deve consentire:

- l'individuazione delle attività nel cui ambito possono essere commessi reati;
- prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire;
- individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati;
- prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli;
- introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

A.2. Whistleblowing

A.2.1. Definizione

Con il termine Whistleblower si intende una persona fisica che provvede, nel caso in esame a segnalare, nell'ambito di una organizzazione (privata), la commissione di un comportamento oppure di un'attività che può generare la fattispecie sanzionabile ai fini "231", nei confronti dei soggetti in posizione apicale.

A.2.2. Gli obblighi a carico del Committente

La normativa prevede che, sul punto, il Committente abbia l'obbligo di:

- realizzare uno o più canali che consentano ai soggetti, di cui al precedente par. 2.1.2.1. ("Quando si manifesta")¹⁹⁵, di presentare, a tutela dell'integrità dell'ente, segnalazioni circostanziate di condotte illecite, rilevanti ai sensi del 231 e fondate su elementi di fatto precisi e concordanti, o di violazioni del modello di organizzazione e gestione dell'ente, di cui siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte, tali da garantire la riservatezza dell'identità del segnalante nelle attività di gestione della segnalazione¹⁹⁶;
- almeno un canale alternativo di segnalazione idoneo a garantire, con modalità informatiche, la riservatezza dell'identità del segnalante;

A tutela del segnalante, la normativa prevede che il Committente debba attuare azioni per

- a) evitare atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del segnalante per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione;

¹⁹⁵ D. Lgs. n. 231, art. 5, c.1, lett. a) e b).

¹⁹⁶ La normativa vigente (2-ter, art. 5, D. Lgs. n. 231/2001), si prevede che l'adozione di misure discriminatorie nei confronti dei soggetti che effettuano le segnalazioni può essere altresì denunciata all'Ispettorato nazionale del lavoro, per i provvedimenti di propria competenza, oltre che dal segnalante, anche dall'organizzazione sindacale indicata dal medesimo. Si ricorda che, in base al c. 2-quater, art. 5, D. Lgs. n. 231, a seguito della segnalazione, il licenziamento "ritorsivo" o "discriminatorio" del soggetto segnalante è nullo, e altrettanto lo sono anche il mutamento di mansioni ai sensi dell'articolo 2103 del codice civile, nonché qualsiasi altra misura ritorsiva o discriminatoria adottata nei confronti del segnalante. Spetta al Committente (in qualità di datore di lavoro), in caso di controversie legate all'irrogazione di sanzioni disciplinari, o a demansionamenti, licenziamenti, trasferimenti, o sottoposizione del segnalante ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro, successivi alla presentazione della segnalazione, dimostrare che tali misure sono fondate su ragioni estranee alla segnalazione stessa. La normativa prevede che il Committente, qualora tragga profitto dalla mancata segnalazione, viene disposta la confisca dello stesso in relazione alla commissione del reato per cui non è stato tenuto conto della segnalazione, anche nella forma per equivalente (art. 5).

- b) introdurre, nel sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello 231¹⁹⁷, sanzioni nei confronti di chi viola le misure di tutela del segnalante, nonché di chi effettua con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelano infondate.

A.2.3. Indicazioni a carico del Committente

A tal fine, si prescrive al Committente

- a) la creazione di caselle di posta elettronica dedicate;
- b) la realizzazione di cassette postali dove inserire indicazioni, per iscritto, su possibili commissioni di comportamento illecite, in luoghi tali da non consentire l'identificazione del segnalante, ovvero la segnalazione stesso in forma del tutto anonima.
- c) introduzione nel codice di comportamento interno (il documento nel quale viene solitamente descritto il sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle norme di comportamento interne), di apposite misure tese a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello 231 ed adottate a seguito della sua implementazione.

2.1.3. Regime sanzionatorio.

Le tipologie di sanzioni originate dalla commissione dei reati (di profilo penale ed amministrativo) vengono attribuite alla persona giuridica; esse sono di varia natura a seconda della forma di commisurazione e dell'incidenza che le stesse hanno sullo svolgimento dell'attività di impresa, e possono essere suddivise in¹⁹⁸:

- a) pecuniarie (basate sul principio delle quote; l'entità delle singole quote viene fissata dal soggetto giudicante, in base alla situazione concreta);
- b) confisca del prezzo o del profitto che la società ha tratto dal reato (salvo la parte che possa essere restituita al danneggiato), e sequestro conservativo, in sede cautelare;
- c) pubblicazione della sentenza, che può essere disposta in caso di applicazione di una sanzione interdittiva;
- d) Interdittive¹⁹⁹ (possono comportare conseguenze dirette sull'attività di impresa; es.: sospensione o nella revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito ovvero del divieto di contrattare con la pubblica amministrazione), compresa tra 3 mesi e due anni.

¹⁹⁷ V. art. 5, c.2, lett. e).

¹⁹⁸ Per ulteriori informazioni si rimanda al Titolo II del D. Lgs. n. 231/2001.

¹⁹⁹ Le sanzioni dell'interdizione dell'esercizio dell'attività, del divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione e del divieto di pubblicizzare beni o servizi possono essere applicate – nei casi più gravi – in via definitiva (art. 16 D. Lgs. N. 231/2001). È inoltre possibile il commissariamento dell'ente, ai sensi dell'art. 15 D. Lgs. n. 231/2001.

A.3. Le categorie di reato.

A.3.1. Esiti della ricognizione.

In relazione alla ricognizione svolta, ed in particolare a seguito delle interviste effettuate, non si rilevano, attualmente, comportamenti tali prodotti dai Ruoli intervistati tali da generare fattispecie di reato sanzionabili ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001.

Ai fini esimenti, per lo svolgimento delle future attività da parte del Committente, si evidenziano:

- a) in questo paragrafo, le potenziali aree di rischio 231, sul piano generale, indicando nel seguito quali sono le fattispecie che potenzialmente si possono verificare, e, nell'ambito di queste, quelle che possono interessare strettamente le attività del Committente;
- b) unitamente al mansionario, livello di rischio e relativi compiti da attuare ai fini esimenti ("compiti 231").

A.3.1. Committente: le potenziali aree di rischio escluse.

In relazione alla ricognizione svolta, si escludono le seguenti aree di rischio, ovvero le fattispecie previste dagli artt.:

- 24-ter (recante "Delitti di criminalità organizzata")²⁰⁰;
- 25-bis.1 (recante "Delitti contro l'industria ed il commercio), con riferimento alle fattispecie previste dai c. 1²⁰¹;
- 25-quater (recante "Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico");
- 25-quater.1 (recante "Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili");
- 25-quinquies (recante "Delitti contro la personalità individuale");
- 25-novies (recante "Delitti in materia di violazione del diritto d'autore");
- 25-decies (recante "Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria).
- Art. 25-terdecies (recante "Razzismo e xenofobia");
- Art. 25-quaterdecies (recante "Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati");
- art. 25-sexiesdecies (recante "Contrabbando");

²⁰⁰ Infatti si tratta dei delitti previsti dagli articoli 416 (quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti, coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l'associazione), sesto comma, 416-bis (chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone,), 416-ter (chiunque accetta, direttamente o a mezzo di intermediari, la promessa di procurare voti da parte di soggetti appartenenti alle associazioni di cui all'articolo 416-bis o mediante le modalità di cui al terzo comma dell'articolo 416-bis in cambio dell'erogazione o della promessa di erogazione di denaro o di qualunque altra utilità o in cambio della disponibilità a soddisfare gli interessi o le esigenze dell'associazione mafiosa) e 630 del Codice Penale (chiunque sequestra una persona allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto come prezzo della liberazione), ai delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis, ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché ai delitti previsti dall'articolo 74 del testo unico di cui al DPR n. 309/1990 (Recante "Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza").

²⁰¹ Ovvero in riferimento ai delitti del Codice Penale di cui agli artt. 516 (Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in commercio come genuine sostanze alimentari non genuine), e 517-quater (Chiunque contraffà o comunque altera indicazioni geografiche o denominazioni di origine di prodotti agroalimentari).

A.3.1. Committente: le potenziali aree di rischio incluse

La valutazione dei rischi è prodromica all'elaborazione di apposite procedure / protocolli di condotta aziendali per regolamentare le attività (secondo i principi di efficacia ed efficienza) di seguito indicate , ovvero evitare la commissione dei reati in oggetto (previsti dal 231), salvo la commissione degli stessi in maniera fraudolenta (es.: la salvaguardia di dati e procedure in ambito informatico può essere assicurata mediante, ad esempio, l'adozione delle misure di sicurezza già previste dal D. Lgs n. 196/2003²⁰²(Codice in materia di protezione dei dati personali) per tutti i trattamenti di dati effettuati con strumenti elettronici).

Le categorie di reato cui il Committente può essere potenzialmente interessato, in generale per le attività aziendali svolte da un Ente di diritto privato ed in particolare per le tipologie di servizi e Committenti (Pubbliche Amministrazioni) nonché per le tipologie di utenza (Cittadini ed Imprese), vengono di seguito individuate:

- 1) indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell'Unione europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture²⁰³ (art. 24, D. Lgs. n. 231/2001);
- 2) in danno della Pubblica Amministrazione e nei rapporti con la Pubblica Amministrazione (es.: corruzione per un atto d'ufficio o contrario ai doveri d'ufficio; Corruzione in atti giudiziari; ecc....) (art. 24-bis, D. Lgs. n. 231/2001);
- 3) peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e abuso d'ufficio (art. 25, D. Lgs. n. 231/2001) (es.: Chiunque offre o promette denaro od altre utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri);
- 4) abusi di mercato (es.: abuso di informazioni privilegiate, manipolazione del mercato) (Art. 25-sexies, D. Lgs. n. 231/2001);
- 5) reati societari (es.: False comunicazioni sociali, False comunicazioni sociali in danno della società, dei soci o dei creditori, Falsità nelle relazioni e nelle comunicazioni delle società di revisione, Impedito controllo) (art. 25-ter, D. Lgs. n. 231/2001);
- 6) in tema di falsità in monete, in carte di pubblico credito e in valori di bollo, e in strumenti o segni di riconoscimento (art. 25-bis, D. Lgs. n. 231/2001) (es.: realizzazione di valori bollati o carte di pubblico credito falsi);
- 7) delitti contro l'industria²⁰⁴ ed il commercio (Art. 25-bis.1, D. Lgs. n. 231/2001), con riferimento a quelli di cui al c.1;
- 8) Omicidio colposo, o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (Art. 25-septies, D. Lgs. n. 231/2001),
- 9) ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (reati contro il patrimonio mediante frode), nonché autoriciclaggio (es.: Ricettazione, Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, Riciclaggio) (Art. 25-octies, D. Lgs. n. 231/2001);

²⁰² Recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al Regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la Direttiva 95/46/CE.

²⁰³ Introdotto con il D. Lgs. n. 75/2020.

²⁰⁴ In particolare, vengono in evidenza i delitti del Codice Penale di cui agli artt. 513 ("Chiunque adopera violenza sulle cose ovvero mezzi fraudolenti per impedire o turbare l'esercizio di un'industria o di un commercio"), 515 ("Chiunque, nell'esercizio di un'attività commerciale, ovvero in uno spaccio aperto al pubblico, consegna all'acquirente una cosa mobile per un'altra, ovvero una cosa mobile, per origine, provenienza, qualità o quantità, diversa da quella dichiarata o pattuita"), 517 ("Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti a indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto"), 517-ter ("chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, fabbrica o adopera industrialmente oggetti o altri beni realizzati usurpando un titolo di proprietà industriale o in violazione dello stesso"), 513-bis("Chiunque nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale o comunque produttiva, compie atti di concorrenza con violenza o minaccia") e 514 ("Chiunque, ponendo in vendita o mettendo altrimenti in circolazione, sui mercati nazionali o esteri, prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi contraffatti o alterati, cagiona un nocimento all'industria nazionale").

- 10) delitti informatici e trattamento illecito di dati (es.: Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico)²⁰⁵ (24-bis, D. Lgs. n. 231/2001);
- 11) falsità in un documento informatico (es.: intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche; ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (reati contro il patrimonio mediante frode);
- 12) reati ambientali (25-undecies, D. Lgs. n. 231/2001);
- 13) Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (25-duodecies, D. Lgs. n. 231/2001);
- 14) Reati tributari (Art. 25-quinquiesdecies, D. Lgs. n. 231/2001).

²⁰⁵ Si esclude pacificamente la fattispecie, introdotta con la L. n. 133/2019, relativa alla commissione del reato, da parte del Committente, relativo all'ostacolare o condizionare l'espletamento dei procedimenti di creazione di un elenco delle reti, dei sistemi informativi e dei servizi informatici, di rispettiva pertinenza, comprensivo della relativa architettura e componentistica, fermo restando che, per le reti, i sistemi informativi e i servizi informatici attinenti alla gestione delle informazioni classificate, predisposti da parte di amministrazioni pubbliche, enti e operatori pubblici e privati, che assicurano un livello elevato di sicurezza delle reti, dei sistemi informativi e dei servizi informatici delle amministrazioni pubbliche, degli enti e degli operatori pubblici e privati aventi una sede nel territorio nazionale, da cui dipende l'esercizio di una funzione essenziale dello Stato, ovvero la prestazione di un servizio essenziale per il mantenimento di attività civili, sociali o economiche fondamentali per gli interessi dello Stato e dal cui malfunzionamento, interruzione, anche parziali, ovvero utilizzo improprio, possa derivare un pregiudizio per la sicurezza nazionale, e' istituito il perimetro di sicurezza nazionale cibernetica, e degli altri casi previsti dall'art. 1 (c.6, lett. a) e c.6, lett. c).

...

- 1.1. Logistica
- 1.2. Amministrazione
- 1.3. Aiuto processo produzione
- 1.4. Addetto stampaggio
- 1.5. Addetto forme (I)
- ~~1.6. Addetto forme (II)~~
- 1.7. Sabbiatura e controllo qualità
- 1.8. Responsabile smerigliatura e lucidatura
- 1.9. Responsabile programmazione e logistica
- 1.10. Controllo qualità di processo
- ~~1.11. Addetto stampaggio (II) — COINCIDE CON HASSAN~~
- ~~1.12. Responsabile smerigliatura e lucidatura (II) (Linus)~~